

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

512° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	<i>Pag.</i>	3
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	266

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	267
Infanzia	»	272

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	277
---------------------------	-------------	-----

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1999

221^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Macciotta.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE**(4237) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(4236) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti relativi agli articoli da 12 a 26 del disegno di legge finanziaria: 12.4, 12.8, 12.16, 12.13, 12.3, 12.14, 12.1, 12.9, 12.7, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 13.2, 14.1, 14.3, 14.0.1, 14.0.3, 15.4/2, 16.0.1, 17.2, 17.4, 17.5, 18.100, 18.15, 18.18, 18.22, 18.20, 18.23, 18.21, 18.38, 18.42, 18.44, 18.45, 18.48, 18.102, 18.49, 18.0.8, 18.0.9, 18.18/1, 18.18/2, 18.39, 18.30, 18.32, 18.33, 18.130, 18.37, 18.39, 18.40, 18.46, 18.0.1, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 19.11, 19.14, 19.19, 19.18, 19.17, 19.23, 19.42, 19.22, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.32, 19.4, 19.0.4, 19.44, 19.24, 19.40, 19.2, 19.10, 19.0.1, 19.0.3, 20.1, 20.3, 20.6, 20.8, 20.10, 20.12, 20.14, 20.15, 20.21, 20.20, 20.30, 20.28, 20.19,

20.18, 20.24, 20.27, 20.17, 20.26, 20.25, 20.29, 20.31, 20.340, 20.39, 20.40, 20.41, 20.48, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3, 20.251, 20.31 (N.T. dalle parole «con apposite norme» fino a «risparmio complessivo»), 20.0.4, 21.27, 21.29 (limitatamente al comma 7), 21.28 (limitatamente al comma 7), 21.4, 21.47, 21.26, 21.1, 21.21, 21.39, 21.49, 21.5, 21.11, 21.0.2, 21.17/1, 21.44/1, 21.10, 21.3, 21.44, 21.55, 21.45, 21.46, 21.9, 21.14, 21.19, 21.25 (limitatamente al primo capoverso), 22.15, 22.14, 22.0.1, 22.0.2, 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 24.0.2, 24.9, 24.0.3, 25.0.2, 25.0.1, 25.0.3, 25.0.4, 26.2, 26.4, 26.6, 26.9, 26.11, 26.12, 26.13, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5.

Il relatore GIARETTA chiede l'accantonamento degli emendamenti presentati all'articolo 12, che si riferiscono a specifiche esigenze del comparto scolastico e sui quali è opportuna una ulteriore riflessione, anche tenendo presenti le specificità di un settore chiamato ad affrontare una stagione di importanti riforme.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 13.1, sostitutivo dell'intero articolo, volto ad introdurre un elemento di moralizzazione da applicarsi a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione.

L'emendamento 13.1 – sul quale esprimono parere contrario il relatore ed il sottosegretario Vigevani – è quindi respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il senatore MARINO fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 14.2.

Il senatore FERRANTE fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 14.0.2.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 14.2 è respinto.

Il relatore GIARETTA invita i presentatori a ritirare l'emendamento 14.0.2, che potrebbe trovare spazio in una sede più opportuna.

Dopo che il senatore FERRANTE ha insistito per una votazione tecnica, l'emendamento 14.0.2 non è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Giarda, gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato il subemendamento 15.4/1.

Il relatore esprime poi parere contrario sull'emendamento 15.4 nel testo subemendato che, posto ai voti, è respinto.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Giarda, l'emendamento 15.5 è respinto.

L'emendamento 15.6 – sul quale il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole – è approvato.

Dopo che il relatore ha invitato i presentatori a ritirare il subemendamento 15.7/1, quest'ultimo, posto ai voti, è respinto.

Il relatore invita i presentatori a ritirare l'emendamento 15.7, in quanto recante una precisazione ultronea.

Si associa il Governo.

L'emendamento 15.7 viene quindi ritirato.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Giarda, sono respinti gli emendamenti 15.8, 15.9, 15.10, 15.11 e 15.12, nonché il subemendamento 15.13/1.

Il senatore MANTICA illustra l'emendamento 15.13, la cui approvazione consentirebbe, secondo dati forniti dallo stesso Ministero dell'interno, di utilizzare più efficacemente circa 100 miliardi.

Il sottosegretario GIARDA osserva che il rappresentante del Ministero dell'interno non ha avanzato obiezioni alla norma, recata dal comma 6 dell'articolo in esame, che include le Forze Armate, le Forze di Polizia ed i Vigili del Fuoco nel regime del cosiddetto costo d'uso. Esprime pertanto parere contrario sull'emendamento in questione.

Dopo che il relatore si è associato al parere del Governo, l'emendamento 15.13 è respinto.

Su invito del relatore e del rappresentante del Governo, i senatori FERRANTE e RIPAMONTI, che hanno fatto proprio l'emendamento 15.14, lo ritirano.

Il senatore RIPAMONTI fa proprio l'emendamento 15.15 ed insiste per la sua votazione.

L'emendamento 15.15 è quindi respinto.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Giarda, l'emendamento 15.16 non è approvato.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 15.0.1, in quanto esso comporta problemi di copertura finanziaria, pur affrontando una tematica meritevole di attenzione.

Il sottosegretario GIARDA condivide il parere contrario sull'emendamento 15.0.1 che, posto ai voti, è respinto.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 16.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Giarda, sono respinti gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Il relatore si rimette al Governo sull'emendamento 16.3, che reca una precisazione a suo avviso superflua.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario sull'emendamento in oggetto, la cui approvazione creerebbe problemi di gestione in relazione all'applicazione del decreto legislativo n. 79 del 1999.

Il senatore DONDEYNAZ ritiene non giustificata la contrarietà espressa dal Governo, giacché l'emendamento 16.3 si limita ad allargare anche ai consorzi misti l'applicazione della norma di cui all'articolo in esame, e non sembra pertanto comportare alcuna complicazione applicativa.

Nel ribadire il parere contrario del Governo, il sottosegretario GIARDA si riserva di argomentare più compiutamente tale posizione in sede di discussione in Assemblea.

L'emendamento 16.3, posto ai voti, viene respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il senatore MANTICA illustra l'emendamento 17.1, volto a sopprimere l'intero articolo in quanto recante l'istituzione di una sorta di struttura centrale, presso il Ministero del tesoro, abilitata ad operare acquisti per tutte le amministrazioni dello Stato: si tratta di una disposizione che non solo va in controtendenza rispetto agli orientamenti largamente prevalenti, ma che non mancherà di produrre effetti negativi sia in termini di ritardi che di eccessiva burocratizzazione.

Il sottosegretario GIARDA precisa che in realtà l'articolo in esame non prevede l'istituzione di una struttura centralizzata deputata a realizzare direttamente gli acquisti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato o ad autorizzarli, ma si limita a disporre la stipulazione, a livello centrale, di convenzioni con le quali le imprese prescelte si impegnano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione e dai prezzi e dalle condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberate dalla

single amministrazioni. Il parere sull'emendamento in oggetto è pertanto contrario.

Non giudicando convincenti le argomentazioni formulate dal rappresentante del Governo, il senatore MANTICA fa presente come non possa che essere giudicata negativa l'esperienza compiuta in materia di convenzioni dall'Autorità per l'informatizzazione per la pubblica amministrazione: si è infatti verificato che i vincoli e le condizioni posti dalla convenzione si sono rivelati eccessivamente stringenti.

Dopo che il sottosegretario GIARDA ha osservato che il caso testé richiamato dal senatore Mantica fa riferimento ad una convenzione evidentemente non stipulata nel modo migliore, il relatore GIARETTA si associa al parere contrario del Governo dal momento che in realtà la norma in esame offre alla amministrazione dello Stato uno strumento aggiuntivo, che del resto viene utilizzato anche nel settore privato dalle organizzazioni di più grandi dimensioni.

Dopo che il senatore MORO ha annunciato il suo voto favorevole, ed il senatore FERRANTE ha osservato che l'emendamento comporta comunque problemi di copertura, l'emendamento 17. 1, posto ai voti, è respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentate del Governo, gli emendamenti 17.3, 17.6 e 17.7 sono respinti.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 17.8, che mira ad evitare che non venga espresso il parere di congruità economica sui contratti conclusi in attuazione delle convenzioni.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario sull'emendamento 17.8, in quanto si presume che la congruità economica venga sostanzialmente valutata in sede di stipulazione della convenzione.

Il relatore GIARETTA concorda con il rappresentate del Governo.

L'emendamento 17.8 viene respinto.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 17.9, volto a rendere obbligatorio il parere di congruità economica sui contratti applicativi della convenzione, i quali possono recare profili non completamente coincidenti con quelli di cui la relativa convenzione ha tenuto conto.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GIARDA, l'emendamento 17.9 non è approvato.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 17.10/1, sul quale il relatore ed il rappresentate del Governo hanno espresso parere contrario.

Con il parere favorevole del relatore è invece approvato l'emendamento 17. 10 (nuovo testo).

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 17.11, 17.12, 17.13 e 17.14.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 18.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario GIARDA, sono respinti gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.4, 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.9, 18.10, 18.11, 18.14, 18.16 e 18.19.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è invece approvato l'emendamento 18.17.

Successivamente è posto ai voti e respinto l'emendamento 18.12, dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario GIARDA hanno invitato i proponenti a ritirarlo.

Il senatore MANTICA illustra l'emendamento 18.13, concernente il settore della editoria periodica specializzata e volto a prorogare di ulteriori sei mesi l'applicazione della nuova normativa, con ciò venendo incontro ad esigenze di tipo tecnico-organizzativo delle aziende del settore; l'emendamento reca inoltre un incremento degli importi stanziati a favore della cosiddetta imprenditoria minore al fine di rendere effettivamente conseguibili gli obiettivi perseguiti dallo stesso Governo.

Il relatore GIARETTA, osservato che l'emendamento in esame affronta un problema effettivo, con riferimento alla necessità di salvaguardare la stampa minore e i periodici degli organismi associativi, fa tuttavia presente che la proroga richiesta non appare accettabile poiché si concreterebbe in un ulteriore, inammissibile ritardo nella realizzazione di condizioni di libero mercato in un settore – quello della spedizione della stampa – troppo a lungo monopolizzato dalle Poste di Stato. Per quanto attiene alla congruità delle risorse finanziarie destinate all'agevolazione delle imprese in questione, appare d'altra parte opportuno che il Governo effettui una approfondita valutazione, anche con riguardo all'esigenza di assicurare equilibrati benefici sia alla stampa maggiore che a quella minore. In conclusione, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 18.13, sul quale altrimenti esprimerebbe parere contrario.

Il sottosegretario GIARDA, nel condividere le argomentazioni del relatore, fa presente che l'ulteriore proroga prevista dall'emendamento non può in nessun modo essere accolta poiché renderebbe assai concreto il rischio della apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano in sede comunitaria. Per quanto invece attiene alla congruità delle risorse stanziato, il Governo ritiene che queste potrebbero al massimo essere aumentate di 4 miliardi e preannuncia al riguardo parere

favorevole su un eventuale emendamento in tale senso. Si associa quindi all'invito del relatore a ritirare l'emendamento 18.13.

Il senatore FERRANTE, nel giudicare condivisibili le motivazioni dell'emendamento 18.13 come per altro le osservazioni formulate dal relatore, ritiene che la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo renda possibile, in sede di Assemblea, una adeguata soluzione delle problematiche evocate.

Ritenendo il senatore MANTICA preferibile procedere ad una votazione di carattere tecnico sull'emendamento 18.13, quest'ultimo, posto ai voti, è respinto.

Su richiesta del relatore, sono accantonati tutti gli emendamenti riferiti al comma 9 dell'articolo 18.

Con il parere favorevole del relatore, la Commissione approva l'emendamento 18.31.

L'emendamento 18.34 – sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario – è invece respinto.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore MANTICA ritira l'emendamento 18.36.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.35 è respinto.

Su richiesta dei senatori VEGAS e MORO, l'emendamento 18.41 è accantonato.

Con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 18.43 è approvato.

Il presidente COVIELLO avverte che è stato presentato un nuovo testo dell'emendamento 18.47 che si differenzia da testo precedente per l'inserimento nel primo periodo, dopo le parole: «a) per “aree depresse”, delle seguenti: “a decorrere dal 1 gennaio 2000”».

Il sottosegretario GIARDA illustra l'emendamento 18.47 (nuovo testo) diretto a consentire l'applicazione dei cofinanziamenti nazionali dei programmi comunitari riferiti ai territori *ex* obiettivi 2 e 5b.

L'emendamento 18.47 (nuovo testo) è approvato.

Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno invitato i presentatori al ritiro dell'emendamento 18.104, quest'ultimo, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 18.103, volto a prevedere che il Ministro della giustizia definisca programmi di attività diretti ad eliminare disfunzioni che non possono essere risolte tramite l'espletamento del lavoro nel normale orario. Si tratta in particolare di recuperare gli arretrati nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede del casellario giudiziario e soprattutto nelle procedure di riscossione di crediti dello Stato. Al riguardo va segnalato che, nel periodo compreso tra il 1990 e il 1996, sono stati accumulati crediti dello Stato per pene pecuniarie non riscosse pari a circa 2.000 miliardi ed è pertanto evidente che tramite una opportuna e necessaria incentivazione del personale si potrà determinare un cospicuo incremento del gettito.

Dopo che il senatore FERRANTE ha annunciato la posizione favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra sull'emendamento in esame, il relatore osserva che esso in effetti affronta un problema reale e chiede l'opinione del Governo in ordine alla copertura prevista.

Il sottosegretario GIARDA, nel concordare con la parte propositiva dell'emendamento, esprime perplessità in ordine alla copertura che risulta senza dubbio impropria.

Al fine di venire incontro alle perplessità manifestate dal Governo, il senatore MARINO modifica l'emendamento 18.103 nel senso di sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: «Conseguentemente al comma 4» sino alla fine dell'emendamento.

Dopo che il sottosegretario GIARDA si è comunque riservato la possibilità di introdurre modifiche alla copertura recata dalla proposta emendativa, l'emendamento 18.103, nel testo modificato, è approvato.

Su richiesta del senatore VEGAS, l'emendamento 18.101 viene accantonato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 18.0.3 e 18.0.4.

Il senatore MANTICA fa presente che, a seguito della reiezione di alcuni emendamenti, la compensazione n. 6 – di cui alla pagina 21 del bollettino delle Giunte e Commissioni del Senato n. 510 di martedì 26 ottobre scorso – non verrà più utilizzata.

Si passa all'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti.

Contrari il relatore GIARETTA e il sottosegretario GIARDA, posti separatamente in votazione vengono respinti gli emendamenti: 19.27, 19.31, 19.12, 19.13, 19.28, 19.15, 19.37, 19.35, 19.38, 19.29, 19.34, 19.30 e 19.21, 19.16 e 19.36.

In sede di esame dell'emendamento 19.20, interviene il senatore VEGAS dichiarandosi contrario a quanto previsto nel comma 7 dell'arti-

colo 19 in quanto non idoneo a modificare il livello delle entrate degli ospedali: la norma è in sostanza controproducente.

A favore dell'emendamento 19.20 interviene anche il senatore CAMPUS, il quale sottolinea l'opportunità di sopprimere o ridurre la percentuale prevista nel comma 7; in tal modo, si avrebbe maggior rispetto per la contrattazione collettiva delle categorie interessate.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario GIARDA si sono dichiarati contrari all'emendamento, questo, posto ai voti è respinto.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario GIARDA si sono dichiarati contrari, gli emendamenti 19.26, 19.39, 19.25, 19.3 e 19.33, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

In sede di esame dell'emendamento 19.1 del Governo, il sottosegretario GIARDA sottolinea come tale emendamento individui essenzialmente le modalità tecniche di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6.

Il senatore CAMPUS sottolinea come l'emendamento in questione sia in contraddizione con i commi 11 e 15 che già stabiliscono le necessarie procedure. Si dichiara pertanto contrario all'emendamento che finisce per ingenerare ulteriori confusioni.

Dopo un intervento a sostegno dell'emendamento da parte del senatore FERRANTE, il sottosegretario GIARDA sostiene la necessità di approvare l'emendamento.

Il relatore GIARETTA si dichiara favorevole a tale emendamento che, posto ai voti, è poi approvato.

Il senatore DONDEYNAZ contesta l'inammissibilità del proprio emendamento 19.41.

Il sottosegretario GIARDA fornisce alcune delucidazioni sul contenuto dell'emendamento, sottolineando alla fine come effettivamente lo stesso non ponga problemi di copertura finanziaria; per tale motivo, qualora dovesse essere ritenuto ammissibile, sarebbe ad esso favorevole.

Anche il senatore CAMPUS si dichiara favorevole all'emendamento.

Il Presidente COVIELLO, preso atto degli elementi forniti dal Governo, modifica la propria precedente dichiarazione di inammissibilità, dichiarando così ammissibile l'emendamento 19.41. Tale emendamento, posto ai voti, viene poi approvato.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 19.41, viene dichiarato assorbito l'emendamento 19.43.

Contrario il relatore e il rappresentante del Governo viene poi respinto l'emendamento 19.0.2.

Si passa all'esame dell'articolo 20 e dei relativi emendamenti.

Contrari il relatore GIARETTA e il sottosegretario GIARDA, posto ai voti è respinto l'emendamento 20.4.

Sull'emendamento 20.5, il relatore GIARETTA sottolinea come l'emendamento privilegi l'incremento del fatturato; si dichiara tuttavia ad esso contrario per questioni di copertura finanziaria. Prega i proponenti di tale emendamento di ritirarlo e di confluire sull'emendamento 20.2 di cui propone una riformulazione, sostituendo le parole: «del fatturato» con le altre: «in funzione del fatturato medio degli ultimi due anni».

Il senatore AZZOLLINI ritira l'emendamento 20.5 da lui fatto proprio e dichiara di confluire sull'emendamento 20.2, così come riformulato dal relatore.

Il senatore CAMPUS sottolinea come l'aumento dell'IVA sui medicinali dal 4 al 10 per cento contribuisca, esso stesso, allo «sfondamento» del tetto prefissato, senza alcuna responsabilità attribuibile alle imprese farmaceutiche. Per evitare tale conseguenza negativa ha appunto presentato l'emendamento 20.7 che sterilizza, a tal fine, l'aumento dell'aliquota IVA sui medicinali.

L'emendamento 20.2 (nuovo testo), posto ai voti risulta poi approvato.

In sede di esame dell'emendamento 20.7 prima richiamato dal senatore Campus, il relatore GIARETTA sottolinea come il problema illustrato dal presentatore sia reale e quindi condivisibile: tuttavia, si dichiara contrario alla formulazione dell'emendamento per problemi connessi alla sua copertura finanziaria. Auspica che il Governo risolva il problema con propri emendamenti più opportunamente coperti.

Il senatore FERRANTE esprime dubbi sulla ammissibilità dell'emendamento, in quanto con esso si dà delega al Governo di modificare le imposte di fabbricazione su taluni prodotti.

Il senatore CAMPUS dichiara di apprezzare la sensibilità del relatore per il problema esposto nel suo emendamento.

Il senatore AZZOLLINI si associa alle dichiarazioni del senatore Campus.

L'emendamento 20.7, posto ai voti, è poi respinto.

Il sottosegretario GIARDA, a proposito dell'emendamento 20.251 già dichiarato inammissibile, fa presente che esso ridetermina il tetto per la spesa farmaceutica; preso tuttavia atto dell'inammissibilità dell'emendamento nella presente sede, sottolinea tuttavia la necessità di trovare una adeguata soluzione procedurale per approvare il contenuto dell'emendamento in questione.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario GIARDA, posti separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 20.9 e 20.11.

Il sottosegretario GIARDA illustra poi l'emendamento 20.250, a cui si dichiara favorevole il senatore CAMPUS.

Favorevole anche il relatore GIARETTA, l'emendamento in questione, posto ai voti, è poi approvato.

Contrari il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo, posti separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 20.13, 20.16, 20.22 e 20.23.

A proposito della nuova riformulazione predisposta dal Governo in merito all'emendamento 20.31, il Presidente COVIELLO dichiara inammissibile il secondo periodo.

Il senatore CAMPUS sottolinea l'insufficienza dell'emendamento così riformulato, in quanto esso interviene solo per l'anno 2000, continuando a produrre danni alle piccole e medie imprese farmaceutiche italiane.

Favorevole il RELATORE, l'emendamento viene poi approvato.

Contrari il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE del Governo, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 20.32, 20.33 e 20.34.

Favorevole il relatore GIARETTA, è poi approvato l'emendamento del Governo 20.35, volto ad introdurre un comma 4-bis.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 20.36, favorevoli il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo viene approvato l'emendamento 20.37, sostitutivo del comma 5.

In conseguenza di tale approvazione, risulta assorbito l'emendamento 20.38.

Dopo che il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo hanno invitato i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 20.45 e 20.43, tali emendamenti, posti ai voti, vengono respinti.

Favorevole il RELATORE, è poi approvato l'emendamento del Governo 20.49, su cui si è espresso favorevolmente anche il senatore Campus.

Vengono conseguentemente dichiarati assorbiti gli emendamenti 20.42 e 20.50.

Contrari il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE del Governo, posti separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 20.44, 20.46, 20.47, 20.51, 20.52, 20.53 e 20.54.

Si passa all'esame dell'articolo 21 e dei relativi emendamenti.

Contrari il RELATORE ed il Sottosegretario VIGEVANI vengono respinti gli emendamenti 21.30, 21.31, 21.59, 21.32, 21.33, 21.60, 21.34, 21.16, 21.29 (per la parte ammissibile), 21.28 (per la parte ammissibile) e 21.48.

Favorevole il Sottosegretario VIGEVANI, viene poi approvato l'emendamento 21.20 del relatore su cui si è espresso favorevolmente anche il senatore Vegas.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 21.23.

In sede di esame dell'emendamento 21.2 in materia di mutui con oneri a carico degli enti locali, il relatore GIARETTA sottolinea come ci siano altri emendamenti all'articolo 36 che riguardano la stessa materia. Chiede quindi di accantonare tale emendamento unitamente agli altri emendamenti 21.7 e 21.37, per esaminarli in quella sede.

Gli emendamenti in questione vengono così accantonati.

Posti separatamente ai voti, contrari il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE del Governo, vengono poi respinti gli emendamenti 21.35, 21.13, 21.36 e 21.38.

Vengono poi accantonati gli emendamenti 21.100 e 21.101.

È poi approvato l'emendamento 21.22 del relatore, mentre vengono respinti, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 21.12, 21.15, 21.43, 21.56, 21.8, 21.17, 21.6, 21.51.

Favorevole il RELATORE ed il Sottosegretario VIGEVANI, è poi approvato l'emendamento 21.24.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 21.18, 21.40, 21.41, 21.53, 21.54, 21.42, 21.58.

È poi approvato l'emendamento 21.50 del senatore Dondeynaz, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 21.57 e 21.52.

Contrari il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE del Governo, viene poi respinto l'emendamento 21.25 (per la parte ammissibile).

Favorevole il RELATORE, è poi approvato l'emendamento 21.0.1 del Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti.

Il relatore GIARETTA illustra l'emendamento 22.1 che intende stralciare l'articolo.

A tale emendamento si dichiara favorevole il sottosegretario VIGEVANI.

Il Presidente COVIELLO fa presente che occorre prima mettere in votazione gli emendamenti soppressivi dell'articolo.

Vengono posti in votazione gli emendamenti 22.4, 22.5, 22.6 e 22.7, soppressivi dell'articolo, che vengono infine respinti.

Il senatore VEGAS si dichiara a favore dello stralcio dell'articolo 22.

Vengono poi posti in votazione congiuntamente gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.8 (i quali intendono stralciare l'articolo), che sono infine approvati.

Il Presidente COVIELLO avverte che con lo stralcio approvato dell'articolo 22 non potranno più essere ovviamente esaminati tutti i restanti emendamenti presentati a tale articolo, ad eccezione di quelli aggiuntivi che rimangono accantonati.

Si passa all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti.

Il relatore GIARETTA si dichiara a favore dell'emendamento 23.16 soppressivo dell'articolo, sottolineando come in tal caso alla Tabella A sia sufficiente ridurre l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per un solo miliardo.

Il sottosegretario GIARDA sottolinea come il Governo annetta un grande significato al mantenimento dell'articolo 23, in quanto esso dà un contributo significativo al perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interna.

Il senatore MARINO si dichiara anch'egli favorevole al mantenimento dell'articolo 23, sottolineando come con il proprio emendamento 23.12 si intenda prevedere la costituzione di organismi comuni a livello regionale o interregionale al fine del perseguimento degli obiettivi di risparmio insiti nell'articolo 23.

Il senatore FERRANTE dichiara di concordare con la posizione del relatore.

Il senatore VEGAS si dichiara anch'egli favorevole alla soppressione dell'articolo 23.

Il sottosegretario GIARDA chiede di accantonare l'esame dell'articolo 23 al fine di integrare la relazione tecnica con l'indicazione dei risparmi attesi.

L'articolo 23 e i relativi emendamenti vengono così accantonati.

Si passa all'esame dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti.

Il relatore GIARETTA fa propri gli emendamenti 24.1, 24.2 e 24.3, di identico contenuto, riformulandoli.

Tali emendamenti, nella nuova formulazione, posti ai voti sono poi approvati.

Contrari il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo, posti separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10 e 24.0.1

Si passa quindi all'esame dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti.

Contrari il relatore e il rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.1, 25.2 e 25.3.

Si passa all'esame dell'articolo 26 e dei relativi emendamenti.

In sede di esame degli emendamenti soppressivi dell'articolo, il senatore MANTICA sottolinea il carattere demagogico ed iniquo dell'articolo 26: precisa che egli parla non tanto quale membro del Parlamento, ma come dirigente d'azienda.

Posti congiuntamente ai voti vengono quindi respinti gli emendamenti 26.1 e 26.3 soppressivi dell'articolo, nonché gli emendamenti 26.5, 26.7, 26.8, 26.0.3, mentre viene ritirato l'emendamento 26.10.

In sede di esame dell'emendamento 26.0.6 del senatore Forcieri, riguardante i contributi figurativi dei membri eletti del Parlamento nazionale, di quello europeo e delle Assemblee regionali, il relatore Giaretta sottolinea come con tale emendamento si ponga a carico dei membri eletti l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa, per lo svolgimento del mandato elettivo o della nomina; il versamento delle relative

somme – continua il relatore – dovrà essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo di solidarietà per i soggetti con scarsa copertura previdenziale, richiamato nel comma 2 dell'articolo 26 in esame. La norma avrà effetto a partire dal primo gennaio 2000.

Dopo alcune precisazioni e quesiti dei senatori TAROLLI e VEGAS, interviene il senatore MORANDO il quale, riassumendo i contenuti dell'emendamento e riconoscendone il carattere di equità, sottolinea come una possibile alternativa al versamento al fondo richiamato al comma 2 dell'articolo 26, sia quello di riversare le somme in questione direttamente all'ente previdenziale di appartenenza.

Sulle due possibili opzioni di versamento delle somme al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 26 o all'ente previdenziale di appartenenza, si apre un dibattito in cui intervengono i senatori TAROLLI, MORANDO, CÒ e FERRANTE.

Il relatore GIARETTA modifica l'emendamento 26.0.6, specificando che le somme così riscosse in conseguenza del versamento operato dai lavoratori dipendenti eletti dovranno confluire all'ente previdenziale di appartenenza.

Tale emendamento, così riformulato, posto ai voti, è infine approvato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

222^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani, per i lavori pubblici Mattioli e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Macciotta.

La seduta inizia alle ore 16,30.

*IN SEDE REFERENTE***(4237) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(4236) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti relativi agli articoli da 27 fino alla fine del disegno di legge: 27.2, 27.1, 27.0.1, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.1, 28.0.2, 30.0.1, 30.0.2, 30.0.3, 31.0.4, 31.0.6, 31.0.1, 31.0.17, 31.0.5, 31.0.12, 31.0.13, 31.0.14, 31.0.15, 31.0.16, 32.3, 32.7, 32.8, 34.4, 35.2, 35.6, 35.7, 35.27, 35.29, 35.30, 35.0.52, 35.0.53, 35.0.19, 35.0.28, 35.0.10, 35.0.36 (limitatamente all'ultimo capoverso), 35.0.18, 35.32, 35.33, 35.0.2, 35.0.46, 35.0.4, 35.0.3, 35.0.7, 35.0.20, 35.0.8, 35.0.21, 35.0.11, 35.0.12, 35.0.13, 35.0.14, 35.0.15, 35.0.16, 35.0.17, 35.0.9, 35.0.29, 35.0.31, 35.0.32, 35.0.33, 35.0.40, 35.0.34, 35.0.45, 36.49, 36.1, 36.44, 36.54, 36.57, 36.2, 36.7, 36.14, 36.15, 36.18, 36.23, 36.27, 36.28, 36.39, 36.46, 36.64, 36.110, 36.61, 36.30, 36.0.57, 36.0.56, 36.0.55, 36.0.53, 36.0.47, 36.0.40, 36.0.36/1, 36.0.35/1, 36.0.31 (limitatamente alla parte di tabella D), 36.55, 36.51, 36.37, 36.60, 36.62, 36.38, 36.8, 36.11, 36.12, 36.13, 36.17, 36.19, 36.20, 36.21, 36.25, 36.71, 36.66, 36.67, 36.100, 36.10, 36.22, 36.31, 36.34, 36.56, 36.63, 36.68, 36.69, 36.0.58, 36.0.54, 36.0.52, 36.0.51, 36.0.50, 36.0.49, 36.0.48, 36.0.41, 36.0.39, 36.0.38, 36.0.30, 36.0.8, 36.0.4, 38.3, 38.0.3, 38.0.1, 38.0.5, 38.0.6, 39.0.1, 39.0.3 (limitatamente ai commi 1, 3, 6 e 7), 39.0.4, 39.0.5, 39.0.2, 2.TAB.A.1, 2.TAB.A.2, 2.TAB.A.6, 2.TAB.A.7, 2.TAB.A.50, 2.TAB.A.51, 2.TAB.A.54, 2.TAB.A.67, 2.TAB.A.68, 2.TAB.A.69, 2.TAB.A.77, 2.TAB.A.78, 2.TAB.B.1, 2.TAB.B.3, 2.TAB.B.4, 2.TAB.B.17, 2.TAB.B.20, 2.TAB.B.35, 2.TAB.B.62, 2.TAB.B.85, 2.TAB.B.106, 2.TAB.B.112, 2.TAB.B.113, 2.TAB.B.122, 2.TAB.B.123, 2.TAB.B.130, 2.TAB.B.132, 2.TAB.B.134, 2.TAB.C.13, 2.TAB.C.19, 2.TAB.C.20, 2.TAB.C.27, 2.TAB.C.28, 2.TAB.D.7, 2.TAB.D.17, 2.TAB.D.39, 2.TAB.D.40, 2.TAB.D.41, 2.TAB.F.13, 2.TAB.F.16, 2.TAB.F.2, 2.TAB.F.7, 2.TAB.F.12, 2.TAB.F.6, 2.TAB.F.15, 2.TAB.F.14, 2.TAB.F.1, 2.TAB.C.2, 2.TAB.C.5, 2.TAB.C.8, 2.TAB.D.5, 2.TAB.D.37, 2.TAB.F.17.

Si passa all'esame dell'articolo 27. Non essendovi altri emendamenti oltre a quelli dichiarati inammissibili, si passa all'articolo 28.

Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 28.1, a condizione che la seconda parte, dalle parole: «dalle ammini-

strazioni» alla fine sia sostituita dalle parole: «dagli organi costituzionali».

Il senatore PEDRIZZI modifica in conformità l'emendamento, sul quale il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole.

Posto quindi ai voti, l'emendamento nel testo riformulato è approvato.

Si passa all'articolo 29.

Previ pareri contrari del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.5, 29.6, 29.7 e 29.8; con il parere favorevole del RELATORE è approvato il 29.4.

Si passa all'articolo 30.

Previo parere favorevole del relatore GIARETTA, è approvato l'emendamento 30.1, interamente sostitutivo dell'articolo, con conseguente preclusione degli emendamenti 30.2 e 30.3.

Si passa all'articolo 31.

Con separate votazioni, previ pareri contrari del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA, sono respinti gli emendamenti 31.1, 31.2, 31.3, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.7, 31.0.8, 31.0.9, 31.0.10 e 31.0.11.

Si passa all'articolo 32.

Su proposta del relatore GIARETTA, l'esame degli emendamenti 32.1, 32.4, 32.5, 32.6 e 32.9 è rinviato alla seduta notturna.

L'emendamento 32.4, sul quale il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA hanno espresso pareri contrari, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'articolo 33.

L'emendamento 33.1, sul quale il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA si sono espressi negativamente, posto ai voti, è respinto.

Sul 33.0.1, dopo il parere contrario del RELATORE, il senatore VEGAS annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, sottolineando l'opportunità di introdurre per le società miste ivi menzionate un regime di neutralità fiscale in una fase transitoria, onde evitare un aggravio fiscale che ricadrebbe sui consumatori e sugli enti locali.

Dopo che anche il sottosegretario GIARDA si è detto contrario, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'articolo 34.

Previ pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 34.1, 34.2, 34.3, 34.5, 34.6, 34.7 e 34.8.

Il RELATORE invita al ritiro del 34.9, che affronta un argomento già considerato nell'emendamento governativo all'articolo 1.

Non avendo il senatore VEGAS accolto l'invito, l'emendamento viene posto ai voti, risultando non approvato.

Si passa all'articolo 35.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 35.1: esso intende evitare abusi e spese incontrollate nell'applicazione di una norma di per sé condivisibile.

Dopo che il RELATORE, dichiarando la questione non infondata, ha espresso parere contrario con riserva di riesaminare la questione in Assemblea e il sottosegretario GIARDA si è associato al Relatore, l'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Successivamente, dopo che il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA hanno espresso parere contrario, con separate votazioni, la Commissione non accoglie gli emendamenti 35.3, 35.38, 35.4, 35.5, 35.8, 35.9, 35.11 (dopo che il senatore TAROLLI non ha accolto l'invito del RELATORE al ritiro), 35.12, 35.13, 35.14, 35.15, 35.16 e 35.17.

Il RELATORE invita poi a ritirare il 35.18, che affronta una materia da esaminare organicamente nel quadro del disegno di legge sull'assistenza.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda sul rilievo della materia trattata, la quale peraltro è considerata nell'ambito di un organico disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati, per il quale la legge finanziaria predispone la copertura. Invita a sua volta al ritiro dell'emendamento.

Il senatore TAROLLI non accoglie l'invito, rilevando che l'emendamento non interferisce con il testo all'esame della Camera dei deputati e affronta il tema cruciale del sostegno alle famiglie che devono provvedere ad un anziano o ad un handicappato. La misura proposta – conclude – avrebbe anche effetti positivi sulla spesa pubblica e muove verso un essenziale obiettivo di solidarietà.

Dopo che la senatrice FUMAGALLI CARULLI ha annunciato voto favorevole, l'emendamento è posto ai voti, risultando non approvato.

Successivamente, dopo che il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA hanno espresso parere contrario, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 35.19, 35.20, 35.21, 35.22, 35.23 (sul quale il senatore CÒ annuncia il proprio voto favorevole, ricordando il contenuto dell'emendamento), 35.24 e 35.28. Accoglie invece – con il parere favorevole del RELATORE – il 35.26.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra poi l'emendamento 35.300, volto a prorogare anche nell'anno scolastico 2000-2001 le norme (attualmente limitate all'anno scolastico 1999-2000), concernenti la fornitura gratuita dei libri di testo.

Con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento è approvato.

Il 35.31, sul quale il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA si sono espressi negativamente, è respinto.

Si passa quindi agli emendamenti recanti articoli aggiuntivi.

Il RELATORE, sull'emendamento 35.0.5, segnala che esso affronta una questione di grandissimo rilievo sociale, con un approccio speculare rispetto al 35.18 del senatore Tarolli. È senz'altro urgente – concorda – introdurre misure di sostegno fiscale alle famiglie su cui grava l'onere di assistere persone anziane o non autosufficienti, ma occorre a tal fine un approccio organico e non parziale. Invita quindi al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario MACCIOTTA, a sua volta, dichiara che in una materia di tale rilievo occorre provvedere con una disciplina quadro, invitando quindi al ritiro. In caso contrario, il parere è negativo.

L'emendamento 35.0.5 viene posto ai voti, risultando non accolto.

Con separate votazioni, previ pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, sono quindi respinti gli emendamenti 35.0.6 e 35.0.27.

Il senatore TAROLLI illustra poi l'emendamento 35.0.1 che, in relazione alla manovra fiscale del Governo a favore delle famiglie, intende attribuire ad essa carattere di generalità, indirizzandosi ad una più ampia fascia di nuclei familiari. L'emendamento, inoltre, non grava su altri comparti pubblici.

Il relatore GIARETTA esprime parere contrario, riservandosi di motivare tale parere più ampiamente, se necessario, in Assemblea, in relazione anche alle modalità tecniche di copertura.

Concorda il sottosegretario MACCIOTTA.

L'emendamento 35.0.1 quindi è posto ai voti, risultando non approvato.

Con successive, distinte votazioni, previ pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione respinge gli emendamenti 35.0.42, 35.0.55, 35.0.54, 35.0.44, 35.0.24, 35.0.25, 35.0.26, 35.0.30, 35.0.23, 35.0.22 e (dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, il quale segnala come l'emendamento intervenga sull'annosa questione del cumulo fra pensioni e redditi del lavoro, mirando a far emergere attività oggi svolte in «nero», con beneficio dell'erario) 35.0.35.

L'emendamento 35.0.56 è dichiarato improponibile.

Sul 35.0.36 (già dichiarato parzialmente inammissibile), il RELATORE si dice contrario; anche il sottosegretario MACCIOTTA è contrario, rilevando la connessione con misure già in atto per agevolare le assunzioni.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi votato per la parte ammissibile e respinto.

Con successive votazioni, dopo che il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA si sono espressi negativamente, la Commissione respinge poi gli emendamenti 35.0.37, 35.0.38 e 35.0.39 (sul quale il senatore VEGAS dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, segnalando l'opportunità di una detrazione per i figli conviventi anche non minori).

Il senatore VEGAS illustra poi l'emendamento 35.0.41 che – consentendo di svolgere attività lavorative di carattere minore in regime di esenzione dall'IRPEF, intende incrementare l'occupazione e l'attività economica.

Previ pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Sono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 35.0.43 e 35.0.47, sui quali il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA si erano espressi negativamente.

Il senatore AZZOLLINI illustra l'emendamento 35.0.48, mirante a ridurre l'aliquota IVA per le forniture di gas e telefono, settori nei quali si sono avuti forti aumenti tariffari.

Il relatore GIARETTA, nel dirsi contrario, rileva che l'introduzione della concorrenza anche nel settore del gas porterà gli stessi benefici tariffari già realizzati nella telefonia.

Il sottosegretario MACCIOTTA, contrario a sua volta, rileva che la tassazione dei due settori è analoga a quella vigente in altri paesi europei; ciò che è nettamente più alto è il prezzo industriale.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 35.0.48 è respinto.

È altresì respinto l'emendamento 35.0.49, sul quale il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA si sono detti contrari.

Sull'emendamento 35.0.50 (su cui il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA si sono espressi negativamente) interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore AZZOLLINI, sottolineando l'obiettivo di introdurre una aliquota più favorevole alla tassazione dei capitali freschi che affluiscono alle piccole e medie imprese non quotate in Borsa, attualmente discriminate in modo irragionevole rispetto a quelle quotate.

Posto ai voti, l'emendamento non è accolto.

Il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA si dicono quindi contrari agli emendamenti 35.0.51 (la cui ammissibilità viene messa in dubbio dal senatore FERRANTE) e 35.0.57 che, posti separatamente ai voti, risultano non approvati.

Il sottosegretario MACCIOTTA propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 36.

La Commissione concorda.

Non essendovi emendamenti all'articolo 37, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 38.1, 38.2, 38.4, 38.0.2, 38.0.8, 38.0.4 e 38.0.7. Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 39.0.3, limitatamente alle parti non dichiarate inammissibili per difetto di copertura, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 40, il presidente COVIELLO propone di chiudere la seduta e, conseguentemente, di anticipare alle ore 20 la seduta notturna già convocata per le ore 21.

La Commissione consente.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente COVIELLO dispone, in conformità con quanto testè convenuto, che la seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 21, sia anticipata alle ore 20.

La seduta termina alle ore 17,35.

223ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e Vita, per la difesa Guerrini, per i lavori pubblici Mattioli, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda, Macciotta e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 20,25.

IN SEDE REFERENTE

(4237) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(4236) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Si riprende con l'esame degli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute.

Il relatore GIARETTA illustra l'emendamento 3.1500 che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo la Commissione respinge l'emendamento 5.37 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di martedì 26 ottobre).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO formulano, invece, un parere favorevole all'emendamento 5.4 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di martedì 26 ottobre) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'emendamento 5.39, che il senatore FIGURELLI dichiara di sottoscrivere. Il RELATORE formula parere contrario su tale emendamento, rilevando le difficoltà interpretative cui metterebbe capo la disposizione in esame, stante la difficoltà di individuare gli immobili suscettibili di utilizzazione agricola.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha formulato un parere conforme a quello del relatore, l'emendamento 5.39 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di martedì 26 ottobre) è respinto dalla Commissione, che approva invece, con distinta votazione, l'emendamento 5.5 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di martedì 26 ottobre) previa formulazione di un parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Il relatore GIARETTA formula un parere contrario sull'emendamento 7.0.6, (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di mercoledì 27 ottobre) pur dando atto del rilievo della materia cui questo si riferisce. Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha dichiarato di conformarsi al parere espresso dal relatore, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 18 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi) .

Il RELATORE fa propri e, quindi, ritira gli emendamenti 18.24 e 18.25 che recano previsioni a suo avviso ricomprese in quelle recate dall'emendamento 18.29 del Governo, sul quale formula invece un parere favorevole. Per gli stessi motivi, il senatore FERRANTE fa propri e quindi ritira gli emendamenti 18.26 e 18.28.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 18.27 è respinto dalla Commissione.

Interviene quindi il senatore VEGAS che rileva l'estraneità all'oggetto proprio della legge finanziaria, come da ultimo definito dalla legge n. 208 del 1999, dell'emendamento 18.29. Si tratta infatti di una previsione di carattere ordinamentale, che non reca risparmi di spesa ma, anzi, può provocare un minor gettito fiscale. Rileva peraltro come molti altri emendamenti, per lo più presentati da senatori della maggioranza e dal Governo, siano stati ritenuti ammissibili pur recando deleghe, inter-

venti localistici di carattere ordinamentale. Al riguardo richiama l'attenzione del Presidente sull'opportunità di rivedere le sue valutazioni circa la ammissibilità degli emendamenti, che, a suo avviso, sono state ingiustamente discriminatorie a danno degli emendamenti presentati dall'opposizione.

A questo rilievo replica il presidente COVIELLO, il quale ricorda che gli emendamenti, cui ha fatto riferimento il senatore Vegas – e segnatamente l'emendamento 18.29 –, sono stati oggetto di un'attenta valutazione in ordine alla loro ammissibilità.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO la Commissione respinge il subemendamento 18.29/1, mentre approva, con il parere favorevole del RELATORE, il subemendamento 18.29/2.

Interviene quindi il senatore AZZOLLINI, che dichiara, a nome della sua parte politica, il voto contrario sull'emendamento 18.29, ribadendo i rilievi mossi dal senatore Vegas circa la discutibile ammissibilità del medesimo, stante il carattere ordinamentale delle previsioni in esso recate che dovrebbero essere più opportunamente esaminate dalla commissione competente per materia. Quanto al merito, si tratta di una misura discriminatoria, che danneggia le emittenti private nazionali, risolvendosi in un ingiustificato favore per la concessionaria pubblica dei servizi radiotelevisivi.

Posto ai voti, l'emendamento 18.29, come subemendato, è approvato dalla Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 18.30 è respinto dalla Commissione.

Il RELATORE formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 18.41, sul quale preannuncia invece il proprio voto contrario il senatore VEGAS che, pur condividendo il merito della proposta, la ritiene estranea all'oggetto proprio della legge finanziaria.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti agli articoli 21 e 32, (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana e pomeridiana di oggi) relativi alla questione dei mutui della Cassa depositi e prestiti. Al riguardo, il RELATORE ricorda che la Cassa ha deciso autonomamente, in questi giorni, una riduzione dei tassi dei mutui in essere. Ritenendo peraltro opportuno un intervento più incisivo, segnala che il Governo ha manifestato la volontà di affrontare la questione in occasione dell'esame in Assemblea. Formula quindi un parere contrario su tutti i citati emendamenti.

Il senatore AZZOLLINI preannuncia invece il proprio voto favorevole sull'emendamento 21.2, volto a riallineare il livello dei tassi dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti, a quello ordinariamente praticato dagli istituti di credito sul mercato. Lamenta quindi la disattenzione mostrata a suo avviso dal Governo sul tema.

Il senatore MORANDO, nel prendere positivamente atto delle dichiarazioni del relatore, che ha assicurato che il problema verrà adeguatamente affrontato nel corso dell'esame in Assemblea, ricorda che non si può significativamente incidere sul livello dei tassi dei mutui della Cassa depositi e prestiti senza gravare sul bilancio dello Stato. Apprezza quindi la riduzione autonomamente disposta dalla Cassa depositi e prestiti e auspica un successivo intervento del Governo che renda possibile la ulteriore riduzione del livello dei tassi.

Il sottosegretario GIARDA, nel confermare che la Cassa depositi e prestiti ha autonomamente deciso una riduzione dello 0,5 per cento dei tassi di tutti i mutui in essere a partire dal 1° gennaio 2000 (riduzione cui si fa fronte con una corrispondente riduzione del costo della raccolta del credito), assicura che è all'esame del Governo la proposta di una ulteriore riduzione dello 0,5 per cento del costo medio dei prestiti erogati dalla Cassa medesima agli enti locali.

Ribadita l'autonomia delle scelte della Cassa depositi e prestiti, ricorda quindi che quest'ultima, sui nuovi mutui, pratica condizioni assolutamente competitive con quelle di qualunque istituto di credito nazionale o internazionale. Ricorda invece la scarsa cautela con la quale amministrazioni locali hanno contratto mutui, sul mercato, nell'ultimo anno a condizioni che, nel tempo, si stanno rivelando gravose e sicuramente deteriori rispetto a quelle praticate dalla Cassa depositi e prestiti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono quindi respinti dalla Commissione, con distinte votazioni, gli emendamenti 21.2, 21.37, 21.7, 21.100, 21.101, 32.2, 32.1, 32.5, 32.6 e 32.9.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 22 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i presentatori al ritiro degli emendamenti 22.0.3 e 22.0.4, ricordando che la materia è oggetto di un'autonoma iniziativa legislativa attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali. Queste medesime ragioni, secondo il rappresentante del GOVERNO, motivano una proposta di stralcio dell'articolo 22.

Il senatore PIZZINATO, anche a nome del senatore Pasquini, accede a quest'invito e ritira gli emendamenti 22.0.3 e 22.0.4, rilevando peraltro che le previsioni da essi recate non sono ricomprese nel testo del disegno di legge n. 4014 attualmente all'esame della Commissione affari

costituzionali. Preannuncia quindi la presentazione di ordini del giorno al riguardo.

A questo intervento replica il rappresentante del GOVERNO, il quale ribadisce la piena disponibilità a valutare, nelle sedi opportune, le questioni da ultimo sollevate.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi).

Il RELATORE formula un parere contrario su tutti gli emendamenti, segnalando che la questione delle modalità della riduzione del personale scolastico sarà oggetto di un'apposita proposta emendativa di cui preannuncia la presentazione in occasione dell'esame in Assemblea. Dopo che anche il rappresentante del GOVERNO ha formulato un parere contrario sul complesso degli emendamenti, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12, con distinte votazioni, sono respinti dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 23 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi).

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 23.16.

Il relatore GIARETTA illustra quindi l'emendamento 23.1000 che, con il parere contrario del sottosegretario GIARDA, è approvato dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 36.2502 e 36.2503 che contengono previsioni oggetto di diversi emendamenti riferiti all'articolo 36, relativi alla realizzazione di importanti opere pubbliche.

Quanto alle proposte emendative relative agli interventi nelle zone colpite da gravi eventi naturali - e segnatamente quelle riguardanti le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche - auspica che il Governo, in occasione dell'esame in Assemblea, sappia recepire le istanze in queste contenute, trovando un'adeguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, segnala che, nel provvedimento collegato che avrà ad oggetto la materia degli appalti pubblici, sarà inserita una previsione volta a semplificare il procedimento di esecuzione di significative opere pubbliche realizzate a totale carico dei privati finanziatori. Quanto alle iniziative relative alle zone colpite da calamità naturali, si impegna a presentare, in occasione dell'esame in Assemblea, una formulazione che recepisca le istanze oggetto dei relativi emendamenti.

A quest'ultimo proposito prende la parola il senatore CAPONI che, ricordata l'efficienza con la quale si è affrontata l'emergenza nelle zone

dell'Umbria e delle Marche colpite dai recenti eventi sismici, auspica che anche nella fase della ricostruzione possa assistersi ad una analoga efficacia degli interventi dei pubblici poteri. Al riguardo, segnala la insufficienza delle risorse disponibili che dovrebbero essere adeguate secondo quanto proposto dall'emendamento presentato dal senatore Carpinelli. Prende comunque atto, con soddisfazione, dell'impegno da ultimo assunto dal rappresentante del Governo, preannunciando altresì la presentazione di un ordine del giorno.

Dichiara di condividere queste considerazioni il senatore FERRANTE che, rilevata la efficacia delle iniziative prese per far fronte all'emergenza nelle zone terremotate, segnala la necessità di stanziare adeguate risorse finanziarie per realizzare l'opera di ricostruzione.

Anche il senatore FIGURELLI mostra di apprezzare le dichiarazioni del sottosegretario Macciotta e segnala la opportunità di riconsiderare complessivamente le modalità dell'intervento nei territori colpiti da eventi sismici, alla luce della positiva esperienza realizzata in Umbria e nelle Marche.

A giudizio del senatore MANTICA il tenore della discussione sull'articolo 36 giustifica le critiche di quanti si opponevano all'inserimento delle norme a sostegno dello sviluppo nel disegno di legge finanziaria. Sarebbe quindi più opportuno sospendere tale tipo di discussione, anche in considerazione del fatto che se si affrontassero le singole misure, certamente la sola questione del terremoto nelle regioni Umbria e Marche dovrebbe prevalere su tutte.

Il senatore VEGAS ritira il subemendamento 36.1004/1 e prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo di inserire una specifica disposizione relativa alla finanza di progetto per il tratto autostradale Brescia-Milano in uno dei disegni di legge «fuori sessione» collegati alla manovra per il prossimo anno. Egli peraltro preannuncia il voto di astensione sugli emendamenti illustrati dal relatore, anche in considerazione del fatto che introducono disposizioni non ammissibili nel disegno di legge all'esame.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 36.50, 36.52, 36.35, 36.36, 36.41, 36.43, 36.59, 36.58.

Sull'emendamento 36.45 il RELATORE, pur esprimendo parere contrario, fa presente che in parte esso è ripreso nell'emendamento da lui precedentemente illustrato.

Dopo l'espressione del parere contrario del sottosegretario MACCIOTTA, posto ai voti, l'emendamento 36.45 è respinto.

L'emendamento 36.101 viene ritirato.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 36.9, 36.53 e 36.42.

Viene poi messo ai voti e respinto l'emendamento 36.16.

Il RELATORE ritira poi gli emendamenti 36.1004 e 36.1003.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 36.26, 36.40 e 36.72.

Dopo l'espressione del parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 36.65.

Dopo che il relatore GIARETTA ha espresso parere contrario sull'emendamento 36.70, auspicandone al contempo un ulteriore approfondimento da parte del Governo per l'esame in Assemblea, posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Con la medesima motivazione il RELATORE esprime parere contrario anche sull'emendamento 36.102 che, posto ai voti, viene respinto.

Sull'emendamento 36.2502 il sottosegretario MACCIOTTA propone al relatore una serie di modifiche, che il RELATORE accoglie.

Posto ai voti nel testo modificato, l'emendamento 36.2502 (nuovo testo) viene approvato.

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 36.2503.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 36.3, 36.4, 36.5, 36.33, 36.6, 36.32, 36.29, 36.24 e 36.47.

Sull'emendamento 36.48 il RELATORE, pur esprimendo parere contrario, auspica un ulteriore approfondimento da parte del Governo al fine di reperire le risorse necessarie a coprire i maggiori oneri.

Il senatore RIPAMONTI prende atto con soddisfazione della dichiarazione del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 36.48 viene respinto.

Il presidente COVIELLO pone ai voti quindi l'emendamento 18.101, precedentemente accantonato, che viene approvato, con riserva

di collocarlo come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 36 in sede di coordinamento.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA, con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 36.0.42, 36.0.37, 36.0.36 e 36.0.35.

Sull'emendamento 36.0.34, il sottosegretario MACCIOTTA invita i presentatori a ritirarlo, dichiarando peraltro la disponibilità del Governo a riesaminare per la discussione in Assemblea la questione della copertura delle ingenti spese in conto corrente derivanti dall'eventuale elevazione a 200 mila lire mensili dell'incremento delle pensioni sociali previsto dalla legge 448 del 1998.

Il senatore NAPOLI prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, sottolineando peraltro il grande valore di una azione di sostegno del reddito percepito dai pensionati civili e invalidi civili.

Posto ai voti, l'emendamento 36.0.34 è respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 36.0.33, 36.0.32, 36.0.31 (per la parte dichiarata ammissibile), 36.0.29, 36.0.28, 36.0.27, 36.0.26, 36.0.25, 36.0.24, 36.0.22 e 36.0.21, sui quali il RELATORE e il GOVERNO avevano espresso parere contrario.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore VEGAS raccomanda l'approvazione dell'emendamento 36.0.20, finalizzato a prevedere la deducibilità dell'ICI dalle imposte erariali sui redditi.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione respinge tale emendamento.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 36.0.19, 36.0.18, 36.0.17, 36.0.16, 36.0.15, 36.0.14, 36.0.13, 36.0.12, 36.0.11, 36.0.10 e 36.0.9.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore VEGAS raccomanda l'approvazione dell'emendamento 36.0.7, finalizzato ad eliminare le tasse automobilistiche, particolarmente gravose per i contribuenti meno abienti.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione respinge tale emendamento.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 36.0.6 e 36.0.5.

Dopo che il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA hanno espresso parere contrario, il senatore VEGAS raccomanda l'approvazione dell'emendamento 36.0.3, finalizzato a prevedere la deducibilità dall'imponibile IRAP delle spese di produzione del reddito ed in particolare delle spese per il personale e dei relativi oneri contributivi.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

La Commissione respinge poi anche l'emendamento 36.0.2, sul quale si erano pronunciati sfavorevolmente il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA.

Sull'emendamento 36.0.1 interviene il senatore FIGURELLI il quale fa presente che l'emendamento è condiviso da gran parte dei senatori componenti la Commissione d'inchiesta sulla mafia, in ragione delle negative conseguenze sul tessuto economico meridionale del fenomeno dell'usura. Il contrasto e la prevenzione di tale fenomeno acquista dunque il valore di un intervento a sostegno dell'economia e dello sviluppo e trova pertanto una opportuna collocazione nel disegno di legge in esame. Da ultimo, egli osserva che le risorse previste nell'emendamento consentono di superare l'ostacolo del mancato rifinanziamento della legge sull'usura per il 1999.

Il relatore GIARETTA, pur condividendo ampiamente il contenuto dell'emendamento, esprime parere contrario. Analogamente si esprime il sottosegretario MACCIOTTA.

Posto ai voti, l'emendamento 36.0.1 viene respinto.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha ritirato gli emendamenti 36.0.44, 36.0.43, 36.0.45 e 7.0.6 (precedentemente accantonato), la Commissione respinge l'emendamento 36.0.46, sul quale avevano espresso parere contrario il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA.

Sull'emendamento 36.0.1000 il sottosegretario MACCIOTTA ritiene preferibile una diversa formulazione, nel senso di ridurre ad un miliardo l'autorizzazione prevista di tre miliardi, e di far riferimento all'accantonamento del Ministero delle finanze invece che di quello del tesoro.

Il relatore GIARETTA condivide l'orientamento del Sottosegretario.

Il senatore VEGAS esprime forti perplessità sul contenuto del comma 1 dell'emendamento, che prevede di impegnare fondi iscritti in bilancio per il 1999, e quindi non ammissibile nel disegno di legge in esame. Peraltro egli sollecita la predisposizione di un testo più preciso e puntuale prima di prenderlo in esame.

Il relatore GIARETTA, prendendo atto dell'opportunità di approfondire alcune questioni affrontate negli emendamenti 36.0.1000 e 36.0.1001, ritira tali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4236**Art. 12.**

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura del relativo onere, si veda la copertura dell'emendamento 3.40.

12.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura del relativo onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

12.5

BEVILACQUA, MARRI, PACE, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. Con la legge finanziaria per l'anno 2002 e per gli anni seguenti saranno previsti gli stanziamenti occorrenti per la copertura finanziaria per l'attribuzione, entro il 2005, della maggiorazione retributiva di cui all'articolo 29, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 a tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, come previsto dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999».

12.3

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Sopprimere il comma 1 e sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono destinate lire 534 miliardi, in ragione d'anno, ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 499».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.068;
2001: -;
2002: ->.

12.4

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «non inferiore».

Conseguentemente, per la copertura del relativo onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

12.6

BEVILACQUA, MARRI, PACE, ASCIUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 1999», inserire le seguenti: «ad esclusione del personale di sostegno e mantenendo comunque il rapporto docenti-alunni stabilito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.»

12.8

BORTOLOTTO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «fermi restando» fino alla fine del comma.

12.16

PAGANO, BISCARDI, BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI SATRIANI, MASULLO, MELE

Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «Tale riduzione è disposta in modo da evitare la chiusura di scuole e istituti o la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica».

12.11

GUBERT

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, e fino alla completa realizzazione del nuovo ordinamento dell'istruzione, il personale docente in servizio nella scuola elementare e nella scuola secondaria di primo grado potrà essere utilizzato nella attività di tempo pieno e di tempo prolungato, con riferimento al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2000, in deroga ai limiti quantitativi posti dalle disposizioni legislative vigenti».

12.14

PAGANO, BRUNO GANERI, BISCARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 200 miliardi e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura dell'80 per cento dell'intero ammontare, il Fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, per la copertura del maggiore onere, stimato in lire 77 miliardi per il 2001 e 106 miliardi per il 2002, alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 116.000;
2002: - 106.000.

12.10

FUMAGALLI CARULLI

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Detto fondo, per la parte relativa alle scuole superiori, è destinato, per ogni anno, al personale degli istituti che, in ciascuna provincia, presentino un più favorevole rapporto tra gli studenti che hanno terminato il corso di studio e quelli che di essi hanno trovato occupazione».

12.1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «L'eventuale maggiore risparmio oltre i 534 miliardi di lire previsti in ragione d'anno, connesso ad una riduzione del personale di cui al comma 1, superiore all'1 per cento, sarà destinato all'incremento del fondo per l'incentivazione».

12.2

TONIOLLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis) Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata una spesa non superiore a lire 300 miliardi per l'anno 2000».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 18 sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» *con le seguenti:* «sono ridotti del 6 per cento».

12.13

BERGONZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, MANZI, MARCHETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) Al fine di evitare la chiusura di scuole o la soppressione di classi, le comunità montane sono autorizzate al mantenimento delle scuole e del personale mediante compartecipazioni finanziarie degli utenti e di altri enti locali interessati».

12.9

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) I proventi delle dimissioni o degli impieghi diversificati, da parte degli enti locali, di plessi scolastici o immobili destinati a scuole, già assistiti da finanziamenti dello Stato, sono destinati al miglioramento del servizio scolastico ed all'impiego di insegnanti di sostegno per gli alunni disabili o portatori di *handicap*».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

12.7 BEVILACQUA, MARRI, PACE, ASCIUTTI, BONATESTA, MANTICA,
MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BORNACIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta che disciplina la materia nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

12.15

DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme per incentivare il trasferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e per favorire la libertà di scelta dei lavoratori fra diversi fondi pensione)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto, che può rica-

dere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa e di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative, il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori".

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo; la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base collettiva".

3. Il comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di due anni con continuità degli apporti contributivi e della messa a disposizione del trattamento di fine rapporto. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possono creare nocumento agli iscritti ai fondi".

4. È abrogato l'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il Governo è delegato a emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a prevedere misure di coordinamento e armonizzazione con il trattamento, anche tributario, previsto dalla presente legge a salvaguardia delle quote di trattamento di fine rapporto già destinate ai fondi pensione».

12.0.1 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I docenti universitari con almeno cinque di anni incarico a contratto e con almeno trenta pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate e specializzate attinenti alla facoltà di provenienza, confermano il titolo di professore».

12.0.2 ASCIUTTI, BRUNI, BEVILACQUA, MARRI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, è sostituita dalla seguente:

“*e*) essere in possesso del diploma di perito industriale o di altro titolo dichiarato equipollente ai sensi della presente legge o delle disposizioni dell'ordinamento scolastico;”.

2. All'articolo 2 della citata legge n. 17 del 1990, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Il diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettriche, elettroniche e chimiche, conseguito presso un istituto professionale di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni, è equiparato a tutti gli effetti al diploma di perito industriale.

1-*ter*. Coloro i quali sono provvisti del diploma di maturità professionale di cui al comma 1-*bis* sono iscritti in una sezione speciale dell'albo dei periti industriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono regolate le modalità della iscrizione alla predetta sezione speciale nonché dell'esercizio professionale.”.

3. Il decreto di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 2 della citata legge n. 17 del 1990, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.0.3

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito alle dipendenze dello Stato e inquadrato nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, sia i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

4. Il trasferimento del predetto personale che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviene secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro

della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si procede alla riduzione dei trasferimenti statali a favore dell'ente locale, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentita l'ANCI».

12.0.4

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Per il personale di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, attualmente trattenuto in servizio presso i policlinici Universitari ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 luglio 1997 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Università» del 21 maggio 1996. Le università devono provvedere alle assunzioni improrogabilmente entro il 31 dicembre 2000 a tempo indeterminato previo giudizio di idoneità.

2. La prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, deve essere comunque disposta con effetto dall'inizio dell'anno accademico 1999-2000».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 36.000;
2001: - 27.000;
2002: - 18.000».

12.0.5

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito alle dipen-

denze dello Stato e inquadrato nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, sia i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

4. Il trasferimento del predetto personale, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviene secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si procede alla riduzione dei trasferimenti statali a favore dell'ente locale, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentita l'ANCI».

12.0.6

FIRRARELLO, MUNDI, NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I provvedimenti di inquadramento nel Ruolo ispettivo del personale direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dall'amministrazione entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988, sono da considerare legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data del medesimo decreto».

12.0.7

MELUZZI

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può

essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, quali che siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

13.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le indennità previste al comma 3 dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono rideterminate in misura di lire 584.000 lorde mensili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 169;
2001: - 147,875;
2002: - 84,5.

13.2

PETTINATO

Art. 14.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«tenuto conto di quanto già corrisposto all'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, e del relativo decreto ministeriale 11 settembre 1998».

14.1

GUBERT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i professori di ruolo e per i professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e succes-

sive modificazioni, il servizio prestato in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, deve intendersi riconosciuto a domanda, per il periodo corrispondente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, in analogia ad istituti contrattuali già in essere per le altre categorie del comparto».

Conseguentemente, incrementare la percentuale di cui all'articolo 18, comma 4, in maniera tale che assicurino un risparmio netto non inferiore a lire 50 miliardi.

14.2

MANIERI, MARINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al comma 124 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i bandi per posti di ricercatore, professore associato e di professore ordinario destinati a personale docente in lingua straniera, le facoltà degli atenei di cui al comma 120 possono scegliere i componenti della commissione per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti 1, 2 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, rispettivamente tra professori e ricercatori di ruolo in possesso delle necessarie conoscenze linguistiche, eletti dalla corrispondente fascia di professori e ricercatori di ruolo o, in difetto, tra professori e ricercatori che rivestano analoghe qualifiche a quelle anzidette presso università straniere».

14.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. È legittimamente conseguita l'idoneità, di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi, per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessa dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati o inquadrabili dalle università senza aggravio di spesa».

14.0.1

LOMBARDI SATRIANI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione nel settore della difesa del suolo).

1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico,

è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, presso il Ministero dell'ambiente, il "Fondo nazionale per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo".

2. Il Fondo sarà alimentato con un'aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate, ogni anno, all'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. A valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo, il Ministero dell'ambiente predispose d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, un piano pluriennale approvato dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni».

14.0.2

VELTRI, FERRANTE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Le scuole di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera, attivate ai sensi delle leggi 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, 17 febbraio 1992, n. 204 e 14 gennaio 1999, n. 4, rilasciano un titolo avente valore legale a tutti gli effetti di legge».

14.0.3

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Il Presidente...» fino a: «27 dicembre 1997, n. 449», con le seguenti: «Il Governo è impegnato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a presentare al Parlamento un disegno di legge recante».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

15.3 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 15.4, sopprimere le parole: «anche con il supporto dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi e».

15.4/1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 15.4, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Sono comunque escluse dalla applicazione del presente comma le Forze armate e le Forze di polizia».

15.4/2 PALOMBO, PELLICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare» con le seguenti: «anche con il supporto dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi e dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare».

Al comma 3, dopo le parole: «dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1» aggiungere le seguenti: «e dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi».

15.4 IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «a ridurre gradualmente» fino a: «2001 e 2002, l'ammontare dei», con le altre: «all'uso razionale del totale dei».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.5 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «utilizzati dalle» con le seguenti: «utilizzati dall'insieme delle».

15.6 GUBERT

All'emendamento 15.7, prima della parola: «promuovendo», inserire le seguenti: «, salvo che per le Forze armate e le Forze di polizia.».

15.7/1

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «promuovendo, essenzialmente, il riaccorpamento di uffici distaccati per indisponibilità di spazi, e la razionalizzazione del lavoro di uffici dotati di mezzi informatici.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

15.7 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, FLORINO, MULAS, PONTONE, TURINI, DEMASI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sostituire le parole da: «rinegoziano» fino a: «in essere», con le altre: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedono di poter rinegoziare i contratti di affitto attualmente in essere.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.10

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 15.13, inserire all'inizio il seguente periodo: «Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che per le Forze armate e le Forze di polizia"».

15.13/1

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esenti da costo d'uso le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

15.13

PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI,
D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il locatore può usufruire delle agevolazioni fiscali previste all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, solo qualora nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della medesima legge sia stato depositato un unico accordo definito in sede locale nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 431 del 1998. Qualora si sia in presenza di più accordi si applica quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 431 del 1998.

15.14

DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO,
RIPAMONTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il locatore può usufruire delle agevolazioni fiscali previste all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, solo qualora nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della medesima legge sia stato depositato un unico accordo definito in sede locale nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 431 del 1998. Qualora si sia in presenza di più accordi si applica quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 431 del 1998.

15.15

BORTOLOTTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro delle finanze predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per l'utilizzazione di immobili di proprietà pubblica attualmente disponibili, eventualmente realizzando permuta tra diverse amministrazioni, al fine di contenere la spesa per fitti passivi nella misura di lire 20 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 100 miliardi per l'anno 2002».

15.16

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda l'importo pari alla spesa sostenuta per il pagamento dell'attività di intermediazione quando quest'ultima è volta all'acquisto della prima casa.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2000».

Conseguentemente, all'articolo 7, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

15.0.1

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

Art. 16.

Al comma 1, dopo le parole: «del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,».

16.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «per l'energia elettrica» aggiungere le seguenti: «i telefoni».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

16.2 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, dopo le parole: «dei consorzi» aggiungere le seguenti: «anche con la partecipazione di enti pubblici economici e d'imprese».

16.3 DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Nell'ambito delle somme di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 2.000 milioni di lire sono destinati:

a) alla definizione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;

b) al coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;

c) allo studio della riorganizzazione delle strutture operative di livello nazionale per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarle alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all'accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998 nonchè alle necessità di monitoraggio delle trasformazioni territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

16.0.1 VELTRI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

17.1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

17.2

FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

17.3 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere i commi 1 e 2.

17.4

MUNDI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi di società specializzate, stabilisce parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di forniture da parte delle amministrazioni pubbliche».

17.5

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche avvalendosi di società specializzate».

17.6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «società specializzate» inserire le seguenti: «selezionate con procedura ad evidenza pubblica».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

17.7 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

17.8

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

17.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 17.10, sostituire le parole: «non è richiesto» con le seguenti: «è richiesto».

17.10/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica l'articolo 4 della stessa legge n. 20 del 1994».

17.10

IL GOVERNO

All'articolo 17, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

1-bis. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica l'articolo 4 della stessa legge».

17.10 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «sono tenute ad» con la seguente: «possono».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

17.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero devono» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

17.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sostituire le parole da: «verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 2, richiedendo» con le altre: «possono richiedere».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

17.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere le parole: «in termini di riduzione di spese».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

17.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Art. 18.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e di quelle previste dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

18.1 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI,
D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

18.2 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 4, sostituire le seguenti parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le seguenti: «sono ridotti del 6 per cento».

18.4

MARINO, ALBERTINI

Al comma 4, dopo le parole: «5 per cento» inserire le altre: «, ad eccezione di quelle relative al Ministero della difesa, che vengono ridotti del 25 per cento,».

18.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, dopo le parole: «accordi internazionali», inserire le seguenti: «alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado,».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:
2000: - 40.000.

18.100

PAGANO, BISCARDI, BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI SATRIANI, MASULLO, MELE

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e di quelli iscritti nello Stato di previsione del Ministero della difesa».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

18.5

PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sopprimere il comma 5.

18.6

MARINO, ALBERTINI, MANZI

Sopprimere il comma 5.

18.7

SEMENZATO, SALVATO, RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sopprimere il comma 5.

18.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

18.10 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 5.

18.11 DOLAZZA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

18.14 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere il comma 6.

18.15 MUNDI

Sopprimere il comma 6.

18.16 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

All'emendamento 18.18, dopo le parole: «di quelli aventi ad oggetto» inserire le seguenti: «i beni culturali e i».

18.18/1 PASSIGLI

All'emendamento 18.18, sostituire le parole da: «prodotti alimentari» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «i beni culturali».

18.18/2 PASSIGLI

Al comma 6, dopo le parole: «delle amministrazioni statali» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelli aventi ad oggetto prodotti alimentari e servizi di ristorazione comunque prestati».

18.18 GAMBINI, PASQUINI, POLIDORO

Al comma 6, sostituire le parole: «nel triennio 2000-2002», con le seguenti: «nel quadriennio 1999-2002».

18.19

MINARDO

Al comma 6, dopo le parole: «essere rinnovati» inserire le seguenti: «per una sola volta e».

18.17

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico».

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

18.39

NAPOLI Roberto, MUNDI

Al comma 6, dopo le parole: «il rimanente contenuto del contratto» aggiungere le seguenti: «e, nel caso di forniture di servizi, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e la copertura degli oneri previdenziali e relativi all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro».

18.12

MARINO, ALBERTINI, MANZI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2001. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998 sono determinate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 41. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti, i cui termini di emanazione sono differiti al 1° ottobre 2000, sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998».

18.21

FALOMI

Al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000» con le seguenti: «al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2000»; al secondo periodo, sostituire le parole: «per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000» con le seguenti: «per l'anno 2000», ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I giornali e i periodici di cui alla lettera b) dell'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, sono ammessi a condizione che non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento di quella dell'intero stampato e che i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso, diretto o indiretto mediante il pagamento di una quota associativa dai destinatari per una percentuale superiore al 20 per cento del totale degli abbonamenti. Dal contributo sono esclusi i giornali di pubblicità; la promozione delle vendite di beni o servizi; di vendita per corrispondenza; di cataloghi; quelli a carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli contenenti gadget non costituenti prodotti editoriali, nonché i giornali pornografici».

18.22 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «al 1° luglio 2000 al 1° aprile 2000» con le seguenti: «al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2000»; nonchè, allo stesso comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «Hanno diritto a fruire dei rimorsi previsti per la finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 41, comma 1, della predetta legge n. 448 del 1998 i seguenti soggetti:

a) organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni non governative e le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;*
- 2) assistenza sanitaria;*
- 3) beneficenza;*
- 4) istruzione;*
- 5) formazione;*
- 6) sport dilettantistico;*

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi compresi le biblioteche ed i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) tutela e protezione degli animali;

10) promozione della cultura e dell'arte;

11) tutela dei diritti civili;

12) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgano direttamente.

18.20 MANCONI, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000» con le seguenti: «al 1° gennaio 2001 e al 1° luglio 2000»; al secondo periodo, sostituire le parole da: «in lire 350 miliardi» sino a «di cui alla citata lettera c)» con le seguenti: «in lire 530 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 70 miliardi per le finalità di cui alla lettera c); per l'anno 2002 le autorizzazioni di spesa sono determinate rispettivamente in lire 450 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 50 miliardi per le finalità di cui alla lettera c)»; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto, in particolare, delle finalità delle pubblicazioni e dei costi della loro spedizione».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

18.13 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI, BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000» con le seguenti: «al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2000»; al secondo periodo, sostituire le parole: «per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000» con le seguenti: «per l'anno 2000», nonché sostituire le parole: «195 miliardi» con le seguenti: «399 miliardi» e le parole: «45 miliardi» con le seguenti: «99 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 16.000.

18.23 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione è attribuito per il 99 per cento alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. A decorrere dall'anno 2000 la parte residua incrementa il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso».

18.24

DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione è attribuito nella misura di lire 187 miliardi annue, all'emittenza televisiva locale. Detta somma è erogata, entro il 30 giugno di ogni anno, in base al regolamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con la riserva del 50 per cento in favore delle emittenti televisive locali aventi sede e diffusione del segnale per almeno il 70 per cento nelle aree depresse. La parte restante del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso».

18.25

DI PIETRO, OCCHIPINTI, PAPINI, CAMO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito nella misura di lire 187 miliardi annue, all'emittenza televisiva locale. Detta somma è erogata, entro il 30 giugno di ogni anno, in base al regolamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con la riserva del 50 per cento in favore delle emittenti televisive locali aventi sede e diffusione del segnale per almeno il 70 per cento nelle aree depresse. La parte restante del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso».

18.26

ERROI, FOLLIERI, BATTAFARANO, MANIERI, PAPPALARDO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante alla Accademia di Santa Cecilia e di una quota pari al 6,97 per cento destinata alla attuazione del piano di interventi e di incentivi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422».

18.28

FALOMI

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di una ulteriore quota dello 0,1 per cento da destinare a servizi informativi trasmessi a mezzo emittenti radiofoniche e televisive comunitarie private».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

18.27 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO

All'emendamento 18.29, sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

«9-bis. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta al pagamento di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato». *Inoltre, al capoverso 9-ter secondo periodo, sostituire le parole da:* «i soggetti che» *fino a:* «sono tenuti» *con le altre:* «la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta»; *e sopprimere le parole:* «Conseguentemente è soppresso il contributo di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

18.29/1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 18.29, al capoverso 9-ter, sostituire le parole da: «Le maggiori entrate» *fino a:* «legge 27 ottobre 1993, n. 422» *con le seguenti:* «Le maggiori entrate derivanti dai nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione rispetto a quelle accertate per il 1999 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Inoltre, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «All'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001” sono soppresse».

18.29/2

IL GOVERNO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. I Titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato, se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire 140 milioni, se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di 30 milioni, se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire 20 milioni, se emittente radiofonica locale.

9-ter. Il canone è versato entro il 31 ottobre di ogni anno sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente, tenendo conto anche dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il predetto canone sulla base del fatturato conseguito nel 1999. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le maggiori entrate accertate per l'anno 2000 rispetto a quelle accertate per il 1999 derivanti dai nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sono destinate all'attuazione del piano di interventi e di incentivi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.».

Conseguentemente, è soppresso il contributo di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 448.

18.29

IL GOVERNO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato.

18.30

OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 10, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1993, n. 236», inserire le seguenti: «dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1998, n. 95».

18.31

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le terapie anticoncezionali, dell'osteoporosi e della menopausa sono totalmente a carico dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 11.

18.32

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le terapie delle allergie per pazienti di età fino a 18 anni sono totalmente a carico dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 11.

18.33

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensione di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, non si fa luogo al recupero dell'indebito, salvo nei casi in cui sia accertato il dolo da parte dell'interessato. Ai fini di detto accertamento, l'omissione di denuncia non costituisce reato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti di recupero in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente sopprimere il comma 11 dell'articolo 18.

18.130 (già 8.1)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 11.

18.34

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «definisce un programma», inserire la seguente: «nazionale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

18.36 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO

Al comma 11, sopprimere le parole: «con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

18.35 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: “comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali” e le parole: “, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo” sono soppresse».

18.41 IL GOVERNO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. - *I.* Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i comandanti degli alti comandi di cui al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree, nonchè gli ufficiali generali ed i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma di propria competenza, con facoltà di modificarne la destinazione in caso di necessità e l'obbligo di rendicontazione. La predetta facoltà non può essere esercitata per finanziare programmi di acquisizione di materiali d'armamento”».

18.37 DOLAZZA, MORO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, come sostituito dall'arti-

colo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

“I premi derivanti da operazioni e concorsi a premio, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da quelli derivanti da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 25 per cento, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei premi derivanti da operazioni a premio rivolte ai consumatori finali. A tale ritenuta sono soggetti anche i premi delle operazioni a premio rivolte ai dipendenti della promotrice, se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera il valore di lire 5.000.000. Se tale valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente del soggetto percettore. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta”».

18.38 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
NAVA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, utile ai soli fini pensionistici e dell’anzianità contributiva, beneficio già riconosciuto, ai fini del diritto alla pensione, ai lavoratori privi della vista, dall’articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, è esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381. Conseguentemente il Ministero delle finanze è autorizzato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad elevare l’imposta di base sugli alcolici fino a concorrenza dell’importo dell’onere derivante dal presente comma».

18.39 NAPOLI Roberto, MUNDI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è anticipato all’esercizio finanziario 2001. Per gli stessi fini di cui alla predetta norma, la giacenza di cassa consentita alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché alle istituzioni educative, è determinata nella misura massima del 60 per cento dell’importo annuo dei pagamenti autorizzati ai sensi del comma 2 del medesimo

articolo. Nella quantificazione del limite di giacenza di cassa di cui al presente comma rilevano unicamente le somme derivanti da finanziamenti e contributi provenienti direttamente dal bilancio dello Stato e destinate a coprire le spese di funzionamento.

11-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2000, la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa almeno al 60 per cento delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni educative. Il Ministro della pubblica istruzione, con uno o più decreti emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua i provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche destinatari della sperimentazione. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la disposizione di cui al primo periodo si applica indistintamente a tutte le scuole di ogni ordine e grado ed alle istituzioni educative».

18.40

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per migliorare la qualità e l'efficienza delle soprintendenze aventi competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, anche ai fini della loro trasformazione in soprintendente autonome in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000;

2001: - 2.000;

2002: - 2.000.

18.42

PAROLA, PACE,

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2000";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175"».

18.43

IL GOVERNO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, le parole: "da ripartire in dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da ripartire in dodici anni" e conseguentemente all'articolo 3, comma 1, della stessa legge n. 354 del 1998, le parole: "da ripartire in dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "da ripartire in dodici anni"».

18.44

VEDOVATO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziari e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo, con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro».

18.45

MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, MANZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 3 agosto 1998, n. 288, le parole: "dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "della durata complessiva dell'intrattenimento nell'esercizio"».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: «È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi» con le seguenti: «È autorizzata la spesa di lire 998 miliardi».

18.46

MAZZUCA POGGIOLINI

All'articolo 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) per "aree depresse" quelle individuate dalla Commissione delle comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo accordo con la Commissione, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo;».

11-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il riferimento, contenuto in disposizioni di legge e di regolamento, ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche alle regioni Abruzzo e Molise.

11-quater. Con la stessa decorrenza di cui al comma 11-ter e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

a) il riferimento ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

b) il riferimento ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2.».

18.47

IL GOVERNO

All'articolo 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) per ‘aree depresse’, a decorrere dal gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonché, ferme restando le limitazioni pre-

viste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo; a decorrere dal medesimo 1° gennaio 2000 il richiamo, contenuto in disposizioni di legge e di regolamento, ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche alle regioni Abruzzo e Molise.

11-ter. Con la stessa decorrenza e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

a) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

b) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2».

18.47 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al fine di ulteriore sostegno alla produttività del Servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, il fondo di cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene ulteriormente incrementato del 10 per cento. Le risorse economiche reperite attraverso l'incremento confluiranno nel Fondo unico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale istituito con l'articolo 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 del Comparto Ministeri in data 16 febbraio 1999».

18.48

PIZZINATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. I termini di decorrenza del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono fissati al 1° gennaio 2001».

18.49

BIANCO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie».

Conseguentemente all'articolo 7, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

18.104

NAPOLI Roberto, MUNDI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziari e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. All'onere relativo si provvede utilizzando quota parte degli importi di cui alla Tabella A, comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, alla voce Ministero delle finanze».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le seguenti: «sono ridotti del 6 per cento».

18.103

MARINO, ALBERTINI, CAPONI, BERGONZI, MARCHETTI, MANZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli importi mensili della maggiorazione sociale dei pensionati ultra sessantacinquenni al minimo, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono elevati di lire 150.000 mensili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 270.000;
2001: - 270.000;
2002: - 270.000.

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 18 sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le altre. «sono ridotti del 6 per cento».

18.102 MANZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, BERGONZI, MARCHETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000».

18.101

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Riordinamento di indennità militare)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito delle attività di prevenzione degli atti di "nonnismo", le Forze armate sono autorizzate ad assegnare specifici compiti di governo e controllo del personale ed una aliquota pari al 5 per cento degli Ufficiali e Sottufficiali destinati presso le caserme e gli istituti di formazione. A detto personale viene corrisposta una indennità supplementare giornaliera nella misura e con le modalità determinate ai sensi del comma 3.

2. Con la stessa decorrenza indicata dal comma 1, al personale militare imbarcato su unità della Marina militare, quando in servizio di navigazione, è attribuita una indennità speciale giornaliera di navigazione, per un tetto medio individuale di novanta giorni all'anno, nella misura e con le modalità determinate ai sensi del comma 3.

3. Gli importi e le modalità di corresponsione delle indennità di cui ai commi 1 e 2 sono definite con apposito decreto dei Ministri della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al personale beneficiario delle predette indennità non si applicano le norme della legge 8 agosto 1990, n. 231, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 4, modificare la percentuale di riduzione delle spese classificate «Consumi intermedi» dal «5 per cento» al «6 per cento».

18.01 CIMMINO, FIRRARELLO, CIRAMI, MISSERVILLE, CORTELLONI, DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 10, comma 5-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "anche qualora la notifica intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse».

18.0.3 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
NAVA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La domanda di cui all'articolo 39, comma 10-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notifica del provvedimento di diniego, se successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventuali interessi sulle somme dovute a titolo di oblazione e di anticipazione degli oneri concessori vanno calcolati a decorrere dalla data della richiesta di rideterminazione».

18.0.4 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
NAVA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità, con decorrenza dalla data di accertamento di cui all'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le minori spese sostenute dal Tesoro per il servizio interessi sul debito pubblico misurate in relazione al bilancio preventivo per il 1999 sono accantonate per il triennio 2000-2002 in un apposito fondo istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo viene destinato:

a) a compensare i minori introiti derivanti dalla deducibilità fino ad un tetto massimo del 30 per cento dell'IRAP dalle imposte sui redditi e tenuto conto dell'obiettivo di cui alla lettera b);

b) a compensare le minori entrate derivanti dalla soppressione degli oneri sociali impropri gravanti sul costo del lavoro nella misura massima dell'1,2 per cento.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, l'attuazione della presente disposizione».

18.0.5 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Tra le cessioni di satellite ad organi dello stato previste dall'articolo 8-bis, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, debbono intendersi comprese le cessioni degli impianti di ricerca realizzati dal Centro italiano ricerche aerospaziali in attuazione del Piano spaziale nazionale approvato dal CNR e finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

18.0.6 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
NAVA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,” sono soppresse;

b) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) al comma 7, lettera b), le parole: “La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.” sono soppresse;

d) i commi 8, 9 e 10 sono abrogati».

18.0.7 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 10, quinto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente, tra l'altro, il contributo obbligatorio pari allo 0,6 per mille del gettito dell'ICI a favore del consorzio gestore dell'anagrafe dei contribuenti ICI e a carico dei soggetti è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta contribuzione non si applica nella ipotesi di riscossione svolta in proprio dall'ente locale"».

18.0.8 MUNDI, NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, LAURIA
Baldassare

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

"9. Agli effetti del comma 8:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti;

b) sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera *a)*, numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi».

18.0.9 MUNDI, NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, LAURIA
Baldassare

Art. 19.

Sopprimere il comma 4.

19.11

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le relative variazioni, fino a concorrenza dell'onere.

19.27

MORO, MANARA

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Le spese relative alle prestazioni libero professionali erogate in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono a totale carico dell'utente».

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono destinate, in misura non superiore a 150 miliardi di lire, al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, per la rimanente parte, per interventi strutturali al fine di rendere effettivamente realizzabile l'opzione professionale da parte degli operatori».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

19.31

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

19.12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

19.13

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, sostituire le parole: «del 50 per cento» con le seguenti: «del 25 per cento».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

19.36

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

19.14

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le relative variazioni, fino a concorrenza dell'onere.

19.28

MORO, MANARA

Al comma 5, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

19.16

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

19.15

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, sostituire le parole: «del 25 per cento» con le seguenti: «del 10 per cento».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

19.37

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, nella tabella A, accantonamenti di segno positivo, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;
2001: - 30.000;
2002: - 20.000.

19.35

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all'azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa».

19.19

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

19.38

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

19.18

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI

Al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

19.17

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI

Al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le relative variazioni, fino a concorrenza dell'onere.

19.29

MORO, MANARA

Al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, alla tabella A, accantonamenti di segno positivo, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;

2001: - 15.000;

2002: - 10.000.

19.34

FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere il comma 7.

19.23

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA, VEGAS, AZZOLLINI

Al comma 7, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le relative variazioni, fino a concorrenza dell'onere.

19.30

MORO, MANARA

Al comma 7, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

19.21

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 7, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

19.20

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

*«7-bis. È data facoltà alle aziende, in funzione di una riduzione delle liste di attesa e dei singoli bilanci aziendali, di consentire ai medici che hanno optato per l'esclusività di rapporto di svolgere l'attività libero professionale *intra moenia* ambulatoriale e domiciliare, in nome e per conto dell'azienda, su tutto il territorio nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro, al di fuori delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, dotati di bollettario e ricettario regolarmente seriatati dall'azienda da cui dipendono e sotto il controllo dell'azienda stessa. Deve essere prevista la possibilità di detrarre le spese inerenti la conduzione dello studio privato».*

19.42

BRIENZA, TAROLLI

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le relative variazioni, fino a concorrenza dell'onere.

19.26

MORO, MANARA

Al comma 8, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

19.39

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 10.

19.22

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le relative variazioni, fino a concorrenza dell'onere.

19.25

MORO, MANARA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Alla legge 22 maggio 1978, n. 217, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis. – 1. Qualora le prestazioni di cui all'articolo 8 siano effettuate nell'ambito di una azienda sanitaria locale (ASL), i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 8 possono essere presentati dall'interessato all'ASL competente nel rispetto dei termini previsti. L'ASL, verificata la conformità ai requisiti, provvede a darne comunicazione al Ministero della sanità».

19.44

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 sono destinate in misura non superiore a 150 miliardi di lire prioritariamente alla messa a norma o alla nuova costruzione di reparti di rianimazione o terapia intensiva delle aziende ospedaliere situate nelle regioni più svantaggiate; successivamente, le economie residue sono destinate al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

19.24

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate in misura non superiore a 100 miliardi di lire al fondo per l'esclusività dei dirigenti; ciò che resta viene destinato ad effettuare la sperimentazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ad iniziare dalle malattie cardiovascolari e tumorali».

19.40

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità è tenuto a predisporre una relazione che attesti la situazione dell'attività libero professionale dei medici nelle strutture pubbliche».

19.3

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 12.

19.33

MORO, MANARA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. È autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001, prioritariamente per la messa a norma dei reparti di emergenza-urgenza o per la sostituzione delle apparecchiature di alta tecnologia delle aziende ospedaliere e, successivamente, per potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

19.2

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 13.

19.5

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 13, sostituire le parole: «750 miliardi» con le seguenti: «300 miliardi».

19.6

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 13, sostituire le parole: «750 miliardi» con le seguenti: «400 miliardi».

19.7

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 13, sostituire le parole: «750 miliardi» con le seguenti: «600 miliardi».

19.8

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 14.

19.9

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI

Al comma 14, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento».

19.32

MORO, MANARA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6"».

19.1

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. I primari in servizio di ruolo che non abbiano optato per il contratto individuale quinquennale sono esclusi dall'obbligo di opzione per il rapporto esclusivo».

19.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le norme di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli Venezia-Giulia».

19.41

DONDEYNAZ, TAROLLI, MORO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dal seguente:

“1) assicurare la parità di trattamento fiscale tra tutti i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, sia pubblici che privati”».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 3.57.

19.10

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni e nelle province autonome nelle quali il finanziamento dell'assistenza sanitaria avviene senza ricorso al Fondo per il Servizio sanitario nazionale».

19.43

GUBERT

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Sperimentazioni gestionali)

1. Le regioni sono autorizzate a proporre sperimentazioni gestionali innovative riguardanti in particolare i grandi ospedali metropolitani, ivi inclusa la concessione della gestione di questi complessi a Fondazioni di partecipazione analoghe a quelle previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367».

19.0.1

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Oneri per polizze di mutualità integrativa)

1. È a carico dello Stato l'onere del 50 per cento delle spese che i cittadini sostengono con la stipula di polizze di mutualità integrativa per malattie ad andamento cronico, degenerativo, riabilitativo e tumorale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 3.57.

19.0.2

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Servizio remoto di telemedicina)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, provvede con proprio decreto ad istituire un servizio remoto di telemedicina in tutte le isole minori».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 7.000;

2001: - 4.750;

2002: - 3.500.

19.0.3

LAURO, TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga termini)

1. Il termine previsto per la scadenza relativa all'esercizio del diritto di opzione da parte dei medici in ordine al rapporto esclusivo di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 15-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è prorogato al 30 aprile 2000».

19.0.4

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, CIRAMI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, CORTELLONI, LOIERO, MISSERVILLE, MUNDI, NAVA

Art. 20.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le farmacie provvedono», inserire le seguenti: «sulla base di una relazione attestante la reale entità dello sfondamento del tetto di spesa certificata dalla Corte dei conti redatta e diffusa a tutti gli operatori coinvolti entro il 1° gennaio.».

20.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel decreto di cui al presente comma, il calcolo dell'eccedenza rispetto al limite di spesa programmato per gli anni 1998 e 1999 è effettuata al netto dell'IVA sull'intera spesa farmaceutica per gli anni considerati».

20.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per tutte le categorie interessate la quota del contributo è calcolata in rapporto all'incremento di fatturato realizzato da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 2.0.3.

20.5

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del fatturato realizzato» con le parole: «dell'aumento di fatturato realizzato nell'anno 1998».

20.2

ROGNONI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «la quota del contributo è calcolata in funzione» sostituire le parole: «del fatturato realizzato» con le seguenti: «del fatturato medio realizzato negli ultimi due anni».

20.2 (Nuovo testo)

ROGNONI, TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per l'anno 1999, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in lire 11.850 miliardi, nell'ambito delle complessive disponibilità del Fondo sanitario nazionale, fermo restando il disposto del secondo periodo dello stesso comma 15».

20.251

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese farmaceutiche che nel 1999 hanno dato occupazione ad un numero di addetti superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quelli impiegati nel 1997, il contributo, dovuto in applicazione del presente comma, per gli esercizi di bilancio 1998 e 1999, sarà ridotto del 60 per cento».

20.3

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Dal predetto fatturato sono esclusi i medicinali di nuova immissione in commercio negli anni di riferimento, nonchè altri prodotti che siano stati ammessi alla rimborsabilità nello stesso periodo».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, si provvede attraverso il rifinanziamento dell'innalzamento dell'IVA, come raccomandato nell'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di approvazione della legge finanziaria 1999.

20.6

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della valutazione delle eccedenze di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'articolo 68 della legge n. 448 del 1998, viene detratto, ogni anno, l'importo di spesa corrispondente all'aumento di IVA di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il Ministro delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a coprire il maggiore onere per il bilancio dello Stato con equivalenti incrementi delle imposte di fabbricazione su superalcolici e tabacchi e/o con una rimodulazione delle quote erariali relative alla voce "lotto, lotterie e altre attività di gioco"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, vedi la compensazione 1 dell'emendamento 2.4.

20.7CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS,
TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO,
PEDRIZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la quota del 5 per cento della spesa sostenuta dalle aziende farmaceutiche per l'informazione scientifica sui farmaci è destinata ad aumentare il tetto di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica per l'anno 2000».

20.8

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 20 per cento fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno».

20.9

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, fermo restando il disposto del secondo periodo dello stesso comma 15» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno».

20.250

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il calcolo dell'eccedenza rispetto al limite di spesa di cui al presente comma è effettuato al netto dell'IVA sull'intera spesa farmaceutica».

20.10

MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione 1 dell'emendamento 2.4.

20.11

PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO,
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere il comma 3.

20.12

MUNDI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione 1 dell'emendamento 3.57.

20.13

AZZOLLINI, TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe.

3-bis. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 3:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purchè ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di «novità»;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purchè giudicato dalla Commissione unica del farmaco rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici».

20.14

FUMAGALLI CARULLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali non coperte da brevetto o da domanda di brevetto che abbiano per oggetto almeno:

a) un principio attivo;

b) la tecnologia o il metodo di somministrazione o di rilascio;

c) la forma farmaceutica.

3-bis. Nei casi indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 3, al brevetto o alla domanda di brevetto nel territorio italiano deve corrispondere un brevetto o una domanda di brevetto europeo o in un paese la cui legislazione preveda l'esame preventivo di novità. Tale disposizione non si applica in ogni caso ai medicinali ottenuti da biotecnologie, ai prodotti biologici o a quelli a rilascio controllato per via transdermica e ad altri medicinali ai quali la Commissione unica del farmaco abbia riconosciuto caratteristiche innovative rilevanti sotto il profilo terapeutico.

3-ter. Per le specialità medicinali attualmente in commercio, prima non sottoposte alla disposizione indicata al comma 3, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo».

20.15

ZILIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il prezzo delle specialità medicinali per le quali è scaduta qualsiasi forma di tutela brevettuale, con l'esclusione dei prodotti di origine

biologica o ottenuti con processi biotecnologici, è ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione 2 dell'emendamento 2.4.

20.16 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali non coperte da brevetto o da domanda di brevetto che abbiano per oggetto almeno:

- a) un principio attivo;
- b) la tecnologia o il metodo di somministrazione o di rilascio;
- c) la forma farmaceutica.

3-bis. Nei casi indicati alle lettere b) e c) del comma 3 al brevetto o alla domanda di brevetto nel territorio italiano deve corrispondere un brevetto o una domanda di brevetto europeo o in un paese la cui legislazione preveda l'esame preventivo di novità. Tale disposizione non si applica in ogni caso ai medicinali ottenuti da biotecnologie, ai prodotti biologici o a quelli a rilascio controllato per via transdermica e ad altri medicinali ai quali la Commissione unica del farmaco abbia riconosciuto caratteristiche innovative rilevanti sotto il profilo terapeutico».

20.21 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «indistintamente»; dopo le parole: «principi attivi non coperti da brevetto» inserire le seguenti: «il cui prezzo al pubblico, al 30 settembre 1999, ecceda le 5.000 lire»; dopo le parole: «quelli a rilascio controllato» sopprimere la parola: «per via transdermica». Inoltre, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il prezzo delle specialità medicinali attualmente in commercio a base di principi attivi non coperti da brevetto in precedenza non sottoposte alla disposizione citata è ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella misura del 5 per cento».

20.20 ROGNONI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «a base» fino a: «presente comma» con le seguenti: «non coperte da brevetto o da domanda di brevetto che abbiano per oggetto almeno:

- a) un principio attivo;

- b) la tecnologia o il metodo di somministrazione o di rilascio;
- c) la forma farmaceutica».

Inoltre, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nei casi indicati alle lettere b) e c) del comma 3, al brevetto o alla domanda di brevetto nel territorio italiano deve corrispondere un brevetto o una domanda di brevetto europeo o in un paese la cui legislazione preveda l'esame preventivo di novità. Tale disposizione non si applica in ogni caso ai medicinali ottenuti da biotecnologie, ai prodotti biologici o a quelli a rilascio controllato per via transdermica e ad altri medicinali ai quali la Commissione unica del farmaco abbia riconosciuto caratteristiche innovative rilevanti sotto il profilo terapeutico».

20.30

DE LUCA Michele

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «a base di principi attivi non coperti da brevetto» con le seguenti: «non coperte da brevetti che si riferiscano almeno ad uno dei seguenti oggetti: principi attivi, procedimento produttivo del principio attivo, via di somministrazione, nuovi usi terapeutici».

20.28

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non coperti da brevetto» con le seguenti: «per i quali è scaduta la tutela brevettuale».

20.19

DE LUCA Michele

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «trasdermica», inserire le seguenti: «o con altri sistemi o dispositivi di somministrazione brevettati».

20.18

DE LUCA Michele

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la Commissione unica del farmaco giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini dell'applicazione del presente comma» con le seguenti: «nonchè farmaci coperti da brevetti di formulazione, di indicazione, di via somministrazione o modalità di rilascio, nel rispetto dei limiti di spesa indicati dal comma 2 del presente articolo».

Conseguentemente, per le coperture dell'onere, si veda la compensazione 2 dell'emendamento 2.4.

20.22 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative» inserire le seguenti: «o particolari coperture brevettuali».

Conseguentemente, per le coperture dell'onere, si veda la compensazione 2 dell'emendamento 2.4.

20.23 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 3, dopo le parole: «caratteristiche innovative» inserire le seguenti: «, anche dal punto di vista della tecnologia farmaceutica con copertura brevettuale, nonché formulazioni con particolari sistemi di rilascio che favoriscono l'assorbimento».

20.24 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Alle specialità medicinali attualmente in commercio ed in precedenza non sottoposte alla disposizione citata, il cui prezzo al pubblico al 30 settembre 1999 ecceda le 5.000 lire ma non superi le 6.000 lire, a decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una riduzione del prezzo del 2,5 per cento. Per le specialità con prezzo superiore alle 6.000 lire si applica una riduzione del 5 per cento».

20.27 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura del 10 per cento si applica in tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo».

20.17 DE LUCA Michele

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura del 12 per cento si applica in tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo».

20.26

DE LUCA Michele

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura del 15 per cento si applica in tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo».

20.25

DE LUCA Michele

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 10 per cento».

20.29

MORO, MANARA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per scaglioni di pari importo», con le seguenti: «applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. Con apposite norme inserite nella legge finanziaria per l'anno 2001 sarà stabilito se applicare la stessa riduzione percentuale anche per gli anni 2001, 2002 e 2003, o se applicare riduzioni differenziate, anche con distinte modalità, che assicurino comunque un uguale risparmio complessivo».

20.31

IL GOVERNO

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «per scaglioni di pari importo» con le seguenti: «applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. Con apposite norme inserite nella legge finanziaria per l'anno 2001 sarà stabilito se applicare la stessa riduzione percentuale anche per gli anni 2001, 2002 e 2003, o se applicare riduzioni differenziate, anche con distinte modalità, che assicurino comunque un uguale risparmio complessivo. La Commissione unica del farmaco (CUF) esprime il giudizio di cui al primo periodo del presente comma entro il mese successivo a quello della domanda di esclusione della riduzione del prezzo presentata dall'impresa interessata; in caso di accoglimento l'esclusione dalla riduzione del prezzo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione della CUF».

20.31 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

20.32 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo ricalcola il prezzo di vendita dei farmaci rimborsabili del Servizio sanitario nazionale equiparandolo al prezzo medio europeo per singola specialità medicinale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

20.33 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 2.0.3.

20.34 AZZOLLINI, TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 4.

20.57 FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione "medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità" deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

20.35 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 3.57.

20.36

AZZOLLINI, TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre del 2000.

5-bis. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000».

20.37

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 5, sostituire le parole: «, in via definitiva, alle specialità medicinali predette», con le seguenti: «per l'anno 2000».

20.38

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

20.39

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo le parole: «può essere prevista,» inserire le seguenti: «previo accordo tra produttori e Ministero della sanità,».

20.40

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 7.

20.41

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due anni dalla data di definizione del regime di rimborso,».

20.45

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «i sei mesi» con le seguenti: «i due anni».

20.43

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 7, alinea, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici»; inoltre, al capoverso 2-bis, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi».

20.49

IL GOVERNO

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «i sei mesi» con le seguenti: «l'anno».

20.42

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 7, sopprimere le parole da: «Dopo il comma 2 dello stesso articolo» fino alla fine del comma.

20.48

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 7, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «al 75 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa» con le seguenti: «a un milione di lire».

20.44

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 7, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

20.46

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 7, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

20.47

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La sospensione dell'autorizzazione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri paesi».

20.50

FUMAGALLI CARULLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Ai fini del calcolo, nel triennio 1998-2000, delle eccedenze da porre, per il 60 per cento, a carico degli operatori economici del settore farmaceutico, di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene detratta una quantità pari al 5,45 per cento della spesa farmaceutica pubblica, comprensiva delle quote di partecipazione a carico dei cittadini e degli sconti a carico delle farmacie, e viene aggiunta una quantità pari a 360 miliardi di lire».

Conseguentemente, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, a coprire il maggior onere per il bilancio dello Stato con equivalenti incrementi delle imposte di fabbricazione su superalcolici e tabacchi e/o con una rimodulazione delle quote erariali relative alla voce «lotto, lotterie e altre attività da gioco».

20.51

FUMAGALLI CARULLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il Ministero della sanità è tenuto a predisporre annualmente una relazione che identifichi i motivi dello sfondamento della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione deve essere comunicata alle competenti Commissioni parlamentari».

20.52

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il prezzo dei farmaci generici inseriti nelle fasce di rimborsabilità rappresenta il prezzo massimo a carico dello Stato per tutti i prodotti con lo stesso principio attivo, la stessa composizione e la stessa forma farmaceutica. La differenza di prezzo tra il farmaco generico e la specialità medicinale è a carico dell'assistito».

20.53

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ai fini della valutazione delle eccedenze di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'articolo 68 della legge n. 449 del 1998, viene detratto, ogni anno, l'importo di spesa corrispondente all'aumento di IVA di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, a coprire il maggior onere per il bilancio dello Stato con equivalenti incrementi delle imposte di fabbricazione su superalcolici e tabacchi e/o con una rimodulazione delle quote erariali relative alla voce: "lotto, lotterie e altre attività di gioco"».

20.54

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Bollo auto)

1. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esenzioni già previste dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie».

20.0.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Aumento indennità di comunicazione)

1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico».

20.0.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Contribuzione figurativa)

1. Il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, utile ai soli fini pensionistici e dell'anzianità contributiva, beneficio già riconosciuto, ai fini del diritto alla pensione, ai lavoratori privi della vista, dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, è esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381».

20.0.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a), dopo le parole: "da professionisti e da strutture accreditati" sono aggiunte le seguenti: "e non accreditati";

b) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662;" è aggiunto il seguente periodo: "In attesa che l'attività libero professionale venga praticata nella generalità delle aziende sanitarie, gli iscritti ai fondi integrativi potranno avvalersi anche delle prestazioni fornite dalle strutture non accreditate";

c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: "strutture non accreditate" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente all'omeopatia ed all'agopuntura"».

20.0.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.30

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.31

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i comuni riducono» inserire le seguenti: «in proporzione diretta al proprio disavanzo di cassa nel 1998».

21.59

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «23 dicembre 1998, n. 448» inserire le seguenti: «, al netto delle entrate derivanti dall'autonomia impositiva di ciascun Ente,».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.32

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.33

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla realizzazione di tale obiettivo con riguardo alle regioni ad autonomia speciale e alle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

21.60

GUBERT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito ed il PIL sarà sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo, dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari e dalle economie di spesa per interessi passivi derivanti, in deroga alla normativa vigente, dall'assunzione di nuovi mutui destinati all'estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti”».

21.27

STANISCIA

Al comma 2, dopo le parole: «competenza del bilancio» aggiungere le seguenti: «nonchè sulla capacità e sulla qualità di iniziativa dell'Ente in conseguenza di tali misure».

21.34

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere i commi 3 e 7.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 di cui all'emendamento 2.4.

21.16

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere i commi 3 e 7.

21.29

FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere i commi 3 e 7.

21.28

STANISCIÀ

Sopprimere il comma 3.

21.48

MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI

Al comma 3, dopo le parole: «comunali» inserire le seguenti: «dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

21.20

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la parola: «riferiscono» con le seguenti: «possono riferire».

21.23

RIPAMONTI

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Mutui con oneri a carico degli enti locali)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare, entro il 31 marzo 2000, con regioni, province, comuni e comunità montane che ne facciano richiesta i mutui con oneri a totale o parziale carico dei medesimi enti locali, le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad emanare disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

Per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 3.57.

21.2

SELLA DI MONTELUCE

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.35

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È concessa, a partire dall'anno 2000, una riduzione del tasso di interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. I nuovi tassi d'interesse saranno definiti in base a quanto specificato all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 settembre 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 219 del 17 settembre 1999. Tali tassi di interesse non potranno in alcun caso superare la misura dei tassi di interesse effettivi globali medi definiti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della legge 17 marzo 1996, n. 108».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

Per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 3.57.

21.7

SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, VEGAS

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui in essere con gli enti locali, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento del perfezionamento dell'operazione. All'onere derivante, valutato in 600 miliardi di lire, si provvede a carico del fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 2, comma 1, tabella A, utilizzando l'accantonamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000».

21.4

ROSSI, MORO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli enti locali sono autorizzati a rinegoziare con la Cassa depositi e prestiti i mutui con onere a loro carico le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge».

21.47

PAPINI, DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A partire dal 1° gennaio 2000 è concessa agli enti locali una riduzione non inferiore allo 0,5 per cento del tasso di interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.37

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione del 2 per cento per gli enti in disavanzo finanziario e del 2,5 per cento per gli enti in avanzo finanziario, del tasso di interesse applicato dalla Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente raggiunto le riduzioni suindicate sono concesse esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo stesso».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

21.26

STANISCIA

Al comma 5, sostituire le parole: «una riduzione dello 0,5 per cento» con le seguenti: «una riduzione pari alla metà della differenza tra il tasso pattuito in allora e quello attualmente corrente».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

21.13

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 5, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 33.000;
2001: - 33.000;
2002: - 33.000.

21.1

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 5, sostituire le parole: «una riduzione dello 0,5 per cento» con le seguenti: «una riduzione dell'1 per cento».

Conseguentemente, all'onere relativo valutato presuntivamente in lire 400 miliardi annui si fa fronte con una riduzione di pari importo, per il triennio 2000-2002, a valere sugli accantonamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, Tabella C, relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 303 del 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997.

Oppure come copertura utilizzare la seguente:

al comma 4 dell'articolo 18 sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le altre: «sono ridotti del 6 per cento».

21.100

MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.36

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli enti locali sono autorizzati, in deroga a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ad estinguere mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato, rimborsando, senza alcun onere accessorio, il residuo ammontare della quota capitale del debito, maggiorata dell'1 per cento, nel triennio 2000-2002».

Conseguentemente, all'onere relativo valutato presuntivamente in lire 350 miliardi annui si fa fronte con una riduzione di pari importo, per il triennio 2000-2002, a valere sugli accantonamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, Tabella C, relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997.

Oppure come copertura utilizzare la seguente:

al comma 4 dell'articolo 18 sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le altre: «sono ridotti del 6 per cento».

21.101

MARINO, ALBERTINI

Sopprimere il comma 6.

21.38

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 7.

21.21

MORO

Al comma 7, capoverso 2-bis, alinea, sostituire le parole: «dovranno in particolare» con le seguenti: «provvedono in particolare a».

21.22

IL RELATORE

Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le lettere a) e d)».

21.39

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le lettere a) e d).

21.49

MARINO, ALBERTINI

Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).

21.5

MUNDI

Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

21.12

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 di cui all'emendamento 2.4.

21.15

PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO,
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 7, capoverso 2-bis, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara ad evidenza pubblica».

21.43

PIZZINATO

Al comma 7, capoverso 2-bis, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara ad evidenza pubblica».

21.56

PASQUINI

Al comma 7, capoverso 2-bis, lettera d), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «escludere».

21.8

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

All'emendamento 21.17 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e dopo il comma 8 inserire il seguente:

“8-bis. A decorrere dall'anno 2000 il fondo ordinario spettante ai comuni è aumentato di un importo pari a quanto introitato da ciascuno comune nell'ultimo anno di riscossione della tassa sui rifiuti a titolo di addizionale in favore degli Enti comunali di assistenza (ECA), di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346”».

21.17/1

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 7, capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: «ridurre il ricorso» inserire le seguenti: «, ove tali scelte si siano rivelate antieconomiche,».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 di cui all'emendamento 2.4.

21.17

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 7, capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; per i servizi pubblici per i quali era prevista la corresponsione di una tassa che siano trasformati in servizi a tariffa non si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA)».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda quanto previsto all'emendamento 3.57.

21.6

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 7, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) procedere alla dismissione dei terreni suscettibili di utilizzazione agricola con le procedure e le modalità di cui al comma 99-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

21.51

BEDIN, PREDÀ, PIATTI, SCIVOLETTO

Al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 120, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le parole: «torrenti, canali» sono soppresse.

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 15.500;
2002: - 10.000.

21.10

MANFREDI

Al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

21.24

MORANDO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis*. Le disposizioni di cui al comma 7, capoverso 2-*bis*, lettera d), non si applicano all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e i comuni associati in autorità di ambito che hanno provveduto a tale affidamento escludono le passività di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dall'ammontare del debito da calcolare per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 di cui all'emendamento 2.4.

21.18

MARRI, TURINI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, e devono comunque comprendere, anche in deroga alla legislazione vigente, una quota finalizzata al soddisfacimento dei servizi pubblici a domanda individuale a partire dal livello quantitativo e qualitativo degli stessi nell'ultimo quinquennio».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.40

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: «programmato».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.41

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l'anno 2000 è concesso ai comuni fino a 5.000 abitanti un contributo di lire 100.000.000 per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, nell'ambito delle prerogative di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-septies, ad assicurare maggiori entrate per un importo equivalente all'onere della presente norma, valutato in lire 500 miliardi».

21.11

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dall'anno 2000, il comune Sotto Il Monte Giovanni XXIII è equiparato ai comuni con popolazione pari a 15.000 abitanti, con conseguente integrazione del contributo del fondo ordinario per un importo pari a lire 150 milioni. All'onere si provvede mediante utilizzo dello stanziamento previsto nel fondo speciale di parte corrente per l'anno 2000 nella Tabella A, all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno».

21.3

ROSSI, CASTELLI, DOLAZZA

All'emendamento 21.44 sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:

«8-bis. A decorrere dall'anno 2000 il fondo ordinario spettante ai comuni è aumentato di un importo pari a quanto introitato da ciascun comune nell'ultimo anno di riscossione della tassa sui rifiuti a titolo di addizionale in favore degli Enti comunali di assistenza (ECA), di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346».

21.44/1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le società e gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, acquisiscono autonoma soggettività tributaria, sia ai fini dell'imposizione diretta che ai fini di quella indiretta, a partire dal 1° gennaio 2000. Resta comunque fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

21.44

PIZZINATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le società e gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, acquisiscono autonoma soggettività tributaria, sia ai fini dell'imposizione diretta che ai fini di quella indiretta, a partire dal 1° gennaio 2000. Resta comunque fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

21.55

PASQUINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sostituito da ultimo dall'articolo 31, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

“1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2001. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i

beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:

- a) per il 2001 il 6 per cento del valore;
- b) per il 2002 il 12 per cento del valore;
- c) per il 2003 il 18 per cento del valore;
- d) per il 2004 il 24 per cento del valore».

21.45 PAPINI, DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato».

21.46 PAPINI, DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di incentivare un razionale impiego delle risorse finanziarie degli enti locali, il rendimento delle partecipazioni detenute da province e comuni in società di capitali deve essere contabilizzato in misura pari al 2 per cento del capitale investito. Relativamente agli enti per i quali il rendimento effettivo delle partecipazioni risulti inferiore al suddetto limite i trasferimenti statali di parte corrente sono decurtati in misura pari al differenziale tra il rendimento effettivo e il rendimento standardizzato del 2 per cento».

21.53 DEBENEDETTI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. In attesa dell'approvazione della legge di riordino dell'assistenza, i finanziamenti previsti in maniera specifica dalle leggi di settore in materia di servizi sociali confluiscono nel fondo nazionale per le politiche sociali istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in un'unica soluzione tenendo conto dei criteri di assegnazione previsti dalle rispettive leggi.

8-ter. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque le prestazioni previste dai provvedimenti richiamati al comma 8-bis.

8-quater. Le relazioni delle regioni al Dipartimento affari sociali sulle progettualità elaborate e sui piani finanziari previsti nelle leggi di cui al comma 8-bis sono unificate in unica relazione da inviare al Dipartimento stesso entro il 30 settembre di ciascun anno».

21.54 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 9, sopprimere le parole da: «i contratti relativi» fino alla fine del comma.

21.42

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 9, sopprimere le parole: «; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003».

21.58

MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 21 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. I comuni montani di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni, non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreno demaniale.

2-ter. Le disposizioni di cui alle leggi 21 dicembre 1961, n. 1501 e 1° dicembre 1981, n. 692, nonchè nel decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano ai comuni di cui al comma 2-bis”».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;

2001: - 15.000;

2002: - 10.000.

21.9

MANFREDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è differito al 1° gennaio 2001».

21.14

VERALDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, nonché al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone comporta anche l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale».

21.19

IL RELATORE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

21.50

DONDEYNAZ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

21.57

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Resta fermo quanto previsto all'articolo 28, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

21.52

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato.

9-ter. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'ICI dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'ICI dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli anni di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'ICI, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

9-quater. Sino all'anno d'imposta 1999 compreso, ai fini dell'ICI, l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

9-quinquies. La disposizione di cui al comma *9-quater* non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in detto periodo, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche sugli immobili adibiti a pertinenze.

9-sexies. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

“*f)* previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;

1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;

2) per le occupazioni del territorio provinciale il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi”.

9-septies. All'articolo 48, comma 10, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole “nell'arco di un triennio con valore massimo dello 0,2 per cento annuo” sono soppresse.

9-octies. Rientrano nelle prestazioni di servizi di cui al numero 37 della Tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

21.25

STANISCIA

All'emendamento 21.0.1, sostituire le parole da: «corrispondente riduzione» fino a: «disposizioni di legge» con le seguenti: «trasferimenti statali aggiuntivi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.0.1/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(.....)

1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza è coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale nel medesimo stato di previsione. Tale riduzione è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione può essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge».

21.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riordino degli enti fieristici)

1. Le regioni possono disciplinare il riordino degli enti fieristici costituiti e riconosciuti prima della data di entrata in vigore della presente

legge e soggetti alla loro vigilanza, prevedendone la trasformazione in società per azioni.

2. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono esenti da imposte e tasse, se perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti fieristici per interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di ammodernamento, con esclusione della sola manutenzione ordinaria dei beni immobili strumentali all'attività fieristica, posseduti dagli enti stessi».

21.0.2 MUNDI, NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

22.4 MUNDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 di cui all'emendamento 2.4.

22.5 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

22.6 BESOSTRI

Sopprimere l'articolo.

22.7 DEBENEDETTI

Stralciare l'articolo.

22.1 IL RELATORE

Stralciare l'articolo.

22.2 BESOSTRI

Stralciare l'articolo.

22.3

GRILLO, VENTUCCI, PASTORE

Stralciare l'articolo.

22.8

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, premettere le parole: «Salvo diversa disposizione degli articoli 22 e 23 della legge 8 agosto 1990, n. 142, e successive modificazioni, e delle normative di settore di attuazione dell'ordinamento comunitario».

22.13

BESOSTRI

Al comma 1, premettere le parole: «In via transitoria ed in attesa della riforma degli articoli 22 e 23 della legge, 8 agosto 1990, n. 142, e successive modificazioni».

22.12

BESOSTRI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 30 luglio 1994, n. 474» *inserire le seguenti:* «nella osservanza, in ogni caso, delle direttive 93/38/CEE e 92/50/CEE».

22.20

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, dopo le parole: «fonti di energia» *inserire le seguenti:* «con esclusione del settore di distribuzione del gas e dell'elettricità».

22.10

BESOSTRI

Al comma 1, dopo le parole: «non comporta» *inserire le seguenti:* «in caso di conforme deliberazione delle assemblee degli enti locali che detengono la maggioranza del capitale sociale da assumere entro il 31 marzo 2000».

22.9

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire le parole da: «, ove l'ente titolare del servizio» sino alla fine del comma con le seguenti: «. I poteri speciali previsti dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 322 del 1994 sono soppressi».

22.15 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, sostituire le parole da: «di uno o più dei poteri» fino alla fine del comma con le seguenti: «del 50 per cento delle partecipazioni azionarie e le azioni vengono dismesse mediante le procedure di cui al citato decreto-legge n. 332 del 1994».

22.17 MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «e le azioni vengano dismesse mediante le procedure di cui al decreto-legge medesimo» con le seguenti: «e le azioni vengano dismesse mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica».

22.19 GRILLO, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «le procedure di cui al decreto-legge medesimo» con le seguenti: «offerta pubblica di vendita».

22.16 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «In ogni caso alla scadenza delle convenzioni la scelta della società affidataria del servizio è effettuata con procedura di evidenza pubblica».

22.18 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano compatibilmente con le previsioni delle normative di settore di attuazione dell'ordinamento comunitario».

22.11 BESOSTRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La durata dell'affidamento diretto non può eccedere quella minima prevista dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che si applica a tutte le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge».

22.14

BESOSTRI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivi alla modernizzazione della gestione dei servizi pubblici degli enti locali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché la trasformazione delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle società di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), della stessa legge, come sostituita dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società nate dalla trasformazione di aziende speciali, anche consortili, e delle gestioni in economia in società per azioni o a responsabilità limitata, nonché da quelle costituite in virtù di fusioni tra loro delle società e delle imprese di cui all'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della predetta legge n. 142 del 1990, purchè da tali fusioni derivi un incremento dell'utenza servita non inferiore al 30 per cento di quella originaria, è assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento;

b) le fusioni, le trasformazioni ed i conferimenti inerenti ai processi di cui alla lettera a), effettuati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali.

2. Le società che beneficiano del trattamento di cui alla lettera a) del comma 1 sono tenute a trasferire agli enti locali azionisti, *pro quota*, a titolo di dividendo, in esenzione da qualsiasi imposta, tassa o contributo, la differenza tra le maggiori somme che esse avrebbero dovuto pagare all'erario a titolo di imposta sul reddito delle persone giuridiche e quella effettivamente pagata.

3. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a) e d), della predetta legge n. 142 del 1990, nelle aziende o nelle società di cui alle lettere c) ed e)

del medesimo articolo, al fine della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo. A tali aziende speciali e società si applicano, altresì, nei tre anni a partire da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 130.000;
2001: - 130.000;
2002: - 130.000.

22.0.4

PASQUINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivi alla modernizzazione della gestione dei servizi pubblici degli enti locali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché la trasformazione delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle società di cui all'articolo 22, comma 3, lettera *e*), della stessa legge, come sostituita dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi cinque anni, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società nate dalla trasformazione di aziende speciali, anche consortili, e delle gestioni in economia in società per azioni o a responsabilità limitata nonché da quelle costituitesi in virtù di fusioni tra loro delle società e delle imprese di cui all'articolo 22, comma 3, lettere *b*), *c*) ed *e*), della predetta legge n. 142 del 1990, purchè da tali fusioni derivi un incremento dell'utenza servita non inferiore al 30 per cento di quella originaria, è assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento;

b) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti ai processi di cui alla lettera *a*), effettuati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

2. Le società che beneficiano del trattamento di cui alla lettera *a*) del comma 1 sono tenute a trasferire agli enti locali azionisti, *pro quota*,

a titolo di dividendo, in esenzione da qualsiasi imposta, tassa o contributo, la differenza tra le maggiori somme che esse avrebbero dovuto pagare all'erario a titolo di imposta sul reddito delle persone giuridiche e quella effettivamente pagata.

3. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere *a)* e *d)*, della predetta legge n. 142 del 1990, nelle aziende o nelle società di cui alle lettere *c)* ed *e)* del medesimo articolo, al fine della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo. A tali aziende speciali e società si applicano, altresì, nei tre anni a partire da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 130.000;
2001: - 130.000;
2002: - 130.000.

22.0.3

PIZZINATO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivi per l'adesione al sistema di ecogestione ad audit ambientale - EMAS)

1. Nella definizione delle "intese istituzionali di programma" e degli "accordi di programma quadro" come definiti dall'articolo 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono destinare una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse finanziarie disponibili al finanziamento delle spese che le "piccole imprese" e le "imprese artigiane" devono sostenere per l'adesione volontaria al sistema comunitario di ecogestione ad *audit* (EMAS) definito dal regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio delle Comunità europee del 29 giugno 1993 e successive modificazioni.

2. Ai sensi del comma 1 e sulla base di appositi bandi di gara predisposti dalle amministrazioni interessate ogni "piccola impresa" o "impresa artigiana" che intenda dare attuazione ad un sistema di gestione ambientale in conformità al predetto regolamento CEE n. 1836/93, e successive modificazioni, e secondo disposizioni del presente articolo può essere assistita da un contributo che non superi il 50 per cento delle spese preventivate e fino ad un importo massimo complessivo di lire cinquanta milioni.

3. Possono essere assistite dal contributo di cui al comma 2 le spese sostenute dalle “piccole imprese” e dalle “imprese artigiane” finalizzate all’assolvimento delle attività previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* dell’articolo 3 del regolamento CEE n. 1836/93 ed in particolare per:

a) effettuare un’analisi ambientale del sito in cui si svolge l’attività d’impresa;

b) introdurre, alla luce dei risultati dell’analisi ambientale, un programma ambientale per il sito e un sistema di gestione ambientale applicabile a tutte le attività svolte nel sito;

c) effettuare o far effettuare *audit* ambientali nei siti in questione;

d) elaborare una dichiarazione ambientale specifica per ciascun sito sottoposta ad *audit*;

e) far convalidare la dichiarazione ambientale.

4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, per “piccola impresa” si intende quella così definita dall’articolo 1, secondo capoverso, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* 1° ottobre 1997, n. 229; per “imprese artigiane” si intendono quelle di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni,».

22.0.1

VELTRI

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Cessioni alle organizzazioni di volontariato)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

“3-bis. I beni di cui al comma 2 possono essere ceduti in proprietà a titolo gratuito alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito elenco del Dipartimento della protezione civile, che ne abbiano fatto richiesta, sulla base di un piano di ripartizione predisposto periodicamente dalle amministrazioni dello Stato, d’intesa con il suddetto Dipartimento».

22.0.2

MANFREDI

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;

2001: - 5.000;

2002: - 5.000.

23.16 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Sopprimere l'articolo.

23.1 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere l'articolo.

23.2 MUNDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

23.3 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sopprimere l'articolo.

23.4 MORANDO

Sopprimere l'articolo.

23.5 MORO

Sopprimere l'articolo.

23.6 FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere l'articolo.

23.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. A partire dall'anno 2000 le aziende ospedaliere multipresidio devono istituire un organismo comune per l'effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.

2. Le regioni, previo parere consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenute a programmare gli acquisti delle apparecchiature di alta tecnologia, con valore superiore a due miliardi, mediante linee-guida per l'utilizzo e la destinazione nelle varie aziende sanitarie ospedaliere».

23.8

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. Le regioni devono attivare presso le Aziende ospedaliere, in sostituzione delle gare tradizionali, acquisizioni secondo il modello di *service* che include l'utilizzo degli strumenti e manutenzione, l'addestramento degli operatori, materiali di consumo e tutto quello che occorre per l'esecuzione degli esami in rapporto alla previsione del numero degli stessi».

23.9

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità, promuove le necessarie intese tra regioni, affinché provvedano, a partire dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo avente per scopo l'emanazione di linee guida per la razionalizzazione dell'acquisizione di beni e servizi da parte delle Aziende sanitarie locali».

23.10

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. Le regioni e province autonome, allo scopo di selezionare e razionalizzare la domanda delle unità sanitarie locali e delle

aziende ospedaliere e di conseguire economie nella spesa, provvedono, di regola, all'acquisto centralizzato dei beni e servizi di largo consumo o di alto costo.

2. L'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da attivare presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, effettua la rilevazione sui prezzi e sulle modalità di acquisto per le principali tipologie di beni e servizi, al fine di orientare le decisioni a livello locale, avvalendosi oltre che dei dati trasmessi dalle regioni, delle informazioni inviate semestralmente allo stesso Ministero dal proprio rappresentante presso il collegio sindacale di ciascuna azienda sanitaria.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le tipologie di beni e servizi di largo consumo o di alto costo da acquistare, di regola, mediante procedure concorsuali indette a livello regionale, nel rispetto delle normative vigenti, nonché la classificazione dei beni e servizi da utilizzare per la costituzione dell'osservatorio nazionale e per la compilazione delle inerenti schede informative».

23.11

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire le parole da: «di un organismo comune» sino alla fine, con le seguenti: «di due organismi separati aventi per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi, ognuno per la metà delle Aziende sanitarie locali nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per ogni gruppo di aziende sanitarie afferenti ai due organismi operanti nella regione».

23.14

TONIOLLI, DE ANNA

Sostituire le parole: «un organismo comune avente» con le seguenti: «organismi comuni a livello regionale o interregionale aventi».

23.12

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'organismo comune partecipa un magistrato amministrativo in qualità di membro designato dalla Procura generale presso la Corte dei conti».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

23.13

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva l'autonomia al riguardo delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome nelle quali l'assistenza sanitaria non è a carico del fondo statale per il Servizio sanitario nazionale».

23.15

GUBERT

Stralciare l'articolo 23.

Conseguentemente, alla tabella A ridurre l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

23.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. È istituita un'imposta addizionale comunale consistente in un aumento dei diritti di imbarco passeggeri previsti dall'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, fissata in lire 1.000 per ogni passeggero, in relazione al traffico passeggeri in partenza dall'aeroporto.

2. I comuni che possono istituire l'addizionale di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministero dell'ambiente da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'addizionale di cui al comma 1 è istituita con delibera del consiglio comunale da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, o dei decreti ministeriali di proroga dei termimi.

4. Il gettito dell'addizionale è riversato, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434, direttamente ai comuni gravitanti nelle aree aeroportuali, individuati con il decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo, secondo ripartizioni e norme stabiliti dallo stesso Ministero dell'ambiente, privilegiando i criteri dell'impatto acustico sul territorio calcolato ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, ed in rapporto alla popolazione anagrafica.

5. Per l'anno 2000 la deliberazione istitutiva è adottata entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

6. Fermi restando gli obblighi delle società di gestione di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi, i proventi dell'addizionale sono destinati al finanziamento delle

spese per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo acustico, nonché per le misure previste dai piani di risanamento di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 447 del 1995.

7. È abrogato conseguente l'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

23.0.1 SPECCHIA, MANTICA, CURZO, CARUSO, BUCCIERO, MAGGI,
MONTELEONE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. La regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e protezione civile.

2. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati tutti i collegamenti esercitati alla data 31 dicembre 1999, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti già autorizzati».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;

2001: - 1.000;

2002: - 1.000.

23.0.2 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere la lettera l); conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

“e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kw”».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;
2001: - 1.000;
2002: - 1.000.

23.0.3 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 3, dell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "all'articolo 52, comma 3", sono inserite le seguenti: "ed esenti dall'imposta di cui all'articolo 52, comma 2, lettera l), gli esercenti officine di produzione di energia"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;
2001: - 1.000;
2002: - 1.000.

23.0.4 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 3, dell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) prodotta da gruppi elettrogeni comunque azionati nei rifugi posti ad una altitudine superiore a 1.500 metri di altezza"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;
2001: - 1.000;
2002: - 1.000.

23.0.5 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Art. 24.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663».

24.1

POLIDORO, ZILIO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: "per gli esercizi 1998 e 1999"».

24.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663».

24.2

POLIDORO, ZILIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663».

24.3

GAMBINI, PASQUINI, POLIDORO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun fondo o gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;

- b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;
- c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;
- d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate”».

24.4

TAROLLI, ZANOLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell’importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun fondo o gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

- a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;
- b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;
- c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;
- d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate”».

24.5

DE CAROLIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell’importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun fondo o gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

- a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;
- b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;
- c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;
- d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate”».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 di cui all'emendamento 2.4.

24.6 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun fondo o gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

- a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;
- b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;
- c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;
- d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate".».

24.7

MUNDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun fondo o gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

- a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;
- b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;
- c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;
- d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate".».

24.8

SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per effetto dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, gli enti previdenziali privatizzati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, con propria deliberazione da approvare da parte di ministri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, debbono differire i termini per la regolarizzazione contributiva al 31 dicembre 2000».

24.9

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI,

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle imprese che assumono lavoratori a tempo parziale è consentito mantenere in servizio, in egual numero, i lavoratori ultra cinquantacinquenni e che accettino di ridurre la durata della propria attività lavorativa. In tal caso l'impresa provvede a corrispondere al lavoratore anziano l'intera contribuzione previdenziale, mentre quella relativa al lavoratore assunto è posta a carico dello Stato».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

24.10

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Le spese relative alle collaborazioni familiari, sia per i compensi che per i contributi previdenziali, sono interamente detraibili dai redditi di qualunque natura percepiti dai non vedenti».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 di cui all'emendamento 2.4.

24.0.1

BONATESTA, BORNACIN, MULAS, MANTICA, MACERATINI,
CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, le parole:

“non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi” sono sostituite dalle seguenti: “non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi”.

2. I commi 4 e 4-*bis* dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono abrogati.

3. Al comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: “non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

4. Al comma 6-*bis* dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: “non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni” sono soppresse.

5. Il comma 7 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato.

6. Il comma 14 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato».

24.0.2 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
NAVA

Dopo l’articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. Il comma 13 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

2. Sulle pensioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica trovano applicazione fino al limite del massimale annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

3. La previsione di cui al comma 2 trova applicazione per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001».

Conseguentemente, all’articolo 7, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

24.0.3 NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare,
NAVA

Art. 25.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

25.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – (*Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL*). –
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e considerati inesigibili o di difficile esigibilità».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

25.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È prevista la netta separazione, diretta-indiretta, amministrativa e gestionale, tra i titolari della cartolarizzazione e gli eventuali consulenti finanziari scelti».

25.3

TONIOLLI, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, possono essere trasformate in schemi previdenziali a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Tale disposizione si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nei confronti degli schemi previdenziali di cui all'articolo 59, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La

trasformazione può essere realizzata senza alcuna limitazione temporale a condizione che essa avvenga con l'accordo delle suindicate parti sociali e preveda la definizione di un sistema a contribuzione definita con individuazione di posizioni pensionistiche individuali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese anche alle forme pensionistiche che per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione non sono oggi rappresentative di tutte le fonti istitutive. In questo caso il piano di trasformazione viene proposto e sottoscritto dalle rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente e successivamente approvate dall'organo di amministrazione della forma pensionistica».

25.0.1

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Soppressione dei contributi ex ENPI ed ex ENAOLI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono soppressi il contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) previsto dall'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e dall'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

2. L'importo relativo al contributo di cui al comma 1 è destinato alla riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

25.0.2

MONTAGNINO, VERALDI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Assicurazione dei lavoratori autonomi e parasubordinati)

1. Per i lavoratori autonomi e per quelli parasubordinati, fermo il rispetto di un livello minimo di tutela obbligatoria e in coerenza con il dettato costituzionale, sono introdotte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera dell'INAIL, forme speciali assicurative che consentono flessibilità nella scelta del livello delle prestazioni e dei corrispondenti oneri, nonché una maggiore semplificazione degli adempimenti contributivi».

25.0.3

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Variazione e cessazione dell'attività)

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 12 del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“I dati di lavoro debbono, altresì, denunciare all'INAIL le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

In caso di mancato adempimento è dovuta la somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa”.

2. È abrogato il quinto comma dell'articolo 12 del testo unico citato al comma 1 approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965».

25.0.4

MONTAGNINO

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere – stimato in lire 16 miliardi per il 2000 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 – alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 32.000;

2001: – 30.000;

2002: – 20.000.

26.1

FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere l'articolo.

26.2

PASTORE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 di cui all'emendamento 2.4.

26.3 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

26.4

MUNDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per il periodo di due anni sugli importi di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e da qualsiasi altro ente, pubblica amministrazione, organismi istituzionali, casse professionali per quanto attiene pensioni, comprese quelle indennitarie, di benemerenzza, complessivamente superiori a dieci volte il minimo pensionistico INPS è dovuto sulla parte eccedente fino al raggiungimento del massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un contributo nella misura del 2 per cento. Sulla quota eccedente tale massimale il contributo dovuto è del 5 per cento. Entro sei mesi il Governo è impegnato a presentare una proposta in materia che superi il contributo di solidarietà prevedendo norme che impediscono il formarsi di trattamenti pensionistici superiori dieci volte il minimo INPS.

2. Gli importi di contributi di cui al comma 1 concorrono all'aumento dei minimi di pensione che vengono stabiliti nella misura del 5 per cento per l'anno 2000, e nella misura di un ulteriore 5 per cento per l'anno 2001».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

26.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo la parola: «enti» inserire la seguente: «pubblici».

26.6

DE LUCA Michele, DUVA

Sostituire le parole: «contributo di solidarietà» con le seguenti: «un'imposta addizionale»; conseguentemente, sostituire le parole: «è dovuto» con le seguenti: «è dovuta».

26.7

GUBERT

Al comma 1, dopo la parola: «misura» inserire le seguenti: «dell'1 per cento sino a pensioni di importo tra il massimale stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, pari a lire 141.991.000, e 180 milioni di lire, del 2 per cento da 180 milioni a 250 milioni, del 3 per cento per importi superiori ai 250 milioni».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

26.8

PERA, TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è dovuto solo per i trattamenti pensionistici il cui importo è eccedente rispetto alla contribuzione versata».

26.9

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 di cui all'emendamento 2.4.

26.10

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrative soggette al contributo previsto dall'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

26.11NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
NAVA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrative soggette al contributo previsto dall'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

26.12

GRILLO, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrative soggette al contributo previsto dall'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

26.13

MONTAGNINO, VERALDI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, così come modificato dal decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 263"».

26.0.1

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Lavoratori precoci)

1. All'articolo 1, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) alla lettera a), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "si prescinde dal suddetto requisito anagrafico, per i lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni e per i quali la contribuzione assistenziale e previdenziale abbia avuto inizio prima che detti lavoratori abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età. Per tale tipologia di prestatori di lavoro, il diritto alla pensione di anzianità decorre dal raggiungimento del solo requisito dei 35 anni di contribuzione."

2. Per la costituzione del diritto al godimento di trattamenti di pensionamento o aventi, comunque, finalità e funzione di agevolazione al pensionamento, si prescinde da ogni altro requisito, diverso da quello della anzianità contributiva, per i prestatori di lavoro per i quali la contribuzione previdenziale ed assistenziale abbia avuto inizio prima che detti lavoratori abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

26.0.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, è sostituito dal seguente:

“2. I progetti di pubblica utilità rientranti nel piano straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, attivati alla data di pubblicazione della presente legge, e mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di dodici mesi, sono prorogabili per due periodi di mesi sei. L'ulteriore fabbisogno economico graverà sulle risorse del Fondo nazionale per l'occupazione”».

26.0.3

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni per gli ex dipendenti del CPDEL)

1. Ai fini del pagamento delle rivalutazioni e degli interessi legali sulle somme spettanti agli ex dipendenti del CPDEL, a causa della ritardata applicazione del decreto definitivo di pensione, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, a carico dello stanziamento previsto nel Fondo speciale di parte corrente per l'anno 2000 nella tabella A, all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

26.0.4

ROSSI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema pensionistico, ai lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, per la compensazione dell'onere, si veda la compensazione dell'onere di cui all'emendamento 2.4.

26.0.5 BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. I lavoratori del settore pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa, per lo svolgimento del mandato elettivo o della nomina. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo di cui all'articolo 26, comma 2, della presente legge.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000».

26.0.6

FORCIERI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. I lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea re-

gionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della nomina. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000».

26.0.6 (Nuovo testo)

FORCIERI

Art. 27.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La retribuzione delle due ore di lavoro settimanale compensate come prestazione di lavoro straordinario, di cui agli articoli 63, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234, si intende riferita a dodici mensilità.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 di cui all'emendamento 2.4.

27.1 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI, MULAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I risparmi derivanti dal presente articolo sono utilizzati ai sensi dell'articolo 26, comma 2.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

27.2 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Con decorrenza 1° gennaio 2000 ai grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera A, numeri 1), 2), 3) e 4), comma secondo; e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2) della Tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno aggiuntivo della superinvalidità, non reversibile, in sostituzione e di misura pari alla somma degli assegni di integrazione di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni.

2. La misura dell'assegno aggiuntivo della superinvalidità di cui al comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è aumentata dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva ivi prevista. Analogamente la misura di detto assegno spettante ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, è aumentata dell'importo delle integrazioni ivi previste.

3. L'assegno aggiuntivo della superinvalidità previsto dal presente articolo usufruisce dell'adeguamento di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;

2001: - 150.000;

2002: - 100.000.

27.0.1 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Art. 28.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dalle Amministrazioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e delle Regioni a statuto ordinario.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 di cui all'emendamento 2.4.

28.1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per i lavoratori autonomi e per quelli parasubordinati, fermo il rispetto di un livello minimo di tutela obbligatoria e in coerenza con il dettato costituzionale, sono introdotte, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, forme speciali assicurative che consentano flessibilità nella scelta del livello delle prestazioni e dei corrispondenti oneri nonchè una maggiore semplificazione degli adempimenti contributivi.».

28.0.1 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
 NAVA

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 12 del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonchè la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

In caso di mancato adempimento è dovuta la somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa”.

2. È, altresì, abrogato il quinto comma dell'articolo 12 del testo unico citato al comma 1 del presente articolo, approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.».

28.0.2 NAPOLI Roberto, MUNDI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per i premi versati dai datori di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che sono accreditati

sui conti di tesoreria vincolati intestati all'Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), ente non beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevati negli esercizi 1997, 1998 e 1999, da fissarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dall'INAIL per ridurre i premi di assicurazione.».

28.0.3

NAPOLI Roberto, MUNDI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono soppressi il contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) previsto dall'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e dall'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

2. L'importo relativo al contributo di cui al comma 1 è destinato alla riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.».

28.0.4

NAPOLI Roberto, MUNDI

Art. 29.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i periodi assicurativi anteriori all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.».

29.1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i periodi assicurativi anteriori all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.».

29.2

MUNDI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i periodi assicurativi anteriori all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 di cui all'emendamento 2.4.

29.3 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «300 miliardi annue» *con le seguenti:* «150 miliardi annue».

Sopprimere il secondo periodo.

29.4 IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge» *inserire le seguenti:* «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti di competenza».

29.5 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il contributo di cui al comma 2 è prorogabile, per le annualità successive al 2002, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione ai bilanci tecnici ed alle risultanze delle evidenze contabili separate dei rispettivi fondi di cui al comma 1.».

29.6 TAPPARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1 circa l'applicazione della normativa vigente al 31 dicembre 1999 presso i soppressi fondi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica con apposito decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le parti sociali, dispone misure di razionalizzazione e coordinamento tra le discipline dei fondi di cui al comma 1 e la normativa dell'assicurazione generale obbligatoria».

29.7 TAPPARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le autorità per l'energia elettrica e per le telecomunicazioni escludono dai costi di produzione delle imprese di loro competenza, ai fini delle determinazioni delle relative tariffe, i maggiori costi di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 2.0.3.

29.8

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Art. 30.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30.

(Fondo per il Clero)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati ai requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della citata legge n. 903 del 1973, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione.

3. In deroga al comma 2, continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma

dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2.

4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

5. All'articolo 1, quarto comma, della citata legge n. 903 del 1973, le parole "pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie".».

30.1

IL GOVERNO

Sopprimere i commmi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

30.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole «contribuzione di cui agli articoli» inserire la seguente: «11,».

30.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per le vedove e gli orfani dei grandi invalidi di guerra di prima categoria il limite di reddito previsto nel primo comma dell'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato, con decorrenza 1° gennaio 2000, a lire 24 milioni ed è soggetto all'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 60.000;

2001: - 45.000;

2002: - 30.000.

30.0.1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo per gli autostrasportatori)

1. Per le imprese di autotrasporto le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, nonché agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e all'articolo 28 della legge 24 novembre 1989, n. 689, debbono essere interpretate nel senso che le richieste contributive antecedenti il quinquennio hanno valore a partire dalla data di notifica degli atti interruttivi delle prescrizioni; la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, per le visite ispettive non può che interpretarsi nel senso che ulteriori verifiche debbono essere limitate ai soli periodi successivi a quelli già esaminati in precedenza. A tal fine è ammessa prova testimoniale. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 318 del 1996 deve essere altresì interpretata nel senso che i periodi di tempo durante i quali i lavoratori del settore autotrasporto si intrattengono per propria scelta con gli autoveicoli fuori dall'azienda, sia pure dal momento in cui prevedono servizio presso la sede della ditta al momento in cui cessano, dopo il viaggio, nella stessa sede, in omaggio ad accordi stipulati con la controparte sindacale o in presenza di forfezzazione dello straordinario per effetto di Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) non possono essere computati quale lavoro effettivo. Le norme relative ai cosiddetti "premi di operosità" previsti dai CCNL applicati ai rapporti *de quo* debbono essere interpretate nel senso che gli stessi non debbono essere inferiori al 2,5 per cento dei minimi tabellari. A tal riguardo è fatto comunque salvo il principio per cui se si applica una disciplina economica complessivamente più favorevole per i lavoratori la stessa può derogare ad una disciplina di diverso settore, la quale, relativamente al singolo istituto, risulti meno favorevole ai dipendenti.

2. In caso di domanda di condono da parte delle imprese di autotrasporto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con contestuale pagamento rateizzato lo stesso si intende risolto con rimborso delle somme pagate, purchè tale riserva sia stata espressa, all'atto della domanda.».

30.0.2

WILDE, ROSSI, MORO, CASTELLI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Per fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28

febbraio 1997, n. 30, e dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre n. 449, i soggetti, riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, altresì, mediante l'autocertificazione, di cui al comma precedente, la necessità dei sussidi tecnici ed informatici prescelti, rivolti a facilitare la loro autosufficienza ed integrazione sociale.

1-ter. L'autocertificazione, di cui al presente articolo, s'intende sostitutiva delle prescrizioni medico-specialistiche richieste dalle disposizioni normative vigenti.».

30.0.3 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Art. 31.

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nei limiti di un contingente...», fino alla fine del comma.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

31.1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti».

31.2 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le risorse derivanti dalle dismissioni di cui all'articolo 6».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

31.3 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. A norma dell'articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Governo è tenuto ad assicurare, entro il 31 dicembre

2000, il rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti colpiti dal bradisisma del 1983 e residenti nei comuni di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'INPDAP e l'INPS delle sedi provinciali della Campania sono tenuti a completare il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota contributiva a carico del personale dipendente decorrente dal 5 maggio 1998 fino al 31 dicembre 1998, sospesi anche per tutti gli enti ubicati nei comuni di Quindici, San Felice a Cancellò, Bracigliano, Sarno e Siano».

31.0.1

LAURO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. I lavoratori dipendenti hanno diritto a mantenere, a domanda, il rapporto di lavoro successivamente al raggiungimento del limite di età per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, mantenendo l'iscrizione nei rispettivi istituti pensionistici.

2. A decorrere dalla data di raggiungimento del limite di età il rapporto di lavoro è trasformato a tempo determinato per la durata contrattualmente pattuita e illimitatamente rinnovabile».

31.0.2

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. I lavoratori dipendenti hanno diritto a mantenere, a domanda, il rapporto di lavoro successivamente al raggiungimento del limite di età per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, mantenendo l'iscrizione nei rispettivi istituti pensionistici.

2. I relativi contributi previdenziali sono calcolati diminuendo l'aliquota ordinaria in percentuale tale da compensare la mancata percezione del trattamento previdenziale, che risulta incrementato alla base dei contributi versati, anche in eccedenza al quarantesimo anno».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

31.0.3

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 1998";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2000";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

31.0.4

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al comma 1 e al comma 4 dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco», le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000 - 3.600.

31.0.17

DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Proroga di termini concernenti le zone svantaggiate)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è prorogato al 1° gennaio 2002».

31.0.5

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Proroga di termini)

1. All'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, al terzo periodo, le parole: "1998 e 1999", sono sostituite dalle seguenti: "1998, 1999, 2000 e 2001"».

31.0.6

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i nuovi trattamenti di pensione di anzianità sono calcolati secondo il metodo contributivo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate le norme relative al divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi di lavoro».

31.0.7

GRILLO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la perequazione automatica relativa alle sole pensioni di anzianità non si applica ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici fino al raggiungimento dei 65 anni di età, per la parte eccedente il doppio del trattamento pensionistico minimo».

31.0.8

GRILLO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "per i lavoratori dipendenti iscritti" a: "dell'assicurazione generale obbligatoria" sono soppresse.

2. Le tabelle C e D di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sostituite dalla seguente:

TABELLA C

ANNO	ETÀ E ANZIANITÀ	ANZIANITÀ
2000	57 e 35	38
2001	57 e 35	38
2002	57 e 35	38
2003	57 e 35	38
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

».

31.0.9

GRILLO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppresse le parole: "che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni" e il comma 13 è abrogato».

31.0.10

GRILLO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Per i lavoratori dipendenti privati, l'indennità di malattia decorre dal sesto giorno di assenza, sempre che questa non sia dovuta a cause di servizio.

2. Per i lavoratori dipendenti pubblici, i primi cinque giorni di assenza per malattia, non dovuta a causa di servizio, non sono retribuiti».

31.0.11

GRILLO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998 e per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulta la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione di cui agli stessi contratti d'area.

2. Il relativo onere finanziario, valutato in lire 11.500 milioni per il 2000, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

31.0.12 PELELLA, MONTAGNINO, PIZZINATO, TAPPARO, GRUOSSO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni riguardanti il personale militare)

1. Al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché agli ufficiali e sottufficiali di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni, trasferimenti d'autorità da una ad una sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza competente, per dodici mesi, in luogo di quelle previste dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dal decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, una indennità mensile pari a 30 diarie di missione nella misura intera.

2. Al personale, che trasferisce nella nuova sede di servizio uno dei familiari conviventi, gli aumenti di cui all'articolo 12 della legge 26 luglio 1987, n. 417, sono raddoppiati.

3. L'indennità di cui al comma precedente è ridotta di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

31.0.13 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni riguardanti il personale militare)

1. Il servizio prestato in qualità di carabiniere o agente ausiliario in ferma biennale o trattenuto delle Forze di polizia è valido ai fini di quiescenza e di previdenza. La retribuzione spettante è commisurata a quella del carabiniere o agente in ferma quadriennale delle Forze di polizia e deve essere assoggetata alle ritenute assistenziali e previdenziali previste dalla normativa vigente ivi compresa la contribuzione ai fini della indennità di buonuscita. A tal fine l'iscrizione al fondo di previdenza e credito per il personale interessato decorre dalla data di acquisizione della qualifica di cambiamento o agente ausiliario in ferma biennale o trattenuto delle Forze di polizia. La presente disposizione decorre dal 1° settembre 1994».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

31.0.14 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni riguardanti il personale militare)

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

“4. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto di paracadutista che prestano effettivo servizio in qualità di paracadutisti presso unità paracadutisti o svolgono la prescritta attività aviolancistica continuativa presso enti o comandi militari, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, enti o comandi militari, in funzione di paracadutista”.

2. Sono fatti salvi gli effetti economici derivati dalla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, al personale militare e delle Forze di polizia ad ordinamento civile che ha svolto la prescritta attività aviolancistica fino all'entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, si applicano anche al personale delle Forze di polizia

che svolge attività aviolancistica analoga a quella prevista per i militari in servizio presso i reparti paracadutisti delle Forze armate».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

31.0.15 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni riguardanti il personale militare)

1. Alla data di istituzione delle forme di previdenza complementare previste dal comma 20 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse la Cassa ufficiali dell'esercito, di cui alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, ed il Fondo previdenza sottufficiali dell'esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 ed alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, con contestuale cessazione della contribuzione da parte degli iscritti.

2. In favore degli iscritti agli enti di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto all'importo della prestazione maturata a carico degli enti di cui allo stesso comma alla data di soppressione degli enti medesimi. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per gli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, sono erogati al collocamento in quiescenza in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli oneri relativi ai trattamenti calcolati ai sensi del comma 2, restano a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni, presso le quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità vanno inoltre imputati i patrimoni attivi e le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonchè il gettito del contributo di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni di cui al comma 2.

5. La gestione dell'assegno speciale degli ufficiali dell'esercito, istituito con legge 9 maggio 1940, n. 371, rimane in vita ad esaurimento. Il beneficio, che resta a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni ai sensi e con le modalità di cui al comma 3, compete dal compimento del sessantacinquesimo anno di età nella misura di un quarantesimo rispetto all'intera quota, definita al 1° gennaio 1999 ed annualmente rideterminata sulla base dell'indice dei prezzi di consumo per gli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, per ogni anno di contribuzione versata.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino alla data indicata al comma 1 il premio di previdenza previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1993, n. 930, è concesso al personale avente titolo che cessa dal servizio attivo con diritto a pensione vitalizia.

7. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

31.0.16 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Art. 32.

Al comma 1, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge.» aggiungere il seguente periodo: «Per i mutui a parziale carico dello Stato, le condizioni applicate a seguito della rinegoziazione si applicano anche alle quote di mutuo a carico di soggetti non statali».

32.1

PASQUINI

Al comma 1, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge.» aggiungere il seguente periodo: «Per i mutui a parziale carico dello Stato, le condizioni applicate a seguito della rinegoziazione si applicano anche alle quote di mutuo a carico di soggetti non statali».

32.2

PIZZINATO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di facilitare il riallineamento dei tassi anche su mutui senza oneri a carico dello Stato contratti dai comuni, in particolare di quelli di limitata dimensione, il medesimo Ministero contratta altresì con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito ordinario uno o più schemi-tipo di rinegoziazione di tali mutui, dei quali i comuni stessi possono valersi, con eventuali oneri a loro esclusivo carico».

32.3

GUBERT

Al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro delle finanze» inserire le seguenti: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

32.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorere dal 31 dicembre 2000 è possibile estinguere i mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti, contraendo con la medesima un nuovo mutuo alle condizioni di tasso attuale, senza l'onere della penale, o al massimo con una penale ridotta del 70 per cento rispetto a quella prevista dall'articolo 61 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

32.5

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono estesi a tutto l'anno 2000 gli effetti della circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 marzo 1999, numero 1, relativa all'estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

32.6

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La scadenza di cui al comma 14 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differita al 31 dicembre 2001».

32.7

BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La scadenza di cui al comma 14 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differita al 31 dicembre 2000».

32.8

BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il tasso di interesse dei mutui contratti dai comuni e altri enti locali con la Cassa depositi e prestiti in data anteriore al 1° gennaio 1997 come stabilito con decorrenza 1° gennaio 2000 e per il periodo di ammortamento residuo è fissato nella medesima misura praticata per i nuovi mutui concessi dalla medesima Cassa depositi e prestiti dalla data 1° gennaio 2000. La presente disposizione si applica, a richiesta degli enti locali interessati, su ogni tipo di mutuo ancora in ammortamento compresi quelli già oggetto di eventuale rinegoziazione e/o rideterminazione con la Cassa interessata».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

32.9

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 33.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «proprio decreto», inserire le seguenti: «sottoposto al parere vincolante delle Commissioni permanenti competenti».

33.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Nei confronti delle società miste costituite ai sensi dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello della costituzione della società, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 2.0.3.

33.0.1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 34.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

34.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«le emissioni di cui al presente comma non possono essere effettuate utilizzando le giacenze di tesoreria degli enti pubblici».

34.2

MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«le emissioni di cui al presente comma non possono essere effettuate utilizzando le giacenze di tesoreria degli enti pubblici».

34.3

GRILLO, VENTUCCI

Sopprimere il comma 2.

34.4

MARINO, ALBERTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Consigli di amministrazione degli enti della pubblica amministrazione titolari di disponibilità liquide deliberano interventi di gestione delle medesime disponibilità al fine di aumentarne la redditività. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che può avvalersi, ai fini del coordinamento complessivo delle iniziative, del Dipartimento del tesoro. Gli effetti finanziari degli interventi sono attribuiti agli enti titolari delle disponibilità».

34.6

GRILLO, VENTUCCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Consigli di amministrazione degli enti titolari di disponibilità liquide deliberano interventi di gestione delle medesime disponibilità al fine di aumentarne la redditività. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che può avvalersi, ai fini del coordinamento complessivo delle iniziative, del Dipartimento del tesoro. Gli effetti finanziari degli interventi sono attribuiti agli enti titolari delle disponibilità».

34.5

MONTAGNINO, VERALDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Consigli di amministrazione degli enti titolari di disponibilità liquide deliberano interventi di gestione delle medesime disponibilità al fine di aumentarne la redditività. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che può avvalersi, ai fini del coordinamento complessivo delle iniziative, del Dipartimento del tesoro. Gli effetti finanziari degli interventi sono attribuiti agli enti titolari delle disponibilità».

34.7 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

34.8 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad anticipare le scadenze di quella parte del debito pubblico per la quale la differenza tra l'interesse in allora promesso e quello corrente moltiplicato per gli anni ancora in essere del titolo del debito pubblico, sia inferiore alla quotazione attuale del titolo».

34.9 TONIOLLI, ASCIUTTI

Art. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: «se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni» con le seguenti: «se inferiore a lire 4.500.000, ovvero fino a lire 4.500.000».

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «carta di soggiorno», inserire le seguenti: «, a condizione che siano residenti in Italia da almeno 9 mesi prima del parto,».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.1 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Conseguentemente, e subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti» inserire le seguenti: «, in vista della loro totale soppressione entro il 31 dicembre 2001,».

35.2 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, sostituire la parola: «0,20» con la seguente: «0,30».

35.3 MUNDI

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, sostituire la parola: «0,20» con la seguente: «0,30».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

35.38 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERTATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, sostituire la parola: «0,20» con la seguente: «0,30».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.4 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000,” sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: “A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno”».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con un'ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all'onere derivante dal comma 1-bis».

Al comma 10, dopo le parole: «con esclusione di quello di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonchè di quello di cui al comma 1-bis».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.5 SELLA DI MONTELUCE, LAURO, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000,” sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: “A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno”».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con un'ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all'onere derivante dal comma 1-bis».

Al comma 10, dopo le parole: «con esclusione di quello di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonchè di quello di cui al comma 1-bis».

35.6 DE CAROLIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000,” sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: “A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in mi-

sura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno»».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con un'ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all'onere derivante dal comma 1-bis».

Al comma 10, dopo le parole: «con esclusione di quello di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonchè di quello di cui al comma 1-bis».

35.7

TAROLLI, ZANOLETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000,” sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: “A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno”».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con un'ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all'onere derivante dal comma 1-bis».

Al comma 10, dopo le parole: «con esclusione di quello di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonchè di quello di cui al comma 1-bis».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

35.8

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA, MONTELEONE, CUSIMANO, RAGNO, BATTAGLIA, MAGGI, BUCCIERO, BEVILACQUA, MULAS, CAMPUS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre

2000,» sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno»».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

35.9 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA, MONTELEONE, CUSIMANO, RAGNO, BATTAGLIA, MAGGI, BUCCIERO, BEVILACQUA, MULAS, CAMPUS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie. All'onere derivante, pari a lire 3 miliardi per gli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

35.11

TAROLLI

Al comma 3, dopo le parole: «carta di soggiorno» inserire le seguenti: «, a condizione che siano residenti in Italia da almeno 12 mesi prima del parto,».

35.12

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 3, sopprimere le parole: «per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela economica obbligatoria della maternità,».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

35.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tutela economica della maternità», inserire le seguenti: «ovvero fruiscano di borse di studio per le quali si applicano l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e il relativo decreto ministeriale 11 settembre 1998».

Inoltre, al medesimo comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) fruisca di borsa di studio per la quale si applicano l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e il relativo decreto ministeriale 11 settembre 1998».

Conseguentemente al comma 1, ridurre, fino a copertura del maggior onere, la riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità.

35.14

GUBERT

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per ogni figlio nato», inserire le seguenti: «vivo oppure anche morto, purchè morto naturalmente non per interruzione volontaria della gravidanza».

Conseguentemente al comma 1, ridurre, fino a concorrenza del maggiore onere, la riduzione dello 0,20 per cento.

35.15

GUBERT

Al comma 3, sostituire la parola: «3.000.000», con la seguente: «6.000.000».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

35.16

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo dell'assegno di cui al presente comma è aumentato di lire 3.000.000 qualora la madre si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

d) il figlio partorito sia affetto da sindrome di Down o soffra di malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale».

Conseguentemente, al comma 1, ridurre fino a copertura del maggiore onere la riduzione dello 0,20 per cento.

35.17

GUBERT

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire il processo di deistituzionalizzazione e di limitare il processo di istituzionalizzazione dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti o dei cittadini portatori di *handicap* è istituito in via sperimentale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo fino ad un ammontare massimo di lire 1.000 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Le regioni potranno accedervi mediante appositi progetti-obiettivo, al fine di promuovere e sostenere il mantenimento e il reinserimento delle persone portatrici di *handicap* o in stato di bisogno sanitario e/o sociale i non autosufficienti nel proprio nucleo familiare o l'inserimento in altra famiglia, mediante l'assegnazione a tali famiglie di un contributo economico, in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 60.000 giornaliero per singolo utente.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione del contributo di cui al comma 3-bis. Il medesimo decreto definisce la composizione delle *equipe* socio-sanitarie nonché i criteri di valutazione ai quali le stesse dovranno attenersi»

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, appor-tare le seguenti variazioni:

2000 - 500.000;

2001 - 1.000.000;

2002 - 1.000.000.

35.18

TAROLLI, D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, ZANOLLETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A ciascuna madre cittadina italiana, indipendentemente dal fatto che per essa siano stati versati contributi per la tutela economica della maternità, è corrisposto per ogni figlio nato un

assegno di lire 3.000.000 qualora essa si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;
- b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;
- c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;
- d) il figlio partorito sia affetto da sindrome di Down o soffra di malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale».

Inoltre al comma 4, dopo le parole: «comma 3» inserire le seguenti: «e quello di cui al comma 3-bis» e sostituire le parole: «è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato» con le seguenti: «sono posti a carico dello Stato, sono concessi ed erogati».

Conseguentemente, al comma 1, ridurre fino a copertura del maggiore onere la riduzione dello 0,20 per cento.

35.19

GUBERT

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito un fondo di lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 2000, per la copertura delle spese sostenute e documentate per il diritto allo studio e all'istruzione.

3-ter. Il fondo eroga prestazioni in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, con un reddito non superiore a lire 60 milioni annue, fino a un massimo di lire 2 milioni per ogni figlio.

3-quater. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati criteri e modalità per la corresponsione dei benefici di cui al comma 3-ter.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000 – 1.500.000;
2001 – 1.500.000;
2002 – 1.500.000.

35.20

TAROLLI, D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, ZANOLLETTI

Al comma 7, dopo le parole: «carta di soggiorno», aggiungere le seguenti: «, a condizione che siano residenti in Italia da almeno nove mesi prima del parto.».

35.21

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 8, dopo le parole: «possono essere corrisposti», inserire le seguenti: «congiuntamente ai genitori o».

35.22

GUBERT

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il genitore o il familiare lavoratore, anche adottivo e affidatario, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con *handicap* in situazione di gravità o persona non autosufficiente perchè colpita da malattia cronica e/o malattia mentale, ha diritto ad usufruire di un periodo non inferiore a cinque anni di aspettativa, distribuiti lungo l'arco dell'intera vita lavorativa, con accreditamento di contribuzione al minimo a carico del bilancio dello Stato. Il beneficio di cui al presente comma ha la finalità di sostenere e garantire la serenità del contesto e delle relazioni familiari e pertanto integra e non sostituisce le prestazioni e i servizi di ospedalizzazione a domicilio e di assistenza domiciliare previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

35.23

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 9, dopo le parole: «programmazione economica», inserire le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

35.24

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, sostituire le parole: «e in lire 186 miliardi a decorrere dal 2001.» con le seguenti: «, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002,».

35.26

IL GOVERNO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi».

35.27

DE CAROLIS

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.28

SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi».

35.29

TAROLLI, ZANOLETTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi».

35.30

MUNDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

35.31

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Per le vedove e gli orfani dei grandi invalidi di guerra di prima categoria il limite di reddito previsto nel primo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato, con decorrenza 1° gennaio 2000, a lire 24 milioni ed è soggetto all'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342».

35.32

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con le modalità e le misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 50 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, si applica anche per le ulteriori rate relative agli anni 2000, 2001 e 2002».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: «Legge n. 468 del 1978 – articolo 9-ter – Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - Cap. 4535)» apportare le seguenti variazioni:

2000: - 210.000;
2001: - 210.000;
2002: - 210.000.

35.33 SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE, MURINEDDU, FIGURELLI

All'articolo 35, aggiungere in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000».

Conseguentemente, alla Tabella D, legge n. 448 del 1998: art. 50, comma 1, lettera c) - (Tesoro, bilancio e programmazione economica - Edilizia sanitaria: 7.2.1.4 - Cap. 8541) apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) le spese per la permanenza di persone di età non inferiore a 65 anni in case protette, residenze sanitarie per anziani ed altri istituti similari, che non siano deducibili per altro titolo, per un importo non superiore a lire 4.000.000 annue. La detrazione spetta anche se dette spese siano sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

35.0.5

PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Sono altresì deducibili i costi di acquisto e ristrutturazione, nonché i canoni di locazione, anche finanziaria, a chiunque corrisposti, relativi a fabbricati concessi in uso ai dipendenti che non siano titolari di diritti reali o di godimento su beni immobili idonei all'uso abitativo, e che non siano titolari di un reddito imponibile annuo superiore a lire 40.000.000"».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;
2001: - 40.000;
2002: - 40.000.

35.0.6

PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente:

"*l-ter*) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.27

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) oltre lire 30.000.000 e fino a 60.000.000 32,5”.

2. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per i soggetti di cui all'articolo 6, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4 del 5, del 6,2 e del 6,6 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7, per il periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2000 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento”».

35.0.1 TAROLLI, D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, ZANOLLETTI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: “lire 9.100.000” sono sostituite dalle seguenti: “lire 12.000.000”».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.42 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “lire 1.050.000” sono sostituite dalle seguenti: “lire 1.000.000”».

Conseguentemente, ridurre il totale degli accantonamenti previsti dalla Tabella C del 50 per cento.

35.0.55

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 850.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 700.000"».

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

legge n. 17 del 1973:

2000 - 3.000;

decreto legislativo n. 39 del 1993:

2000 - 3.000;

legge n. 109 del 1994:

2000 - 3.000;

legge n. 675 del 1996:

2000 - 3.000;

legge n. 249 del 1997:

2000 - 6.000;

b) Ministero degli affari esteri:

legge n. 7 del 1981:

2000 - 135.000;

c) Ministero della pubblica istruzione:

legge n. 549 del 1995:

2000 - 2.000;

legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999:

2000 - 400.000;

d) Ministero della difesa:

legge n. 549 del 1995:

2000 - 2.000;

e) Ministero del commercio con l'estero:

legge n. 549 del 1995:

2000 - 10.000;

f) Ministero per i beni e le attività culturali:

legge n. 163 del 1985:

2000 - 100.000;

legge n. 549 del 1995;

2000 - 2.000;

legge n. 534 del 1996:

2000 - 2.000;

g) Ministero dell'ambiente:

decreto-legge n. 496 del 1993:

2000 - 100.000;

legge n. 549 del 1995:

2000 - 110.000;

h) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

decreto legislativo n. 204 del 1998:

2000 - 10.000.

35.0.52

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 1.050.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 1.000.000».

Consequentemente alla tabella C apportare le seguenti variazioni:

a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

legge n. 17 del 1973:

2000 - 3.000;

decreto legislativo n. 39 del 1993:

2000 - 3.000;

legge n. 109 del 1994:

2000 - 3.000;

legge n. 675 del 1996:

2000 - 3.000;

legge n. 249 del 1997:

2000 - 6.000;

b) Ministero degli affari esteri:

legge n. 7 del 1981:

2000 - 135.000;

c) Ministero della pubblica istruzione:

legge n. 549 del 1995:

2000 - 2.000;

legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999:

2000 - 400.000;

- d) Ministero della difesa:
legge n. 549 del 1995:
2000 - 2.000;
- e) Ministero del commercio con l'estero:
legge n. 549 del 1995:
2000 - 10.000;
- f) Ministero per i beni e le attività culturali:
legge n. 163 del 1985:
2000 - 100.000;
legge n. 549 del 1995:
2000 - 2.000;
legge n. 534 del 1996:
2000 - 2.000;
- g) Ministero dell'ambiente:
decreto-legge n. 496 del 1993:
2000 - 100.000;
legge n. 549 del 1995:
2000 - 110.000;
- h) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
decreto legislativo n. 204 del 1998:
2000 - 10.000.

35.0.53 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *le parole "lire 850.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 700.000"».*

Conseguentemente ridurre il totale degli accantonamenti previsti dalla Tabella C del 50 per cento.

35.0.54 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Controversie di risarcimento del danno per mancato rispetto della normativa a tutela dell'invalidità da parte di un ente pubblico)

1. Per le controversie intraprese da invalido civile con una percentuale di invalidità superiore al 45 per cento da cieco o da sordomuto

contro la pubblica amministrazione ed aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante, in tutto o in parte, dalla violazione di un diritto connesso allo *status* di invalido, è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.

2. La domanda relativa alla controversia di risarcimento del danno contro un ente pubblico per mancato rispetto dei diritti derivanti dallo *status* di invalido non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, o siano, comunque, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento amministrativo, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa di sospensione.

3. Nelle controversie di risarcimento del danno contro un ente pubblico per mancato rispetto dei diritti derivanti dallo *status* di invalido che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti negli appositi albi previsti dall'articolo 445 del codice di procedura civile.

4. L'invalido civile, il cieco o il sordomuto soccombente nei giudizi promossi per ottenere il risarcimento del danno contro un ente pubblico per mancato rispetto dei diritti derivanti dallo *status* di invalido non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore dell'ente pubblico convenuto, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000 - 10.000;
2001 - 10.000;
2002 - 10.000.

35.0.2

PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico».

35.0.46

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. I soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, possono detrarre integralmente dalla dichiarazione annuale dei redditi le spese sostenute per i servizi d'interpretariato».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

35.0.44 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Gratuito patrocinio in sede civile riconosciuto agli invalidi civili per le cause di risarcimento del danno. Estensione del gratuito patrocinio per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione)

1. La condizione di invalidità civile comporta l'insorgere di diritti soggettivi perfetti in capo all'invalido, tutelabili avanti al giudice ordinario.

2. Agli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni mediche, che adiscono l'autorità giudiziaria in sede civile per il risarcimento del danno, si applica il gratuito patrocinio, seguendo il procedimento previsto nella legge 30 luglio 1990, n. 217. Tale gratuito patrocinio prescinde dal reddito dell'interessato, nonchè dal tipo di procedimento, comprendendo, oltre al processo ordinario anche i procedimenti speciali e cautelari *ante causam*. Pari trattamento è riservato per i procedimenti di interdizione ed inabilitazione, da chiunque intentati».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000 - 100.000;
2001 - 100.000;
2002 - 100.000.

35.0.4

PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disciplina uniforme della legittimazione passiva relativa alle cause di invalidità civile)

1. Per tutte le cause di impugnazione di visita di commissione medica di prima istanza e di commissione di verifica, aventi ad oggetto sia l'accertamento del presupposto sanitario sia la richiesta della provvidenza economica, sono legittimati passivi nel medesimo processo tutti i soggetti interessati, ossia il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'INPS, quale ente erogatore della previdenza stessa».

35.0.3

PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Proroga CIGS)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 81, comma 3, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è prorogato al 30 aprile 2000. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

35.0.7

POLIDORO, ZILIO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Proroga CIGS)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 81, comma 3, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è prorogato al 30 aprile 2000. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

35.0.20

POLIDORO, ZILIO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Proroga CIGS)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 81, comma 3, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è prorogato al 30 aprile 2000. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

35.0.8

GAMBINI, PASQUINI, POLIDORO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Proroga CIGS)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 81, comma 3, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è prorogato al 30 aprile 2000. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

35.0.21

VEGAS, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi per il settore metallurgico)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, al fine di promuovere lo sviluppo del settore metallurgico privato, di eminente rilevanza strategica industriale, affinché la produzione di cascami del rame sia prettamente indirizzata alle industrie metallurgiche che sfruttano il sistema di elettrorefinazione.».

35.0.11

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi per il settore metallurgico)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, al fine di promuovere lo sviluppo del settore metallurgico privato – di eminente rilevanza strategica industriale – affinché la produzione di cascami del rame sia prettamente indirizzata alle industrie metallurgiche che sfruttano il sistema di elettrorefinazione.».

35.0.12

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi per il settore metallurgico)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, al fine di promuovere lo sviluppo del settore metallurgico privato – di eminente rilevanza strategica industriale – in modo tale che il riutilizzo (la raccolta) del rottame e dei residui contenenti rame sia prettamente indirizzato (rivolta) alle industrie metallurgiche che sfruttano il sistema di elettrorefinazione.».

35.0.13

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi per il settore metallurgico)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore metallurgico privato, di eminente rilevanza strategica industriale, si prevede che la destinazione dei rottami e dei cascami contenenti rame sia prettamente indirizzata alle industrie di produzione che sfruttano il sistema di elettrorefinazione.».

35.0.14

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

*(Disposizioni agevolative il settore della metallurgia
e di recupero materiali non ferrosi)*

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede, al fine di tutelare l'ambiente attraverso un organico recupero dei materiali non ferrosi e loro leghe ed in particolare il recupero del rame, nonché di incentivare il settore industriale della metallurgia, di rilevanza strategica per l'intero paese, affinché la destinazione dei residui contenenti rame, già identificati con propria tipologia e caratteristiche dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, sia unicamente prevista in capo a quelle attività di recupero dotate di impianti di elettrorefinazione».

35.0.15

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

*(Disposizioni agevolative il settore della metallurgia
e di recupero materiali non ferrosi)*

1. Al fine di incentivare il recupero del rame ottenuto dall'attività di elettrorefinazione dei rottami, e il settore industriale della metallurgia, è soppressa la tipologia di rifiuto [170401] di cui al punto 3.2 del suballegato 1 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998. La citata tipologia [170401] è inserita, in ultimo, al punto 4.3 del suballegato 1 dell'allegato 1 di cui al medesimo decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Al punto 4.3.3, dello stesso suballegato 1 dell'allegato 1 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 dopo le parole: "solforico [R5]", sono aggiunte le seguenti: "purchè dotati di elettrorefinazione"».

35.0.16

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

*(Disposizioni agevolative il settore della metallurgia
e di recupero materiali non ferrosi)*

1. Al fine di incentivare il settore metallurgico attraverso un organico recupero dei materiali non ferrosi e loro leghe ed in particolare il recupero del rame ottenuto dall'attività di elettrorefinazione dei rottami, è soppressa la tipologia di rifiuto [170401] di cui al punto 3.2 del suballegato 1 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998. La citata tipologia [170401] è inserita, in ultimo, al punto 4.3 del suballegato 1 dell'allegato 1 di cui al medesimo decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Ai punti 4.3.3, 5.10.3, 5.11.3, 5.12.3 dello stesso suballegato 1 dell'allegato 1 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono aggiunte le seguenti parole: "purchè dotati di elettrorefinazione".

35.0.17

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi urgenti per il settore agricolo)

1. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. I termini di cui all'articolo 4, comma 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono prorogati al 31 dicembre 2001».

35.0.19

BIANCO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Incentivi per le aree depresse)

1. Fino all'entrata in vigore della nuova regolamentazione in materia di aiuti alle imprese, definite in relazione alle indicazioni del Quadro Comunitario di sostegno per il periodo 2000-2006, sono confermati i benefici di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le aree di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee n. 836 del 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997».

35.0.9

VISERTA Costantini, POLIDORO, STANISCA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 5, trentacinquesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "Gli autoveicoli ed i motocicli" sono soppresse le parole da: "d'interesse storico" fino a: "Alfa Romeo"; è aggiunto in fine il seguente periodo: "I possessori di autoveicoli e motocicli di cui al comma precedente sono tenuti al pagamento di una tassa fissa annua, rispettivamente di lire centomila e lire cinquantamila".

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2000;

2001: - 2000;

2002: - 2000.

35.0.24

MORO, TIRELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

1. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modifica: "nel comma 3, primo periodo, tra le parole: "ad esse collegate" e "sono deducibili" sono inserite le seguenti: "ed i crediti non garantiti vantati verso banche residenti nei Paesi non appartenenti all'OCSE, esclusi quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito nel Fondo, nonché nei Paesi appartenenti all'OCSE che abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi cinque anni".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; relativamente ai crediti ivi considerati, il limite dello 0,50 per cento previsto dal citato comma 3 dell'articolo 71 è commisurato al valore di bilancio dei crediti stessi aumentato delle svalutazioni non dedotte nei periodi d'imposta precedenti».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.25

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. In deroga a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, il 50 per cento dei proventi realizzati nel periodo 2000-2001 con la vendita di partecipazioni dello Stato sono impiegati per la parte eccedente il risparmio prevedibile per l'utilizzo di riduzione del debito pubblico per finanziare un piano di investimenti in opere pubbliche definito dal Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 2001 devono essere cedute tutte le partecipazioni dello Stato in società per azioni».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

35.0.26

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Zone pilota)

1. Al fine di incrementare lo sviluppo economico e sociale e l'occupazione nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale, in ogni regione possono essere istituite una o più zone pilota nelle quali è sperimentalmente sospesa, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per le nuove iniziative imprenditoriali, la normativa statale in materia di collocamento, di durata della prestazione lavorativa, di retribuzione, di cassa integrazione guadagni e di licenziamento, dandosi luogo, in sostituzione di essa, ad accordi tra le parti.

2. I redditi delle nuove imprese ubicate nelle zone pilota e delle nuove iniziative di ampliamento, riattivazione, ricostruzione ed ammodernamento di imprese esistenti, possono essere assoggettati, se distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 5 per cento.

3. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti industriali nella zona pilota entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono a formare il reddito per la parte non eccedente il 25 per cento del loro ammontare e comunque fino a concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

4. L'imposta regionale sulle attività produttive è, nelle medesime zone, ridotta alla metà nei confronti dei soggetti che vi hanno sede o che vi svolgono attività principale.

5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 2000, all'uopo riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 e gli anni successivi. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 2000 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

35.0.28

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Con riferimento all'anno 2000 il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una dettagliata relazione con motivata indicazione, programmazione e destinazione delle spese sostenute».

35.0.29

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'imposta di bollo, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 642, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento.

3. All'onere si fa fronte con l'aumento proporzionale dell'aliquota dell'imposta sui giochi e le scommesse, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, da determinare con decreto del Ministro delle finanze».

35.0.30 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per i nuovi assunti ad esclusione di quelli in sostituzione di precedenti lavoratori licenziati o dimessisi nel triennio precedente, le imprese hanno facoltà di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato. In ogni caso il contratto si intende prorogato di diritto per un ugual termine in caso di mancata disdetta entro sei mesi dalla data di scadenza».

35.0.31 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per le opere pubbliche da realizzarsi con il metodo della finanza di progetto, l'individuazione del concessionario equivale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa e sostituisce i permessi e le azioni di competenza degli enti titolari».

35.0.32 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. Per fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modifica-

zioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e dell'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i soggetti, riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, altresì, mediante l'autocertificazione, di cui al comma 1, la necessità dei sussidi tecnici ed informatici prescelti, rivolti a facilitare la loro autosufficienza ed integrazione sociale".

"1-ter. L'autocertificazione, di cui al presente articolo, si intende sostitutiva delle prescrizioni medico-specialistiche richieste dalle disposizioni normative vigenti"».

35.0.33

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "lire cinquecentomila" e le parole: "lire trecentomila" sono sostituite dalla seguente: "seicentomila".

Conseguentemente all'articolo 7, aumentare le accise sugli olii emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto».

35.0.23

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al terzo periodo, le parole: «nell'anno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1999 e 2000».

35.0.10

VISERTA Costantini, POLIDORO, STANISCIÀ

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato al 31 dicembre 1999, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000».

35.0.40

MINARDO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

“21-bis. Le agevolazioni di cui al comma 21 sono estese anche alle patenti nautiche”.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000 - 20.000;
2001 - 15.000;
2002 - 10.000».

35.0.56

GERMANÀ

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 59 della legge 30 dicembre 1997, n. 449, è abrogato, fermi restando gli aumenti di aliquota che abbiano decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000.

2. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal comma 1, il Ministro delle finanze, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, deve provvedere, almeno ogni due anni, alla conseguente variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni».

35.0.22

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il personale avente l'età inferiore a 32 anni può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o avente modalità delle prestazioni di durata diversa rispetto a quella ordinaria, senza limiti numerici e in deroga ad ogni altra norma».

35.0.34

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. I redditi da lavoro dipendente o autonomo sono cumulabili, in deroga a qualsiasi altra disposizione, con i redditi da pensione, per il loro intero ammontare».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

35.0.35 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA,
VENTUCCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Premio di assunzione)

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e di versamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore

di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

6. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1999 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57».

35.0.36 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, CURTO PEDRIZZI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. In alternativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro il datore di lavoro può sottoscrivere apposita polizza assicurativa presso qualsiasi ente o istituto, a condizione che le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio o malattie professionali siano non inferiori a quella prevista dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni. In tal caso all'INAIL non è dovuto alcun contributo e l'istituto non è tenuto a corrispondere nessuna prestazione».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57».

35.0.37 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per i lavoratori nuovi assunti per l'anno 2000, a condizione che non sostituiscano precedenti lavoratori e che risulti incrementato il numero degli occupati complessivi da parte del rispettivo datore di lavoro, è concesso lo sgravio dei contributi previdenziali per

un periodo di almeno tre anni entro un limite massimo di lire 2.000 miliardi annue».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle Finanze, appor-
tare le seguenti modificazioni:*

2000: - 2.000.000;

2001: - 2.000.000;

2002: - 2.000.000

35.0.38 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, i soggetti di imposta con figlio convivente e a carico hanno diritto, indipendentemente dall'età del figlio, ad una detrazione di imposta pari al 10 per cento dell'imposta del reddito delle persone fisiche dovuta per ogni periodo di imposta in cui il figlio sia a carico. Nel caso di più figli, la detrazione è elevata al 15 per cento. Tale detrazione è ridotta proporzionalmente nel caso in cui il figlio non risulti a carico per l'intero anno. Nel caso in cui sia posto a carico di ciascun coniuge, la detrazione spetta in misura proporzionale».

*Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emenda-
mento 3.57.*

35.0.39 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VEN-
TUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. I soggetti che svolgono, esclusivamente o congiuntamente ad altre attività di lavoro dipendente, attività lavorative dipendenti di carattere minore con retribuzione non superiore a lire 500.000 mensili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e da tutti i contributi di assistenza e previdenza sociale.

2. Restano fermi i premi e i contributi, da parte dei datori di lavoro, relativi all'assistenza sul lavoro e alle malattie professionali.

3. I soggetti che svolgono più attività lavorative dipendenti di carattere minore sono in ogni caso soggetti all'obbligo fiscale e contributivo per la parte eccedente il reddito di lire 500.000».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.41 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.43 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, utile ai soli fini pensionistici e dell'anzianità contributiva, già riconosciuto, ai fini del diritto alla pensione, ai lavoratori privi della vista, dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, è esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381».

35.0.45 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il beneficio della riduzione dell'IVA nella misura del 4 per cento per l'acquisto di autovetture equipaggiate con particolari dispositivi per rendere più agevole e sicura la guida, è esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, nella stessa misura».

35.0.47 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'aliquota IVA per le forniture di gas e telefono è fissata nella misura del 10 per cento».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.48 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA,
VENTUCCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle Finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:*

2000: - 48.000;
2001: - 48.000;
2002: - 48.000.

35.0.49

LAURO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, le parole: "con l'aliquota del 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con le aliquote del 7 per cento".

2. Al terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, le parole: "una aliquota media prevista dell'imposta inferiore al 27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una aliquota media dell'imposta inferiore al 20 per cento"».

*Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emenda-
mento 3.57.*

35.0.50

AZZOLLINI, VEGAS

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Riduzione delle aliquote impositive)

1. L'IRPEF si applica in ragione di due aliquote, rispettivamente del 20 per cento e del 33 per cento.
2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i volumi di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annue, con previsione di un abbattimento alla base per minimo vitale e di un volume complessivo per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annue. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e sociali individuate e documentate.
3. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è fissata nella misura del 33 per cento.
4. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1998.
5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2000 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

Conseguentemente, ridurre il valore degli accantonamenti previsti dalla Tabella C del 50 per cento.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.51 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI, GRILLO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni a favore di soggetti portatori di handicap)

1. I commi 2, 4 e 7 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sostituiti dai seguenti:
“2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico”;

“4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 sono esenti dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro”;

“7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1, 2 e 3”».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;
2001: - 40.000;
2002: - 40.000».

35.0.57

PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è concessa la deduzione dal reddito imponibile, a titolo di agevolazioni economiche dirette al sostegno dei nuclei familiari, con reddito complessivo lordo annuo fino a lire 170 milioni, degli oneri sostenuti per i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi, se conviventi con il contribuente, relativi a:

a) alimenti per l'infanzia, fino ad un importo annuo di lire 5.000.000, per ciascun figlio, nei primi tre anni di vita;

b) articoli igienico-sanitari per l'infanzia, fino ad un importo annuo di lire 5.000.000, per ciascun figlio, nei primi tre anni di vita».

All'onere complessivamente derivante dall'attuazione del presente comma, a decorrere dal 2000, si provvede, fino al concorrere dell'onere, mediante accantonamento, nella tabella A, alla voce: Ministero delle finanze.

35.0.18

MORO, STIFFONI

Art. 38.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

38.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le operazioni» inserire le seguenti: «di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato».

38.3

MARINO, ALBERTINI, CAPONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «1994, n. 474,» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti di competenza,».

38.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

38.4

MARINO, ALBERTINI, CAPONI

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente:

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). – 1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 dell'emendamento 2.4.

38.0.1

MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO, COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente:

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). – 1. Il comma 17 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 dell'emendamento 2.4.

38.0.2 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO, COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente:

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). – 1. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non ha effetto nei riguardi dei comuni che in detto periodo abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 dell'emendamento 2.4.

38.0.3 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO, COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente:

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). – 1. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei

pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il predetto canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

- 1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;
- 1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;

2) per le occupazioni del territorio provinciale il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi".».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 dell'emendamento 2.4.

38.0.8 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO, COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente:

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). – 1. All'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, lettera d), sono soppresse le parole: "nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo".

2. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole: "con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali".».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 dell'emendamento 2.4.

38.0.4 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO, COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente:

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). – 1. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49,

comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

“1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2001. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:

- a) per il 2001 il 6 per cento;
- b) per il 2002 il 12 per cento;
- c) per il 2003 il 18 per cento;
- d) per il 2004 il 24 per cento”.

2. In alternativa superamento degli ammortamenti nel bilancio finanziario:

“L'articolo 9, il comma 2, lettera a) dell'articolo 31 e l'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono abrogati”.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 dell'emendamento 2.4.

38.0.5 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO, COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente:

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). – 1. I contributi assegnati, per il trattamento economico del personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, sono definitivamente confermati negli importi attribuiti relativamente ai periodi precedenti la data di emissione dei decreti dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile di approvazione delle graduatorie di merito».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 dell'emendamento 2.4.

38.0.6 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO, COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente:

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). – 1. Rientrano nelle prestazioni di servizi di cui al n. 37 della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica

ca 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 dell'emendamento 2.4.

38.0.7 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO, COLLINO

Art. 39.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Norme per la defiscalizzazione dei prodotti petroliferi nella provincia di Ragusa)

1. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere estratte e le alterazioni eco-ambientali causate dalle attività estrattive, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo all'interno della provincia di Ragusa sono applicate secondo le seguenti modalità:

a) le accise sui prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per autotrazione e per riscaldamento), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono abolite per gli autoveicoli e natanti di proprietà dei cittadini domiciliati e residenti nei comuni della provincia di Ragusa, che inoltrano apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della stessa provincia.

2. Il Governo è delegato ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga le misure di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo».

39.0.1

MINARDO

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Riclassificazione delle zone svantaggiate: proroga dei termini)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, già prorogato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato di un anno».

39.0.2

SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, BARBIERI, CONTE, MURINEDDU, PREDÀ, SARACCO, FIGURELLI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

2. Il comma 17 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.

3. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. La disposizione di cui al precedente periodo non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in detto periodo abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

4. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il predetto canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;

1.2) oltre ventimila abitanti lire 1.000 per utente;

2) per le occupazioni del territorio provinciale il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

5. All'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, lettera *d*), sono soppresse le parole: "nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo". All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole: "con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali".

6. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2001. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:

- a*) per il 2001 il 6 per cento del valore;
- b*) per il 2002 il 12 per cento del valore;
- c*) per il 2003 il 18 per cento del valore;
- d*) per il 2004 il 24 per cento del valore".

7. I contributi assegnati per il trattamento economico del personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, sono definitivamente confermati negli importi attribuiti relativamente ai periodi precedenti la data di emissione dei decreti dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della Protezione civile di approvazione della graduatoria di merito.

8. Rientrano nelle prestazioni di servizi di cui al n. 37 della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

39.0.3 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(...)

1. Per i finanziamenti agevolati erogati a qualsiasi titolo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, l'estinzione del debito residuo delle imprese previsto dall'articolo 4-*quinquies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

2. I termini di cui all'articolo 1-*ter*, comma 2, e all'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato al 30 giugno 2000.

3. La documentazione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, può essere presentata entro il 30 giugno 2000.

4. I finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri conseguenti la sostituzione degli impianti produttivi per i quali è accertata con apposita perizia giurata l'impossibilità di trasferimento con irrimediabile pregiudizio della funzionalità ovvero nei casi di non convenienza economica al trasferimento, sempre nei limiti della pari capacità produttiva e delle risorse finanziarie assegnate.

5. All'articolo 4-*quinquies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. L'estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e non concorre alla formazione del reddito di impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione”.

6. Nei casi di immobili, ad uso di civile abitazione, interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere si provvede, nel limite massimo di 2 miliardi di lire, utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, presenti per l'anno 1999 sui capitoli dei bilanci dei comuni interessati, e la regione è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza dei 2 miliardi di lire, relative all'esecuzione di interventi strutturali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. I medesimi comuni sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnati. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è a carico dei bilanci comunali, e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei medesimi comuni.

7. Il tasso di interesse dell'1,5 per cento previsto dall'articolo 3-*quinqüies* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applica, nei limiti delle risorse assegnate, anche alle imprese che rilocalizzano le attività produttive ai sensi dell'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

8. Nell'ambito delle risorse eventualmente ancora a disposizione dei comuni alluvionati per l'erogazione dei contributi a favore dei privati proprietari di immobili danneggiati dall'alluvione del novembre 1994, vengono ammessi trasferimenti diretti tra i comuni stessi a favore di quelli in cui lo stanziamento disponibile risulti insufficiente al soddisfacimento delle richieste.

9. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, attuativo del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, possono accedere ai finanziamenti previsti anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento».

39.0.4

SARACCO, TAPPARO, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(...)

1. Per i finanziamenti agevolati erogati a qualsiasi titolo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, l'estinzione del debito residuo delle imprese previsto dall'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

2. I termini di cui all'articolo 1-*ter*, comma 2, e all'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato al 30 giugno 2000.

3. La documentazione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, può essere presentata entro il 30 giugno 2000.

4. I finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinqüies*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri conseguenti la sostituzione degli impianti produttivi per i quali è accertata con appo-

sita perizia giurata l'impossibilità di trasferimento con irrimediabile pregiudizio della funzionalità ovvero nei casi di non convenienza economica al trasferimento, sempre nei limiti della pari capacità produttiva e delle risorse finanziarie assegnate.

5. All'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. L'estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e non concorre alla formazione del reddito di impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione”.

6. Nei casi di immobili, ad uso di civile abitazione, interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere si provvede, nel limite massimo di 2 miliardi di lire, utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, presenti per l'anno 1999 sui capitoli dei bilanci dei comuni interessati, e la Regione è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza dei 2 miliardi di lire, relative all'esecuzione di interventi strutturali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. I medesimi comuni sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnati. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è a carico dei bilanci comunali, e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei medesimi comuni.

7. Il tasso di interesse dell'1,5 per cento previsto dall'articolo 3-*quinqüies*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applica, nei limiti delle risorse assegnate, anche alle imprese che rilocalizzano le attività produttive ai sensi dell'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228».

39.0.5

SARACCO, TAPPARO, ZANOLETTI

Art. 3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Alla lettera *d*) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: “Gli alloggi in edifici di pregio, come definiti ai sensi della circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, sono venduti al migliore offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento”».

3.1500

IL RELATORE

Art. 23.

Stralciare l'articolo 23.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

23.1000

GIARETTA

Art. 36.

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e all'articolo 3, primo comma, lettere b), e), f), g), h) e i) della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 50 miliardi nel 2000, di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 87.500;
2002: - 50.000.

36.49

SARTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 3, primo comma, lettere b), e), f), g), h) ed i) della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni».

36.50

SARTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 3, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni,».

36.52

SARTO

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La quota di lire 500 milioni a valere sul limite di impegno relativo all'anno 2001 è destinata alla Procuratoria di San Marco per gli interventi di propria competenza».

36.55

D'URSO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente» inserire le seguenti: «di lire 50 miliardi dall'anno 2000,».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:
2000: - 50.000.

36.1

LAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «rispettivamente di lire» aggiungere le seguenti: «50 miliardi nel 2000, di lire».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2000: - 100.000;
2001: - 87.500;
2002: - 50.000.

36.44

SARTO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «di lire 100 miliardi dall'anno 2000, lire 80 miliardi dall'anno 2001 e lire 80 miliardi dall'anno 2002».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 dell'emendamento 2.4.

36.35 DANIELI, BORNACIN, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI,
BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295,» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206».

36.51

SARTO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e di lire 150 miliardi dall'anno 2001» con le seguenti: «, lire 200 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 dell'emendamento 2.4.

36.36 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Fermi restando i limiti di impegno annuali, nel periodo di operatività del finanziamento potranno essere assunti impegni anche di durata inferiore al novennio. In tal caso le somme non utilizzate, riferite agli esercizi successivi, potranno essere finalizzati ad ulteriori programmi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 dell'emendamento 2.4.

36.37 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «50 miliardi» con le seguenti: «40 miliardi».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 10 miliardi dall'anno 2001».

36.41 PERUZZOTTI, MORO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; per la prosecuzione degli interventi relativi al rinnovo degli autobus, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 100 miliardi dall'anno 2001 e di lire 180 miliardi dall'anno 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000;
2002: - 180.000.

36.54 GRILLO, VENTUCCI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «35 miliardi dall'anno 2001 e lire 35 miliardi dall'anno 2002».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in materia di trasporto rapido di massa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 15 miliardi dall'anno 2001 e lire 15 miliardi dall'anno 2002, destinati alla tranvia Bergamo - S. Antonio - Bergamo - Torre Boldone;».

36.43

CASTELLI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) per la realizzazione di studi di fattibilità di una rete multimodale sul tracciato della dismessa tratta ferroviaria Melito-Vibo Valentia delle ferrovie calabro-lucane è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2000;».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001» con le seguenti: «995 miliardi per l'anno 2000 e 1.000 miliardi per l'anno 2001».

36.59

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

36.58

SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «44 miliardi dall'anno 2001 e lire 43 miliardi dall'anno 2002».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la prosecuzione degli interventi per la realizzazione di nuove piste ciclabili, parcheggi e attrezzature di scambio con la ferrovia e il trasporto pubblico, itinerari urbani e turistici, previsti dai piani di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 6 miliardi dall'anno 2001 e di lire 7 miliardi dall'anno 2002».

36.45SARTO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA,
CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI,
PETTINATO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) la realizzazione della tratta autostradale direttissima Milano-Brescia è autorizzata in regime di concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore; i candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi i promotori, i quali negli ultimi cinque anni devono avere svolto attività di gestione di una tratta autostradale, possono associarsi o consorziarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; se il concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 104. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

36.60

OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) per il completamento degli interventi di viabilità d'interesse della Val d'Agri, previsti nel Protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Giunta regionale di Basilicata del 7 ottobre 1998, in forza del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2000;».

Conseguentemente, nella tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 7.000;
2001: - 7.000;
2002: - 7.000.

Inoltre, nella medesima tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 23.000;
2001: - 23.000;
2002: - 23.000.

36.101

MONTAGNINO, MICELE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «30 miliardi dall'anno 2000» con le seguenti: «60 miliardi dall'anno 2000».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno a favore di soggetti non statali), apportare la seguente variazione:

2001: - 30.000.

36.9

VEGAS, MANFREDI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) per l'avvio delle attività volte alla realizzazione di una nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH) - Aosta Martigny, inserita nella rete europea ad alta velocità, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001;».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 27.000;

2002: - 20.000.

36.53

DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «50 miliardi dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «30 miliardi dall'anno 2001 e di lire 30 miliardi dall'anno 2002».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il risanamento del sistema idroviario padano-veneto, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20 miliardi dall'anno 2001 e di lire 20 miliardi dall'anno 2002;».

36.42

CASTELLI, MORO

Alla lettera l), sostituire le parole: «di lire 50 miliardi dall'anno 2001» con le seguenti: «di lire 1 miliardo dall'anno 2000 e di lire 51 miliardi dall'anno 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;
2001: - 2.000;
2002: - 2.000.

36.57 BRIGNONE, MANIS, GUBERT, LOMBARDI SATRIANI, DI PIETRO, RESCAGLIO, MONTICONE, MASULLO, DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è riconosciuto alle associazioni dei consumatori inserite nell'elenco previsto dall'articolo 5 della medesima legge un contributo *una tantum* di lire 13 miliardi per l'anno 2000. Il fondo è ripartito paritariamente tra tutti gli aventi diritto. Il contributo è iscritto dalle associazioni in apposita posta di bilancio ed è ogni anno analiticamente rendicontato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Salve ulteriori azioni civili e penali, l'uso improprio del fondo comporta la decadenza dall'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001» con le seguenti: «987 miliardi per l'anno 2000 e 1.000 miliardi per l'anno 2001».

36.62 DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «interventi di sicurezza stradale» inserire le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri, si veda la compensazione numero 2 dell'emendamento 2.4.

36.38 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():*

2001: + 2.000;
2002: + 2.000.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, lettera m), sostituire le parole: «di 40 miliardi dall'anno 2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «di lire 38 miliardi dall'anno 2001 e di lire 38 miliardi dall'anno 2002».

(*) Con finalizzazione al Progetto Restauro Italia - Ufficio Roma Capitale.

36.1003

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una quota del 15 per cento di tale somma è comunque destinata al finanziamento degli interventi di sicurezza stradale realizzati da parte di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

36.8

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 36.1004, dopo le parole: «Aosta-Martigny» inserire le seguenti: «nonchè per la realizzazione in concessione per la progettazione e la costruzione, finalizzate all'accrescimento del livello di sicurezza dei trasporti autostradali e al contenimento dei fenomeni di concentrazione dell'inquinamento atmosferico nelle zone densamente popolate, nonché della relativa gestione, con risorse totalmente o prevalentemente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia, al fine di collegare il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, innestandosi sulla strada provinciale 19, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano, compreso tra la strada provinciale 103 "Cassanese" e la strada statale 415 "Paulese".

36.1004/1

VEGAS, TRAVAGLIA, LAURO

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) per lo studio di fattibilità sulla realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH) - Aosta Martigny - è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi nel 2000 e nel 2001».

Conseguentemente, nella tabella D, legge n. 448 del 1998 - articolo 50, comma 1, sono corrispondentemente ridotti gli importi previsti per gli stessi anni.

36.1004

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione degli interventi di raddoppio della strada statale Ragusa-Catania, di cui all'articolo 11 della legge 17 mag-

gio 1999, n. 144, sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 20 miliardi dall'anno 2000, di lire 20 miliardi dall'anno 2001 e di lire 20 miliardi dall'anno 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

36.2

MINARDO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) il sede di dichiarazione del reddito ai fini dell'IRPEF è prevista una opzione pari all'1 per mille a favore della ricerca scientifica».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000 - 400.000;
2001 - 300.000;
2002 - 100.000.

36.7

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione degli interventi diretti al miglioramento dei servizi offerti agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali sono stanziati 25 miliardi per il rifinanziamento della legge regionale del Veneto n. 1203/96».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 25.000.

36.11

GASPERINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione degli interventi diretti all'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 9 della legge 9

gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono stanziati 10 miliardi per il rifinanziamento della legge regionale del Veneto 30 agosto 1993, n. 41».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 10.000.

36.12

GASPERINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione della salvaguardia delle piccole scuole di montagna e dell'altopiano di Asiago "sette Comuni", sono stanziati 10 miliardi per garantire la sopravvivenza del tessuto sociale e culturale della comunità montane».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 10.000.

36.13

GASPERINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione di un Fondo da ripartire in favore dei mutilati ed invalidi del lavoro appartenenti all'ANMIL sono stanziati 20 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 20.000.

36.14

GASPERINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione di un Fondo da ripartire in favore dei mutilati ed invalidi del lavoro sono stanziati 10 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 10.000.

36.15

GASPERINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione di incentivi delle strutture alberghiere, sono stanziati 10 miliardi per il rifinanziamento della legge 30 dicembre 1989, n. 424».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 10.000.

36.16

GASPERINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione di incentivi delle strutture alberghiere, sono stanziati 10 miliardi con rifinanziamento della delibera n. 2327 della giunta regionale Veneto, relativa alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 10.000.

36.17

GASPERINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione di provvidenze in favore di grandi invalidi per servizio di prima categoria sono stanziati 24 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000: - 24.000.

36.18

GASPERINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione degli interventi diretti al recupero architettonico e al restauro di Villa Ghellini, sita in Villaverla (VI), sono stanziati 8 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 8.000.

36.19

GASPERINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione degli interventi diretti al risarcimento a favore dei coltivatori diretti all'Altovicentino danneggiati dalle grandinate sono stanziati 20 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 20.000.

36.20

GASPERINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione degli interventi diretti al risarcimento a favore dei coltivatori diretti all'Altovicentino danneggiati dalle alluvioni sono stanziati 20 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 20.000.

36.21

GASPERINI

All'articolo 36, comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001 - 50.000;
2002: 50.000».

36.23

FERRANTE, CASTELLANI Pierluigi

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m*) nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse nel triennio 2000-2002, il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 1.200 miliardi per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni».

36.25BARRILE, LAURICELLA, CORRAO, CIRAMI, LO CURZIO, RAGNO,
LAURIA Baldassare, FIGURELLI, FERRANTE, D'ONOFRIO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) per la prosecuzione degli interventi di completamento e adeguamento funzionale degli impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua ai fini di irrigazione, la cui esecuzione è a cura dello Stato, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d*), della legge 8 novembre 1986, n. 752, sono autorizzati limiti di impegno quindicennale di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000, lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente alla tabella D, sopprimere la voce Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati

in agricoltura: - Art. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica con i relativi impianti.

Conseguentemente ancora, alla tabella F, settore d'intervento n. 19, sopprimere la voce Legge n. 752 del 1986: legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - Art. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica con i relativi importi.

36.26 SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, BARBIERI, CONTE, MURINEDDU, PREDÀ, SARACCO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la prosecuzione degli interventi finalizzati all'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 30 miliardi dall'anno 2008 ad integrazione delle risorse assegnate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426».

36.27

ROGNONI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la prosecuzione degli interventi concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania, colpite dagli eventi sismici del 1980-1982 di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, con priorità alle esigenze per il trasferimento dei centri abitati, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale con ammortamento a carico dello Stato per oneri annui rispettivamente di 20 e 30 miliardi a decorrere dal 2001. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 50 miliardi a decorrere dal 2001. Il ricavato dei mutui è trasferito alle contabilità speciali presso le sezioni di tesorerie provinciali dello Stato relativamente ai comuni beneficiari secondo il riparto effettuato dal CIPE. Ai fini dei seguenti pagamenti, nell'attesa dell'erogazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990».

36.28 NAVA, MUNDI, NAPOLI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) al fine di incrementare l'attività di prevenzione nel settore dell'ordine e della sicurezza pubblica posta in essere dalle forze di

polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1987, n. 121, la misura degli stanziamenti destinati alla retribuzione del lavoro straordinario già concessi per l'anno 1999 è incrementata, per l'anno 2000, di un importo pari al 25 per cento».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri, si veda la compensazione 2 dell'emendamento 2.4.

36.39 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per misure che tengano conto del maggiore costo del lavoro sostenuto da particolari categorie di imprese ad elevata intensità di lavoro, operanti in determinati settori o localizzate in aree depresse, ai fini della rimodulazione della curva di prelievo in funzione del maggior costo del lavoro, sono autorizzate detrazioni di imposta, forfettizzazione dell'imposta per i primi tre anni di attività delle nuove imprese nonché crediti d'imposta per le imprese di particolari settori o collocate nelle aree depresse, nei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

36.40 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per l'anno 2000».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 17.500;
2002: - 10.000.

36.46 CARELLA, RIPAMONTI, SALVATO, PIANETTA, OCCHIPINTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per la progettazione esecutiva della galleria di valico della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno 2000 e 15 mila nell'anno 2001».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 46 del 1978: Riforma di alcune norme di compatibilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;

2001: - 15.000.

36.72

FORCIERI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) di regioni e università e di altri soggetti pubblici, finalizzati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla realizzazione di immobili da destinare ad alloggi e a residenze per studenti universitari, secondo *standard* tecnici ed economici, criteri generali, priorità e modalità definiti con decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previo parere del Ministero dei lavori pubblici e della Conferenza Stato-Regioni, da esprimere perentoriamente entro trenta giorni dalla richiesta, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a partire dall'anno 2000».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 70.000;

2001: - 70.000;

2002: - 70.000».

36.64

BERGONZI, MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) la lettera *b*), del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

“*b*) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro”».

36.65

MARINO, CAPONI, ALBERTINI, FERRANTE, FIGURELLI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*), i contratti dei direttori e del personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla data dell'effettivo trasferimento delle risorse alle regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000».

36.71 PELELLA, PIZZINATO, MONTAGNINO, GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per interventi di competenza della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, volti a finanziare progetti di cooperazione internazionale nel settore regolato dalla Convenzione dell'Aja sulle adozioni internazionali, per l'implementazione della rete, di servizi, l'istituzione di centri di raccolta dei dati, la formazione del personale, la realizzazione di ricerche e statistiche, la diffusione di notizie e informazione, lo studio e l'introduzione di sistemi di protezione dei bambini, e del relativo controllo da attivare nei Paesi di origine dei bambini successivamente adottati, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: “È autorizzata la spesa di lire 950 miliardi”.

36.66 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, è sostituita dalla seguente:

“*b*) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per le certificazioni di qualità”».

36.67 ZILIO

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*. Per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre

mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 20 miliardi a partire dal 2000».

Conseguentemente, dopo la tabella D, inserire la seguente:

«Tabella E: Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte.

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997:

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
(Lavori pubblici: 5.2.1.2. - Opere stradali - cap. 8033):

2000 - 10.000;
2001 - 10.000;
2002 - 10.000.

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese-EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7121):

2000 - 5.000;
2001 - 5.000;
2002 - 5.000.

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - Art. 22. Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7688)

2000 - 5.000;
2001 - 5.000;
2002 - 5.000».

36.70

CARPINELLI, CASTELLANI Pierluigi, FERRANTE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per il completamento della questura di Taranto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 e in deroga a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2000 e lire 5 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente all'articolo 7, aumentare le accise sugli olii emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

36.100

MUNDI, NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, LAURIA
Baldassare

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per la prosecuzione degli interventi concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania, colpite dagli eventi sismici del 1980-1982 di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, Marche e Umbria del 1997 e Belice del 1968 con priorità alle esigenze per il trasferimento dei centri abitati, le regioni Basilicata, Campania, Umbria, Marche e la regione siciliana sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale con ammortamento a carico dello Stato per oneri annui rispettivamente di 10 miliardi a decorrere dal 2000. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 50 miliardi a decorrere da 2000».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2000 - 100.000;
2001 - 67.000;
2002 - 50.000.

36.102

FIGURELLI, BARRILE, MICELE, PINTO, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

«*m-bis*) per innalzare il finanziamento del Fondo normale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 8 dicembre 1998, n. 431, è disposto uno stanziamento di ulteriori lire 200 miliardi;

m-ter) per incrementare il fondo per le detrazioni fiscali agli inquilini con redditi fino a 60 milioni è disposto uno stanziamento di lire 200 miliardi;

m-quater) per realizzare interventi di edilizia sovvenzionata destinata a soggetti deboli (anziani, giovani coppie, nuclei monoreddito con sfratto esecutivo, immigrati, eccetera) è disposto un finanziamento di lire 300 miliardi;

m-quinquies) per interventi destinati alla realizzazione di abitazioni in locazione da parte dei Comuni ad alta tensione abitativa per dare risposta all'emergenza sfratti, è disposto un finanziamento di lire 300 miliardi;

m-sexies) per finanziare programmi di edilizia agevolata per l'affitto, è disposto un finanziamento di lire 50 miliardi in conto interessi».

36.110

BORTOLOTTO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

«*m-bis*) per consentire la prosecuzione del servizio ferroviario integrato di tipo metropolitano nelle città in cui tale servizio viene effet-

tuato dalle Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 225/T del 26 novembre 1993, un limite di impegno quindicennale di lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

m-ter) per il completamento degli interventi di viabilità di interesse della Valle d'Agri, di cui al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale della Basilicata del 7 ottobre 1998, un limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2002;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002», con le seguenti: «lire 46 miliardi dall'anno 2001 e lire 44 miliardi dall'anno 2002»,

b) alla lettera m), sostituire le parole: «di lire 40 miliardi dall'anno 2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «di lire 25 miliardi dall'anno 2001 e di lire 25 miliardi dall'anno 2002».

36.2502

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

«m-bis) per consentire la prosecuzione del servizio ferroviario integrato di tipo metropolitano nelle città in cui tale servizio viene effettuato dalle Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 225/T del 26 novembre 1993, un limite di impegno quindicennale di lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

m-ter) per il completamento degli interventi di viabilità di interesse della Valle d'Agri, di cui al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale della Basilicata del 7 ottobre 1998, un limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2002;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «lire 50 miliardi dall'anno 2001», con le seguenti: «lire 46 miliardi dall'anno 2001»,

alla lettera d), sostituire le parole: «lire 50 miliardi dall'anno 2002», con le seguenti: «lire 44 miliardi dall'anno 2002»,

b) alla lettera m), sostituire le parole: «di lire 40 miliardi dall'anno 2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «di lire 25 miliardi dall'anno 2001 e di lire 25 miliardi dall'anno 2002».

36.2502 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per lo studio di fattibilità sulla realizzazione delle seguenti opere sono autorizzate:

1) per la nuova traversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH) - Aosta Martigny, la spesa di lire 2,5 miliardi nel 2000 e nel 2001;

2) per l'eliminazione dei punti neri delle strade statali 52 e 52-*bis* site nella regione Friuli Venezia Giulia, la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

3) per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

4) per la progettazione esecutiva della galleria di valico della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), la spesa di lire 10 miliardi nell'anno 2000 e di lire 15 miliardi nell'anno 2001».

Conseguentemente, nella tabella D, Legge n. 448 del 1998, art. 50, comma 1, lettera c), ridurre corrispondentemente gli importi per gli stessi anni.

36.2503

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, è autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione e la costruzione, finalizzate all'accrescimento del livello di sicurezza dei trasporti autostradali e al contenimento dei fenomeni di concentrazione dell'inquinamento atmosferico nelle zone densamente popolate, nonché della relativa gestione, con risorse totalmente o prevalentemente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia, al fine di collegare il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, innestandosi sulla strada provinciale 19, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano, compreso tra la strada provinciale 103 "Casasane" e la strada statale 415 "Paullese". La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo servizio al traffico locale per garantire la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

36.10

VEGAS, TRAVAGLIA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, è sostituito dalla seguente:

“b) investimenti per la ricerca industriale, per l’innovazione tecnologica organizzativa, e commerciale, per la tutela ambientale, per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per le certificazioni di qualità”».

36.22

FERRANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, attuativo dell’articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativa ai mobili ed alle macchine ordinarie di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di sicurezza previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nonché le procedure di controllo».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «1.000 miliardi», con le seguenti: «980 miliardi».

36.61

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È deducibile dal reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’imposta regionale sulle attività produttive».

Conseguentemente, per le coperture dell’onere, si vede la compensazione n. 1 dell’emendamento 3.57.

36.3

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le nuove operazioni il tasso agevolato di finanziamento di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è stabilito dal CIPE. Ai finanziamenti agevolati

già accordati ai sensi del predetto articolo 4, comma 1, della legge n. 100 del 1990, ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso, su richiesta del beneficiario del finanziamento, vengono applicati i tassi di riferimento in vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interessi di mora da corrispondere a fronte delle operazioni summenzionate sono fissate secondo le modalità stabilite al periodo precedente. Il provvedimento sui finanziamenti accordati ha natura di intervento straordinario».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vede la compensazione n. 1 dell'emendamento 3.57.

36.4 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le nuove operazioni il tasso agevolato di finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è stabilito dal CIPE. Ai finanziamenti agevolati già accordati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso, su richiesta del beneficiario del finanziamento, vengono applicati i tassi di riferimento vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Gli interessi di mora da corrispondere a fronte delle operazioni summenzionate sono fissate secondo le modalità stabilite al periodo precedente. Il provvedimento sui finanziamenti accordati ha natura di intervento straordinario».

36.31 MUNDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le nuove operazioni il tasso agevolato di finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è stabilito dal CIPE. Ai finanziamenti agevolati già accordati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso, su richiesta del beneficiario del finanziamento, vengono applicati i tassi di riferimento vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Gli interessi di mora da corrispondere a fronte delle operazioni summenzionate sono fissate secondo le modalità stabilite al periodo precedente. Il provvedimento sui finanziamenti accordati ha natura di intervento straordinario».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vede la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

36.34 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO,
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 33 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

“Art. 33. – 1. I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia assicurativa della SACE o delle altre imprese di assicurazione che garantiscono il credito all'esportazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato.

3. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia assicurativa della SACE e delle altre imprese di assicurazione che garantiscono il credito all'esportazione, ivi comprese la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vede la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.0.3.

36.5

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 33 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

“Art. 33. – 1. I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia assicurativa della SACE o delle altre imprese di assicurazione che garantiscono il credito all'esportazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato.

3. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia assicurativa della SACE e delle altre imprese di assicurazione che garantiscono il credito all'esportazione, ivi comprese la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione».

36.30

MUNDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 33 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

“Art. 33. – 1. I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia assicurativa della SACE o delle altre imprese di assicurazione che garantiscono il credito all'esportazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato.

3. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia assicurativa della SACE e delle altre imprese di assicurazione che garantiscono il credito all'esportazione, ivi comprese la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

36.33 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio 2000, le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 2000 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo, di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono destinate, per la somma di 300 miliardi, al fondo di riserva dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143».

Conseguentemente, alla Tabella D, Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero», inserire il seguente capoverso:

«Art. 8, Fondo di riserva: 2000: (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3221 - Sace - cap. 8100):

2000: 300.000».

36.6 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio 2000, le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 2000 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo, di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, per la somma di 300 miliardi, al fondo di riserva dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143».

Conseguentemente, per l'esercizio 2000, alla Tabella D: Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero inserire il seguente capoverso:

«Art. 8, Fondo di riserva: (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3221 - Sace - cap. 8100):

2000: 300.000».

Conseguentemente, per le coperture degli oneri, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

36.32 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO,
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. Per l'esercizio 2000, le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 2000 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo, di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, per la somma di 300 miliardi, al fondo di riserva dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143».

Conseguentemente, per l'esercizio 2000, alla Tabella D: «Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero» inserire il seguente capoverso:

«Art. 8, Fondo di riserva: (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3221 - Sace - cap. 8100):

2000: 300.000».

36.29

MUNDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

1997, n. 434, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 285 miliardi per l'anno 2000».

Conseguentemente, alla Tabella D, «Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 52, comma 1: Fondo Unico per gli incentivi alle imprese», apportare le seguenti variazioni:

2000: - 285.000.

36.24

FERRANTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dello sviluppo della produzione e dell'incremento delle vendite delle biciclette è istituito nell'anno 2000, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Fondo per il rilancio del mercato delle biciclette, ivi comprese quelle elettriche, di seguito denominato Fondo, con lo scopo di sovvenzionare iniziative pubbliche o private destinate all'incremento della vendita di biciclette, con particolare riguardo alle iniziative dei comuni che hanno promosso e realizzato la costruzione di piste ciclabili e che vogliono promuovere la diffusione della mobilità ciclistica sul proprio territorio, anche attraverso la concessione di contributi per l'acquisto di nuove biciclette. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascun anno del triennio 2000-2002. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attribuzione delle sovvenzioni di cui al presente comma, nonché l'entità delle medesime».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;

2001: - 8.750;

2002: - 5.000».

36.47

DE LUCA Athos

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del commercio con l'estero, Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero: Art. 8, comma 1, lettera b): «Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1. – Istituto commercio estero – capitolo 2101)», apportare le seguenti variazioni:

2000: – 11.700.

36.48

DE LUCA Athos

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione mediante il miglioramento della dotazione infrastrutturale, è autorizzata la realizzazione della tratta autostradale Milano-Brescia, per il collegamento del sistema tangenziale Ovest di Brescia con il nuovo sistema tangenziale Est di Milano. La concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'opera, con risorse totalmente o prevalentemente a carico del concessionario o del promotore, può essere rilasciata a soggetti che abbiano svolto negli ultimi cinque anni attività di gestione di tratte autostradali. Tali soggetti possono associarsi o consorziarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. I candidati possono anche essere costituiti da società controllate dai soggetti di cui al presente comma.

2-ter. Il concessionario può eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, ove sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2-quater. Il tracciato autostradale deve essere individuato in modo da assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi individuati dagli strumenti urbanistici».

36.56

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, la somma di lire 20 miliardi è destinata al finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, in materia di formazione professionale».

36.63

MONTAGNINO, ZILIO, POLIDORO, BEDIN, PETRUCCI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Proroga di termini)

1. Il termine di impegnabilità dei fondi iscritti al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1999, destinati, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, alla promozione dei programmi innovativi in ambito urbano, denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, è fissato al 31 dicembre 2000.

2. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stradale connessi all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per le finalità di cui agli articoli 101 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1999 sul capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere mantenute in bilancio sul corrispondente capitolo per l'anno finanziario 2000.

3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere ulteriormente prorogato per il tempo strettamente necessario per completare il consolidamento strutturale e la stabilizzazione geotecnica della Torre di Pisa».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 3.000.

36.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Utilizzo di somme in perenzione)

1. Le somme relative agli interventi affidati in concessione prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, iniziati e non ultimati entro i termini di durata della concessione medesima, nonché quelle risultanti da eventuale ridimensionamento del programma affidato in concessione, sono versate in contro entrata per essere

riassegnate ad apposito capitolo di spesa dell'unità previsionale di base del Ministero competente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

36.0.1001

IL RELATORE

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 200 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

36.0.58

PELELLA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ai fini dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i corrispettivi delle prestazioni dei servizi di raccolta e riciclo dei consorzi di cui agli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si considerano conseguiti in ogni esercizio per la parte del loro ammontare necessaria alla copertura dei costi di competenza dell'esercizio stesso. L'eventuale eccedenza concorre alla determinazione del reddito se non utilizzata entro il terzo esercizio successivo».

36.0.57

GIOVANELLI, GUERZONI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ai fini delle imposte sui redditi, il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ed i consorzi di cui agli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono dedurre i costi ed oneri non determinabili oggettivamente accantonandone l'ammontare sulla base di idonee stime, contenute nel Programma generale di prevenzione e gestione presentato annualmente dal CONAI ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ed approvato con decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale accantonamento sarà utilizzato a fronte dei costi che si manifesteranno a partire dal secondo esercizio successivo a quello dell'accantonamento stesso, e potrà essere utilizzato non oltre il terzo esercizio successivo».

36.0.56

GIOVANELLI, GUERZONI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Le maggiori entrate IVA dovute al versamento dell'imposta stessa da parte del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei consorzi di cui agli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, affluiscono in un fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa col Ministro delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tale fondo è ripartito tra il CONAI e i consorzi di cui al comma 1, con destinazione a investimenti volti a rendere più efficiente il sistema di riduzione, riutilizzo, recupero e smaltimento degli imballaggi».

36.0.54

GIOVANELLI, GUERZONI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. In deroga al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni dei consorzi si considerano effettuate ad avvenuta liquidazione delle dichiarazioni ambientali presentate dai consorziati, i cui eventuali versamenti anticipati hanno natura convenzionale di depositi cauzionali infruttiferi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

36.0.55

GIOVANELLI, GUERZONI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Per i comuni che applicano la tariffa gravata da IVA come corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è soppresso il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

36.0.53

GIOVANELLI, GUERZONI, BUCCIARELLI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Le maggiori entrate dovute all'IVA versate sul pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani affluiscono a un fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni secondo criteri determinati con decreto del Ministero dell'ambiente d'intesa col Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con destinazione a investimenti volti a rendere più efficiente la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

36.0.52

GIOVANELLI, GUERZONI, BUCCIARELLI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Le maggiori entrate dovute all'IVA versate sul pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nei comuni dove è applicata in luogo della predetta tassa, affluiscono a un fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni che applicano la TARSU, secondo criteri determinati con decreto del Ministero dell'ambiente d'intesa col Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con destinazione a investimenti volti a rendere più efficiente la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

36.0.51

GIOVANELLI, GUERZONI, BUCCIARELLI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di promuovere la diffusione dei quotidiani di lingua slovena lo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, è elevato di lire un miliardo per il 2000 e di lire un miliardo per il 2001».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000;
2001: - 1.350.

36.0.50

CAMERINI, VOLCIC

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, si applicano anche per le somme dovute per i tributi il cui pagamento è stato sospeso e differito dall'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - Cap. 4355), apportare la seguente variazione:

2000: - 12.000.

36.0.49

VALLETTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. I minori invalidi civili con diritto all'assegno di accompagnamento hanno diritto al suddetto assegno in caso di ricovero in ospedale per interventi diagnostici e terapeutici».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 – Fondi di riserva – Cap. 4355), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 5.000;
2001: – 5.000;
2002: – 5.000.

36.0.48

VALLETTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi i promotori, i quali devono aver svolto negli ultimi cinque anni attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorziarsi con enti finanziatori e con soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. I candidati possono anche essere costituiti da società controllate dai soggetti di cui al presente comma.

3. Se il concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimenti stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

36.0.47

PARDINI

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è prevista per il triennio 2000-2002 la disponibilità finanziaria di lire 60 miliardi per ogni anno.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 provvede il Ministro delle finanze disponendo, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura necessaria a fornire la copertura finanziaria dell'onere stesso».

36.0.42

TAROLLI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Promozione dello sviluppo sostenibile delle regioni di montagna)

1. Al "Comitato italiano per il 2002 - Anno internazionale delle Montagne", costituito il 30 giugno 1999 sotto l'egida della rappresentanza italiana alle Nazioni Unite, è riconosciuto il compito di promuovere, coordinare e assistere nell'esecuzione, direttamente o con il concorso di organismi internazionali, pubbliche amministrazioni, enti locali, università, enti di ricerca pubblici o privati, iniziative, programmi e progetti per il perseguimento degli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per la preparazione e celebrazione dell'Anno internazionale delle Montagne al fine, fra l'altro, di promuovere lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna, di migliorare la qualità della vita degli abitanti delle regioni montane e di proteggere il fragile ecosistema montano.

2. Il "Comitato italiano per il 2002 - Anno internazionale delle Montagne", senza oneri aggiuntivi per lo Stato, può avvalersi anche di personale comandato da pubbliche amministrazioni e, nell'ambito di convenzioni, di personale delle università, di enti pubblici e privati e delle imprese.

3. Il "Comitato italiano per il 2002 - Anno internazionale delle Montagne" sottopone alla valutazione del Ministero degli affari esteri il programma di attività e riferisce semestralmente sulla sua attuazione».

36.0.41

DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di garantire il finanziamento dei progetti, a livello locale, di prevenzione secondaria e terziaria della criminalità minorile, già pre-

visti dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, e dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, è istituito un apposito fondo la cui dotazione finanziaria è determinata in lire 20.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Alla costituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, all'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, a tal fine riducendo, di pari importo, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Per gli anni successivi la dotazione del fondo è quantificata annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 marzo 1988, n. 362».

36.0.40

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Calmieramento dei canoni di locazione commerciale)

1. I commi primo e secondo dell'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono sostituiti dai seguenti:

“Il canone di locazione è aggiornato annualmente al 100 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT.

Nella rinnovazione del contratto con il precedente o con un nuovo conduttore l'incremento del canone non può essere superiore al 30 per cento del canone precedente”».

36.0.39

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione e la dotazione di infrastrutture del Paese:

a) è autorizzato l'affidamento in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema Tangenziale Ovest di Brescia, innestandosi sulla Strada provinciale 19, con il nuovo sistema Tangenziale Est di Milano,

compreso tra la Strada provinciale 103 "Cassanese" e la Strada statale 415 "Paullese";

b) i candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi i promotori, i quali devono aver svolto negli ultimi cinque anni attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorziarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. I candidati possono anche essere costituiti da società controllate dai soggetti di cui alla presente lettera;

c) se il concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve possedere i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge;

d) la costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

36.0.38 CASTELLI, MORO, ROSSI, WILDE, TABLADINI, TIRELLI, DO-
LAZZA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal seguente:

“2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio, percentuale elevabile al 6 per cento complessivo nel caso di piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria vigente”.

2. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante gli stanziamenti previsti nella Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

Conseguentemente, per la copertura si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4

36.0.37 PONTONE, TURINI, DEMASI, MULAS, FLORINO, CUSIMANO,
RECCIA, BONATESTA, MAGNALBÒ, MANTICA, MACERATINI,
CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

All'emendamento 36.0.36 aggiungere il seguente capoverso:

«4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante lo stanziamento previsto nella Tabella A "Fondo speciale di parte corrente", utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

36.0.36/1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è inserito il seguente:

“8-bis. In caso di incapienza del reddito complessivo netto di cui al comma 8, è consentito il riporto dell'eccedenza assoggettabile alla medesima aliquota ridotta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto”.

2. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole “per la parte eccedente le concessioni, le dismissioni”, le parole “e gli ammortamenti dedotti” sono sostituite dalle seguenti: “e gli ammortamenti dedotti relativi ai beni oggetto degli investimenti”.

3. Il comma 12 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente, per la copertura si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4

36.0.36 PONTONE, TURINI, DEMASI, MULAS, FLORINO, CUSIMANO,
RECCIA, BONATESTA, MAGNALBÒ, MANTICA, MACERATINI,
CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

All'emendamento 36.0.35, aggiungere il seguente capoverso:

«4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante lo stanziamento previsto nella Tabella A "Fondo speciale di parte corrente", utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

36.0.35/1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è inserito il seguente:

“8-bis. In caso di incapacienza del reddito complessivo netto di cui al comma 8, è consentito il riporto dell'eccedenza assoggettabile alla medesima aliquota ridotta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto”.

2. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole “per la parte eccedente le concessioni, le dismissioni”, le parole “e gli ammortamenti dedotti” sono sostituite dalle seguenti: “e gli ammortamenti dedotti relativi ai beni oggetto degli investimenti”.

3. Il comma 12 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente, per la copertura si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4

36.0.35 PONTONE, TURINI, DEMASI, MULAS, FLORINO, CUSIMANO, RECCIA, BONATESTA, MAGNALBÒ, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “lire 100.000 mensili” sono sostituite dalle seguenti: “lire 200.000 mensili”».

Conseguentemente, all'articolo 7, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

36.0.34 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla FAO, re-

lativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.

2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mar Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 2000».

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:

2000: - 28.000.

36.0.33 BARRILE, SCIVOLETTO, SARACCO, PREDÀ, MURINEDDU, BENDIN, BISCARDI, FERRANTE, VISERTA COSTANTINI, CAZZARO, BARBIERI, CALVI, CORRAO, LAURIA Baldassare, PIATTI, LAURICELLA, LO CURZIO, CIRAMI, GAMBINI, CRESCENZIO, VERALDI, FIGURELLI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Servizio di trasporti pubblici aggiuntivi)

1. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 2000, di lire 6 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi per l'anno 2002, quale concorso statale per consentire la prosecuzione del servizio ferroviario integrato di tipo metropolitano nelle città in cui tale servizio viene effettuato dalle Ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 225/T del 26 novembre 1993».

Conseguentemente all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: «del 2 per cento», con le seguenti: «del 4 per cento».

36.0.32

CASTELLI, MORO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni alpine

a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti, pubblici e privati, gestori dei medesimi.

2. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo 2000, presso le regioni competenti per territorio.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce le risorse tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2.

4. La gestione completa delle istruttorie delle domande viene affidata alle regioni, come pure la gestione delle risorse assegnate ed i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro un anno dall'inizio dei lavori.

5. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante un contributo annuo pari ad un massimo del 10 per cento della spesa. Le varianti in opera non comportano aumento del contributo.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un impegno triennale di lire 150 miliardi per gli anni 2000, 2001 e 2002, da devolvere alle regioni a statuto ordinario dell'arco alpino».

Conseguentemente, nella Tabella D, inserire la seguente voce, con i rispettivi importi:

«Legge n. 140 del 1998, articolo 8:

2000: 150.000;

2001: 150.000;

2002: 150.000.

Conseguentemente ancora, nella stessa Tabella D, apportare le seguenti variazioni:

«Legge n. 208 del 1998, Articolo 1, comma 1:

2000: - 150.000;

2001: - 150.000;

2002: - 150.000».

36.0.31 WILDE, MORO, ROSSI, BRIGNONE, CASTELLI, PREIONI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

*(Disposizioni in materia di deduzioni
per l'imposta locale sui redditi)*

1. Nei confronti dei contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento relativi a rettifiche delle deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta locale sui redditi, e che ab-

biano effettuato l'accertamento con adesione, o che abbiano comunque pagato la maggiore imposta locale sui redditi rettificata, non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. I procedimenti penali in corso sono estinti».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.600.000;
2001: - 1.200.000;
2002: - 800.000».

36.0.30

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore di famiglie con persone handicappate in situazione di particolare gravità)

1. I trasferimenti oggetto dei testamenti fedecommissari di cui all'articolo 692 del codice civile sono esenti per il 50 per cento dell'imposta di successione e dall'INVIM ad essa relativa.

2. I trasferimenti oggetto delle donazioni modali di cui all'articolo 793 del codice civile sono esenti dall'imposta di registro e dall'INVIM ad essa relativa, quando l'onere a carico del donatario consista nell'assistenza globale per tutta la durata della vita a persone dichiarate interdette o handicappate totalmente non autosufficienti per gravi minorazioni intellettive e/o motorie.

3. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel secondo periodo, sono soppresse le parole: "ovvero inabili", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In presenza di una persona con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non operano le percentuali di commisurazione e la relativa prestazione viene erogata nella sua interezza".

4. Il primo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "le spese mediche, quelle di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè le spese per assistenza domiciliare rese ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

5. Al numero 41-*ter*) della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè le relative materie prime e semilavorate".

6. Il terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento, all'eliminazione della barriere architettoniche e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.29

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le lettere da l) a s) sono sostituite dalla seguente:

“l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.28

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2002.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'acquirente, persona fisica, di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41 per cento dei costi sostenuti dal cedente per la realizzazione degli interventi, e risultanti da idonea documentazione».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.050;
2001: - 2.100;
2002: - 3.150.

36.0.27

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'IVA è dovuta nella misura del 10 per cento».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.26 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.25 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002 per il coniuge e per i parenti in linea retta.

2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta i soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 5 del testo unico di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno con effetto dal 1° gennaio precedente, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, per un imposto complessivo

pari a lire 150 miliardi nell'anno 2000, e per un importo inferiore a lire 500 miliardi per ciascuno dei due anni successivi».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.24 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:

«Art. 36-bis.

1. Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno con effetto dal 1° gennaio precedente, sono ridotte le aliquote dell'imposta di cui al comma 1 o sono estese le esenzioni dalla medesima, per un importo complessivo pari a lire 300 miliardi nell'anno 2000, e per un importo non inferiore a lire 500 miliardi per ciascuno dei due anni successivi.

Art. 36-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli atti indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono soggetti alla disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sulla base delle seguenti disposizioni:

a) gli atti e le denunce in favore del coniuge del donante o del defunto e dei suoi parenti e affini in linea retta ovvero in linea collaterale entro il terzo grado sono considerati come atti non aventi contenuto patrimoniale e quindi soggetti ad imposta di registro in misura fissa; a tali fini sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati;

b) agli atti ed alle denunce in favore di soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) sono applicate le stesse imposte che si applicano ai corrispondenti atti a titolo oneroso a norma di quanto stabilito nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

c) gli atti e le denunce in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 346 del 1990 sono

soggetti ad imposta fissa di registro a condizione che risultino tutte le condizioni ivi indicate; alla stessa imposta sono soggetti gli atti e le denunce aventi per oggetto i beni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico e quelli per i quali sia prevista l'esenzione dall'imposta di successione e donazione;

d) l'obbligo di registrazione derivante da trasferimenti a causa di morte deve essere adempiuto nei termini stabiliti nel testo unico approvato con decreto legislativo n. 346 del 1990;

e) l'alienante non è tenuto né alla registrazione né al pagamento dell'imposta di registro;

f) competente per l'applicazione dell'imposta è l'ufficio nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, l'ufficio del registro di Roma;

g) è abrogato l'articolo 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

h) resta fermo l'obbligo di denuncia all'ufficio del registro competente delle successioni a causa di morte aventi per oggetto beni immobili.

2. Con decreto da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento che disponga l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta di successione e donazione o che alla medesima fanno riferimento e con cui vengano disposte le necessarie norme di coordinamento; con analogo regolamento il Governo provvederà a redigere un testo unico compilativo delle disposizioni in materia di imposta di registro, nel quale coordinare la normativa vigente con quella stabilita nel comma 1 e disporre le altre conseguenti abrogazioni e norme di coordinamento ed attuative».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.22 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI, LAURO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: “, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “, comunque determinato,”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.21 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 17, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi nella misura di un quarto del suo ammontare, con esclusione di quelli che concorrono a formare il reddito di impresa”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.20 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.19 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: “ridotte nella misura del 50 per cento”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.18 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi, nella misura di un quarto del suo ammontare, limitatamente alla somma dovuta in relazione all'abitazione principale da parte dei titolari di un reddito complessivo non superiore a lire 30 milioni”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.17 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi, nella misura di un quarto del suo ammontare, limitatamente alla somma dovuta in relazione all'abitazione principale da parte dei titolari di un reddito complessivo non superiore a lire 50 milioni”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.16 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce un contributo da assegnare alle agenzie private che svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per ogni lavoratore dipendente collocato nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 dell'Unione europea».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

2002: - 500.000.

36.0.15

GRILLO, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è sostituito dal seguente:

“10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce le misure massime del compenso dell'attività di mediazione che può essere richiesto a carico del prestatore di lavoro. Con il medesimo decreto fissa la percentuale del compenso suddetto che deve essere devoluta allo Stato per permettere lo svolgimento, per pari importo, di nuovi programmi di formazione e qualificazione professionale e per misure di sostegno dei livelli occupazionali”».

36.0.14

GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Allo scopo di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dei lavoratori occupati con il predetto tipo di contratto nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 dell'Unione europea, per i contratti stipulati nelle predette aree fino al 31 dicembre 2002 può essere corrisposta, per i primi tre anni di durata, una retribuzione inferiore, rispettivamente, per il primo anno del 15 per cento, per il secondo anno del 10 per cento e per il terzo anno del 5 per cento, a quella prevista dei contratti collettivi di lavoro per i lavoratori di pari qualifica.

2. A totale o parziale compensazione della minore retribuzione percepita dai lavoratori di cui al comma 1, il Ministro delle finanze con proprio decreto fissa annualmente uno specifico aumento delle detrazioni IRPEF».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000.

36.0.13 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: “e le spese per il personale dipendente”».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
2002: - 500.000.

36.0.12 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: “esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente”».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.500.000;
2001: - 1.500.000;
2002: - 1.500.000.

36.0.11 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. La lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogata.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto stabilisce un contributo da assegnare alle agenzie di lavoro interinale per ogni contratto relativo a qualifiche di esiguo contenuto professionale».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
2002: - 500.000.

36.0.10

GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. I lavoratori dipendenti che hanno raggiunto i requisiti minimi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per il diritto alla pensione di anzianità, qualora proseguano l'attività lavorativa per tre anni, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000.

36.0.9

GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Alla legge 26 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

“a) nei casi di aumento delle attività connesso a richieste del mercato”;

b) il comma 3 dell'articolo 1 è abrogato;

c) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 è abrogata;

d) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto lo specifico trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo”».

36.0.8 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato, destinati al trasporto di persone, non sono più soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

2. Alle minori entrate delle regioni si fa fronte con trasferimento erariale corrispondente alle mancate entrate stesse».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.7 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI, GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i motoveicoli e gli autoveicoli, di potenza fino a 85KW, ad uso privato, destinati al trasporto di persone, non sono più soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

2. Alle minori entrate delle regioni si fa fronte con riferimento erariale corrispondente alle mancate entrate stesse».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.6 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI, GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed il costo per i contributi previdenziali obbligatori per il personale,".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del costo per i contributi previdenziali obbligatori per il personale"».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.5 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Agli ultra 75enni e malati terminali, con reddito inferiore a lire 30 milioni annue, che necessitano di assistenza continuativa e che non siano autosufficienti, è corrisposto per il periodo di mancata autosufficienza un assegno di assistenza di lire 50.000 giornaliere, non sottoposto ad imposizioni e cumulabile con altri assegni percepiti. Tale norma non si applica ai soggetti per i quali si applicano le norme del codice civile».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 2.0.3.

36.0.4 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(IRAP)

1. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed il costo del personale".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del

decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del costo del personale"».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.3 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Completamento ricostruzione zone terremotate)

1. Al fine della razionalizzazione degli interventi di completamento della ricostruzione dei territori della Sicilia, Friuli, Irpinia, Marche, Umbria colpiti da terremoto, le risorse finanziarie previste dalle rispettive autorizzazioni di spesa affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è incrementato di 170 miliardi per il 2000, 170 miliardi per il 2001 e 160 miliardi per il 2002».

Conseguentemente, alla tabella B, è operata una riduzione pari a 340 miliardi per il 2000, 227 miliardi per il 2001 e 160 miliardi per il 2002 degli importi dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

36.0.2 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è rifinanziato nella misura di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

36.0.1 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile all'interno di un sistema di regole in materia di sicurezza alimentare, tutela della salute dei consumatori, salvaguardia ambientale, protezione degli animali e tutela del lavoro, nonché ai fini dello sviluppo di settori produttivi ad alto impiego di forza lavoro, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ad introdurre disposizioni mirate ad orientare la produzione e i consumi in base a quanto stabilito nei commi successivi.

2. I titolari di stabilimenti di produzione e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dell'1,5 per cento del fatturato annuo direttamente attribuibile, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi.

3. Le maggiori entrate derivanti per effetto della disposizione di cui al comma 2 vengono assegnate al "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità", di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura biologica e dei prodotti tipici. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria, nonché con le associazioni dei produttori agricoli biologici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo, prevedono:

a) la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico, nonché la promozione dell'etichettatura di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico utilizzando anche appositi fondi stanziati dall'Unione europea;

b) l'incentivazione della produzione agricola biologica mediante l'attribuzione di priorità agli alimenti e prodotti alimentari regolarmente certificati, ai sensi del regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, nei capitolati d'acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche ed ospedaliere, nonché mediante la promozione di metodi di cooperazione tra il sistema distributivo e produttivo per la diffusione dei prodotti biologici;

c) la realizzazione di interventi sistematici di formazione tecnico-professionale agraria, utilizzando anche gli appositi fondi stanziati

dall'Unione europea, nonché la promozione di iniziative di informazione e divulgazione rivolte agli operatori e ai consumatori, in collaborazione con le associazioni dei produttori agricoli biologici;

d) il supporto delle attività dei produttori delle "produzioni DOP, IGP, AS" di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, ai sensi delle disposizioni vigenti, in particolare contribuendo alla realizzazione di campagne di promozione e di informazione, cofinanziate dall'Unione europea.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2».

36.0.44 RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTO, PIERONI, BOCO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della zootecnia biologica e di qualità)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione zootecnica di qualità ed ecocompatibile all'interno di un sistema di regole in materia di sicurezza alimentare, tutela della salute dei consumatori, salvaguardia ambientale, protezione degli animali e tutela del lavoro, nonché ai fini dello sviluppo di settori produttivi ad alto impiego di forza lavoro, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ad introdurre disposizioni mirate ad orientare la produzione e i consumi in base a quanto stabilito nei commi successivi.

2. Al fine di privilegiare sistemi di allevamenti estensivi e biologici di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, è istituita una imposta sui consumi pari al 20 per cento del prezzo dei mangimi e degli integratori contenenti farine e proteine animali, nonché dei mangimi e degli integratori contenenti mais e soia geneticamente manipolata o loro derivati. È fatto altresì divieto di somministrare agli animali da allevamento mangimi medicati, integratori medicati, nonché mangimi addizionati con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi, sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea, elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica.

3. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 vengono assegnate al "Fondo per lo sviluppo del settore zootecnico biologico", di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agrico-

le e forestali, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo degli allevamenti biologici ed estensivi. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria e veterinaria, nonché con le organizzazioni degli operatori agricoli e zootecnici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo e veterinario, prevedono:

a) la riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti estensivi o biologici, da realizzare con il contributo alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dalle regioni, e comunque, in misura non superiore al 30 per cento delle spese documentate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili;

b) l'incentivazione della produzione di carne biologica, anche mediante l'attribuzione di priorità ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, di cui sia certa la provenienza sulla base di specifica certificazione, nei capitolati d'acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche ed ospedaliere;

c) l'organizzazione di corsi di qualificazione professionale al fine di favorire la più ampia conoscenza degli operatori in materia di etologia animale applicata, fisiologia e zootecnia biologica;

d) la realizzazione, anche in collaborazione con i provveditorati agli studi, le associazioni di tutela degli animali, dell'ambiente e dei consumatori, di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette ad informare i cittadini sulla corretta alimentazione e sulle condizioni di vita degli animali domestici da allevamento.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2».

36.0.43 RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTI, PIERONI, BOCO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia biologica e di qualità)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola e zootecnica di qualità ed ecocompatibile all'interno di un sistema di re-

gole in materia di sicurezza alimentare, tutela della salute dei consumatori, salvaguardia ambientale, protezione degli animali e tutela del lavoro, nonchè ai fini dello sviluppo di settori produttivi ad alto impiego di forza lavoro, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ad introdurre disposizioni mirate ad orientare la produzione e i consumi in base a quanto stabilito nei commi successivi.

2. I titolari di stabilimenti di produzione e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dell'1,5 per cento del fatturato annuo direttamente attribuibile, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi.

3. Le maggiori entrate derivanti per effetto della disposizione di cui al comma 2 vengono assegnate al "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità", di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura biologica e dei prodotti tipici. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria, nonché con le associazioni dei produttori agricoli biologici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo, prevedono:

a) la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico, nonché la promozione dell'etichettatura di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico utilizzando anche appositi fondi stanziati dall'Unione europea;

b) l'incentivazione della produzione agricola biologica mediante l'attribuzione di priorità agli alimenti e prodotti alimentari regolarmente certificati, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, nei capitolati d'acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche ed ospedaliere, nonché mediante la promozione di metodi di cooperazione tra il sistema distributivo e produttivo per la diffusione dei prodotti biologici;

c) la realizzazione di interventi sistematici di formazione tecnico-professionale agraria, utilizzando anche gli appositi fondi stanziati dall'Unione europea, nonché la promozione di iniziative di informazione e divulgazione rivolte agli operatori e ai consumatori, in collaborazione con le associazioni dei produttori agricoli biologici;

d) il supporto delle attività dei produttori delle "produzioni DOP, IGP, AS" di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92, ai sensi delle disposizioni vigenti, in particolare contribuendo alla realizzazione di campagne di promozione e di informazione, cofinanziate dall'Unione europea.

4. Al fine di privilegiare sistemi di allevamenti estensivi e biologici di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, è istituita una imposta sui consumi pari al 20 per cento del prezzo dei mangimi e degli integratori contenenti farine e proteine animali, nonché dei mangimi e degli integratori contenenti mais e soia geneticamente manipolata o loro derivati. È fatto altresì divieto di somministrare agli animali da allevamento mangimi medicati, integratori medicati, nonché mangimi addizionati con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi, sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea, elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica.

5. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al comma 4 vengono assegnate al «Fondo per lo sviluppo del settore zootecnico biologico», di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo degli allevamenti biologici ed estensivi. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria e veterinaria, nonché con le organizzazioni degli operatori agricoli e zootecnici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo e veterinario, prevedono:

a) la riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti estensivi o biologici, da realizzare con il contributo alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dalle regioni, e comunque in misura non superiore al 30 per cento delle spese documentate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili;

b) l'incentivazione della produzione di carne biologica, anche mediante l'attribuzione di priorità ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, di cui sia certa la provenienza sulla base di specifica certificazione, nei capitolati d'acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche ed ospedaliere;

c) l'organizzazione di corsi di qualificazione professionale al fine di favorire la più ampia conoscenza degli operatori in materia di etologia animale applicata, fisiologia e zootecnia biologica;

d) la realizzazione, anche in collaborazione con i provveditorati agli studi, le associazioni di tutela degli animali, dell'ambiente e dei consumatori, di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette ad informare i cittadini sulla corretta alimentazione e sulle condizioni di vita degli animali domestici da allevamento.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4».

36.0.46 RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTI, PIERONI, BOCO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia biologica e di qualità)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola e zootecnica di qualità ed ecocompatibile all'interno di un sistema di regole in materia di sicurezza alimentare, tutela della salute dei consumatori, salvaguardia ambientale, protezione degli animali e tutela del lavoro, nonché ai fini dello sviluppo di settori produttivi ad alto impiego di forza lavoro, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ad introdurre disposizioni mirate ad orientare la produzione e i consumi in base a quanto stabilito nei commi successivi.

2. I titolari di stabilimenti di produzione e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo direttamente attribuibile, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi.

3. Le maggiori entrate derivanti per effetto della disposizione di cui al comma 2 vengono assegnate al "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità", di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura biologica e dei prodotti tipici. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria, nonché con le associazioni dei produttori agricoli biologici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo, prevedono:

a) la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico, nonché la promozione dell'etichettatura di prodotti agricoli ottenuti con

metodo biologico utilizzando anche appositi fondi stanziati dall'Unione europea;

b) l'incentivazione della produzione agricola biologica mediante l'attribuzione di priorità agli alimenti e prodotti alimentari regolarmente certificati, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, nei capitolati d'acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche ed ospedaliere, nonché mediante la promozione di metodi di cooperazione tra il sistema distributivo e produttivo per la diffusione dei prodotti biologici;

c) la realizzazione di interventi sistematici di formazione tecnico-professionale agraria, utilizzando anche gli appositi fondi stanziati dall'Unione europea, nonché la promozione di iniziative di informazione e divulgazione rivolte agli operatori e ai consumatori, in collaborazione con le associazioni dei produttori agricoli biologici;

d) il supporto delle attività dei produttori delle "produzioni DOP, IGP, AS" di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92, ai sensi delle disposizioni vigenti, in particolare contribuendo alla realizzazione di campagne di promozione e di informazione, cofinanziate dall'Unione europea.

4. Al fine di privilegiare sistemi di allevamenti estensivi e biologici di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, è istituita una imposta sui consumi pari al 20 per cento del prezzo dei mangimi e degli integratori contenenti farine e proteine animali, nonché dei mangimi e degli integratori contenenti mais e soia geneticamente manipolata o loro derivati. È fatto altresì divieto di somministrare agli animali da allevamento mangimi medicati, integratori medicati, nonché mangimi addizionati con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi, sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea, elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica.

5. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al comma 4 vengono assegnate al "Fondo per lo sviluppo del settore zootecnico biologico", di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo degli allevamenti biologici ed estensivi. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria e veterinaria, nonché con le organizzazioni degli operatori agricoli e zootecnici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo e veterinario, prevedono:

a) la riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti estensivi o biologici, da realizzare con il contributo alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dalle regioni, e comun-

que in misura non superiore al 30 per cento delle spese documentate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili;

b) l'incentivazione della produzione di carne biologica, anche mediante l'attribuzione di priorità ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, di cui sia certa la provenienza sulla base di specifica certificazione, nei capitolati d'acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche ed ospedaliere;

c) l'organizzazione di corsi di qualificazione professionale al fine di favorire la più ampia conoscenza degli operatori in materia di etologia animale applicata, fisiologia e zootecnia biologica;

d) la realizzazione, anche in collaborazione con i provveditorati agli studi, le associazioni di tutela degli animali, dell'ambiente e dei consumatori, di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette ad informare i cittadini sulla corretta alimentazione e sulle condizioni di vita degli animali domestici da allevamento.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4».

36.0.45

RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTI, PIERONI, BOCO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1999

364^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 10,30.

Il presidente GIOVANELLI, accertata l'assenza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
(R030 000, C13^a, 0015^o)

La seduta termina alle ore 10,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

Ordinamento federale della Repubblica

C. 5467 cost., C. 5671, C. 5695 cost., C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost., C. 5874, C. 5888 cost., C. 5918 cost., C. 5919 cost., C. 5947 cost., C. 5948 cost., C. 5949 cost., C. 6044 cost.

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge costituzionale in titolo.

Il Presidente Mario PEPE avverte che la Commissione affari costituzionali della Camera ha adottato, nella seduta di ieri, un testo unificato, trasmettendolo alla Commissione per il parere. Pertanto, a partire dalla seduta odierna, l'esame verterà su detto testo.

In linea generale egli ritiene che il provvedimento risponda alle esigenze e alle istanze delle comunità regionali e locali, consolidando quanto è stato già conseguito a livello ordinamentale sul piano delle nuove responsabilità di regioni ed enti locali. Naturalmente alcuni aspetti del testo dovranno essere approfonditi ulteriormente. Nell'articolo 2, ad esempio, la menzione delle autonomie funzionali accanto agli enti territoriali titolari di autonomia costituzionale sembra avere una collocazione impropria. Sempre nell'articolo 2 del testo unificato si trova l'affermazione del principio di sussidiarietà, riferito peraltro al solo profilo dell'allocazione delle funzioni pubbliche; ciò non deve indurre a trascurare l'altro aspetto della sussidiarietà, la cosiddetta sussidiarietà orizzontale. Rileva quindi che all'articolo 3 l'individuazione delle aree metropolitane è rimessa a una legge statale. Quanto all'articolo 5 giudica ec-

cessivamente estesa l'elencazione delle materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato. Con riferimento all'articolo 6, che concerne i rapporti internazionali, riterrebbe opportuno coinvolgere maggiormente le regioni anche nell'attività internazionale dello Stato che abbia riflessi sulle regioni stesse. Deve essere poi valutata positivamente l'affermazione, contenuta nell'articolo 7, del principio dell'autonomia di entrata e di spesa, senza ulteriori limitazioni, di regioni ed enti locali; al principio si affiancano poi la previsione di uno strumento perequativo, nonché la possibilità per lo Stato di disporre interventi straordinari, con risorse aggiuntive, per promuovere lo sviluppo economico e sociale di aree determinate. Quanto poi all'articolo 9 del testo unificato, che prevede la costituzionalizzazione della Conferenza Stato-regioni, occorre a suo avviso riflettere molto attentamente sull'opportunità di tale scelta, che comporterebbe tra l'altro la creazione di nuovi uffici e di specifiche articolazioni territoriali. In merito ai consigli regionali di giustizia rileva una certa approssimazione nella definizione di tale istituto.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) osserva preliminarmente come il testo in esame presenti una sua organicità nel delineare la forma di una parte importante dell'ordinamento. Ciò nonostante rileva come l'articolo 2, laddove considera in posizione equiordinata comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, contraddice l'essenza stessa del federalismo. Si aggiunge poi, nel citato articolo, la menzione delle autonomie funzionali, che a suo avviso possono certamente essere riconosciute a livello costituzionale, ma in altra parte della Carta fondamentale. Nella nuova stesura dell'articolo 117 deve essere valutato positivamente il rovesciamento del criterio di riparto delle competenze legislative, ma l'elenco delle materie riservate allo Stato appare sovrabbondante: a titolo esemplificativo cita l'inclusione tra le predette materie dell'ordinamento degli enti locali e della tutela dell'ambiente. Condivide, invece, l'attribuzione allo Stato della competenza nella determinazione dei livelli minimi da garantire, a livello nazionale, alle prestazioni concernenti i diritti sociali, anche se la formulazione appare piuttosto generica. Anche con riferimento all'elenco delle materie per cui è prevista la potestà concorrente di Stato e regioni deve esprimere alcune riserve, ad esempio per quel che riguarda la disciplina dei settori dell'istruzione e dell'energia. Condivide invece, nella sostanza, la configurazione data alla potestà regolamentare e l'esplicitazione del principio di parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche pubbliche. Perplessità suscita, a suo giudizio, l'articolo 6, riguardante il potere estero delle regioni. In particolare, con riferimento all'attuazione da parte delle regioni del diritto comunitario, ritiene troppo restrittiva la clausola che vincola tale potere al rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Poco chiara gli appare inoltre la disciplina del potere sostitutivo, che si ritrova non solo nell'ultimo inciso dell'articolo 6, ma anche nell'ultimo periodo dell'articolo 8. Quanto al federalismo fiscale, rileva una scarsa chiarezza sui meccanismi di riparto delle risorse. Condivisibile è il principio della perequazione attraverso lo specifico fondo. Con riferimento all'articolo 8, che concerne il principio della libera circolazione di persone e cose

tra le regioni, ricorda che in relazione alle specificità locali gli statuti della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige riconoscono un particolare status alle lingue francese e tedesca: deve essere chiaro che ciò non può in alcun modo considerarsi come un limite al diritto al lavoro di tutti i cittadini. Per quanto poi concerne gli strumenti di raccordo tra enti territoriali rileva come dal testo unificato sia stata espunta la figura delle conferenze tra regioni ed enti locali, organismo che, a suo giudizio, merita di essere valutato assai positivamente perché coinvolge gli enti locali nelle decisioni fondamentali prese dalle regioni. Viceversa è stata inserita a livello costituzionale la previsione della Conferenza Stato-regioni, dando così una risposta, invero molto debole, all'esigenza di creare una seconda camera federale. Egli sarebbe anche favorevole, in un'ottica di transizione, alla creazione di un Senato a composizione mista, ma certamente la soluzione proposta di costituzionalizzare la Conferenza Stato-regioni appare inadeguata allo scopo. Esprime quindi una valutazione positiva sia sull'articolo 12, riguardante i consigli regionali di giustizia, che costituirebbero un notevole progresso in un campo, quello dell'ordinamento giudiziario, tradizionalmente rimesso all'esclusiva potestà dello Stato, sia sull'articolo 15, che prevede che le regioni a statuto ordinario possano accedere a forme particolari di autonomia, anche se il fatto che tali forme di autonomia non possano concernere la sfera della potestà legislativa appare una forte limitazione. Conclude riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni nel prosieguo, avendo potuto compiere un esame solo sommario del testo.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI), riservandosi a sua volta di intervenire in un momento successivo, intende per ora limitarsi ad alcune considerazioni di carattere generale. Egli valuta molto criticamente l'articolo 2, che, riscrivendo l'articolo 114 della Costituzione, sembra voler «diluire» il federalismo tra innumerevoli enti, mentre è chiaro che in tutti gli ordinamenti federali il patto costituzionale è stretto tra soggetti che hanno dimensioni assimilabili a quelle che in Italia sono proprie delle comunità regionali. Con riferimento all'articolo 4, che riscrive l'articolo 116 della Costituzione, non ritiene accettabile l'idea di un numero chiuso di regioni a statuto speciale, quasi che le attuali godessero di una sorta di condizione di extracostituzionalità, condizione questa che egli peraltro riconosce essere in parte vera, ad esempio per quanto concerne la Sicilia. Il testo deve essere quindi modificato, a suo avviso, in modo da rendere possibile anche ad altre regioni di accedere alla specialità. Si associa poi alle valutazioni critiche espresse nei precedenti interventi sull'eccessiva ampiezza dell'elenco delle competenze legislative statali, elenco che, tra l'altro, non tiene conto, se non genericamente, del ruolo e dei poteri dell'Unione europea. Il sistema delle competenze che si viene così a delineare ha una evidente debolezza; cita ad esempio il caso della disciplina del settore monetario, che la lettera d) del secondo comma del nuovo articolo 117 attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, mentre si tratta di materia ormai di competenza comunitaria. Perplexità suscita anche l'inclusione nella potestà esclusiva dello Stato di settori come la disciplina dei beni culturali e dell'istruzione, mentre

al contrario non è stata prevista tra le materie riservate allo Stato la tutela e lo sviluppo della lingua italiana. Anche l'articolo 6 non valorizza adeguatamente il ruolo delle regioni in ambito internazionale e comunitario.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) condivide le considerazioni testé svolte dal collega Giovine sul problema della lingua. Ugualmente si esprime a favore del riconoscimento di un ruolo più significativo delle regioni nei rapporti esterni, eventualmente attraverso procedure che comportino l'approvazione governativa mediante forme di silenzio-assenso, così da garantire sufficiente autonomia delle regioni in un quadro però coerente di politica estera nazionale. Per quanto concerne l'adeguamento alle direttive comunitarie deve essere maggiormente favorito il recepimento diretto da parte delle regioni, mentre attualmente le procedure si rivelano farraginose con inadempienze sostanziali anche da parte dello Stato. In merito poi all'elenco delle materie riservate alla legislazione statale, ritiene debba condursi una riflessione specifica per quanto concerne l'ordine pubblico, in un momento in cui si riscontra una forte richiesta, da parte delle realtà locali, di strumenti per intervenire in tale settore. Ritiene poi errato attribuire in via esclusiva allo Stato la materia ambientale, che già oggi è largamente decentrata. Al contrario, la tutela dei beni culturali va a suo avviso mantenuta in capo allo Stato. Giudica viceversa poco comprensibile la potestà statale esclusiva nel campo del coordinamento statistico ed informatico dei dati delle amministrazioni regionali e locali, mentre appare addirittura assurdo aver dato rilievo costituzionale alla materia dell'ordinamento sportivo. Quanto al tema delle città metropolitane, ritiene che esso nel testo costituzionale debba trovare menzione, ma senza una disciplina articolata. Come già in altre occasioni ha chiarito, la comunità metropolitana riflette il bisogno effettivo di uno specifico strumento istituzionale atto a governare fenomeni peculiari. Essa però deve nascere dal basso ed avere come organo di governo gli stessi sindaci dei comuni che ne fanno parte, al fine di escludere gli inevitabili conflitti che si determinerebbero tra sindaco del comune e sindaco della metropoli, entrambi investiti di un mandato diretto da parte degli elettori. Esprime poi una valutazione positiva sull'ultimo capoverso dell'articolo 5, che concerne il problema dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi nell'accesso alle cariche pubbliche; suggerisce peraltro l'impiego di una formulazione identica a quella che si è recentemente adottata in sede di esame delle proposte di legge costituzionale concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale. Ritiene inoltre necessario porre il problema della mancanza di strumenti che consentano agli enti locali di difendere il diritto al governo dei propri territori contro eventuali tendenze centralistiche di singole regioni. Quanto al federalismo fiscale è dell'avviso che la gestione del fondo perequativo dovrebbe essere direttamente rimessa alla responsabilità delle regioni. Infine, sulla questione della possibilità delle regioni ordinarie di accedere a forme particolari di autonomie, rileva la necessità di una formulazione diversa del secondo comma del nuovo articolo 131 della Costituzione, perché non si vede quale effettivo,

ulteriore ambito di autonomia regionale si possa configurare se si esclude che esso possa concernere il riparto di competenze legislative tra Stato e regione.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

SEDE PLENARIA

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Rino SERRI.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B27^a, 0021^o)

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che è stata richiesta un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di passare subito all'esame di proposta di risoluzione Pozza Tasca n. 7-00815 sul tema dei bambini-soldato, a causa degli impegni istituzionali del rappresentante del Governo, Sottosegretario per gli affari esteri, Rino SERRI, che non gli consentono di trattenersi oltre le ore 14.30.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

7-00815 Pozza Tasca: divieto di utilizzare bambini-soldato.

(Inizio dell'esame e conclusione)
(R050 002, B27^a, 0001^o)

Il deputato Elisa POZZA TASCIA (D-U) illustrando la proposta di risoluzione a sua firma fa notare che nell'ultimo decennio numerose sono le nazioni che hanno fatto uso dei bambini-soldato e fa altresì presente che ragazzi al di sotto dei sedici anni hanno combattuto in 25 paesi: in pratica, in oltre metà delle guerre attualmente in corso. Nel ricordare che solo nel 1988 vi erano nel mondo più di 300.000 bambini-soldati, evidenzia quanto drammatiche siano le statistiche diramate dall'Unicef.

Evidenzia che in Sierra Leone i ribelli golpisti del RUF hanno rapito 2 mila bambini tra i 7 ed i 14 anni per obbligarli a combattere, aggiungendo che negli ultimi giorni nel conflitto in Kosovo si è assistito anche a nuove forme di sfruttamento dei minori nei conflitti: alcuni lavoravano nelle miniere di carbone, altri venivano usati come scudi umani, altri ancora come banche del sangue per i feriti serbi.

Fa presente che in qualità di presidente della sezione bilaterale d'amicizia dell'Unione Interparlamentare del Corno d'Africa ha richiamato l'attenzione dei due paesi in conflitto, Etiopia ed Eritrea, affinché non continuassero a reclutare bambini, cosa che avviene attualmente.

Richiama l'attenzione della Commissione sulla recente risoluzione ONU n. 1260 che, rinnovando la condanna nei confronti di quegli Stati che utilizzano i bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale, ha indicato alcune strategie, quali i giorni di tregua, che gli Stati hanno l'obbligo di seguire nei conflitti. Con la stessa Risoluzione ONU si è altresì raccomandato alla Commissione dei Diritti dell'Uomo di redigere un progetto di Protocollo Facoltativo alla Convenzione dei diritti del Fanciullo del 1989 per elevare l'età di arruolamento a 18 anni.

Richiama a tal proposito il contenuto degli articoli 38, comma 1 e comma 3 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 1989, e fa notare che anche lo stesso Statuto del Tribunale Penale Internazionale, adottato a Roma nel luglio del 1998, prevede che l'utilizzo ed il reclutamento dei minori sia considerato un crimine contro l'umanità.

Evidenzia ancora che anche l'OIL, nella Convenzione n. 182 del 1999, ha recentemente inserito tra le forme più intollerabili di lavoro minorile «il reclutamento forzato dei minori», a dimostrazione di quanto grave e diffusa sia questa piaga.

Prosegue ricordando che il Consiglio d'Europa sta studiando una proposta di Raccomandazione per una Campagna contro l'utilizzo dei bambini nei conflitti armati e che a Ginevra è sorta una coalizione di 47 paesi europei «Stop using child soldiers», che sta sensibilizzando i Governi ad elevare l'età di arruolamento a 18 anni. A tal proposito rileva che in Italia Unicef, Amnesty International, Terres des Hommes stanno raccogliendo le firme per una proposta di iniziativa popolare che chieda l'adeguamento anche del nostro ordinamento.

Sulla base di tali iniziative, sollecita la Commissione a richiedere un impegno preciso al Governo perché si faccia portavoce presso gli organismi internazionali per dare seguito ed operatività alle tante Raccomandazioni.

Si sofferma inoltre sul disegno di legge governativo sulla cooperazione allo sviluppo approvato al Senato ed attualmente in corso di esame alla Commissione Esteri a Montecitorio, il quale stabilisce, all'art. 1, comma I, punto d), che la cooperazione italiana è finalizzata anche alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».

Propone di valutare l'opportunità di porre dei vincoli alla concessione degli aiuti per quei paesi che non dimostrino tangibilmente di escludere i minori dai conflitti.

Conclude auspicando che il Governo si faccia promotore presso la Presidenza della Repubblica, in vista delle celebrazioni del 4 novembre, di un'iniziativa volta a rendere memoria ai tanti bambini uccisi nei conflitti armati.

Il deputato Dino SCANTAMBURLO (PD-U), esprimendo apprezzamento per i contenuti della risoluzione presentata, ritiene che la Commissione debba operare verso due direzioni: da una parte occorre modificare la previsione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che consente l'arruolamento volontario di ragazzi con meno di 18 anni di età, dall'altra occorre impegnarsi per rendere possibile l'attuazione di tutte le misure indicate dalla risoluzione, in particolare l'adozione di un protocollo aggiuntivo alla Convenzione medesima che vieti il reclutamento e la partecipazione ai conflitti armati di minori di 18 anni, e l'adozione di misure necessarie affinché all'interno di ciascuno Stato membro siano istituiti comitati volti a promuovere, anche con l'aiuto delle Ong, il non utilizzo dei minori nei conflitti.

Sottolinea che nell'ambito di conflitti armati di tipo etico-religioso diventa più facile l'impiego dei minori in azioni di guerra da parte dei paesi coinvolti. Ricorda che in Etiopia la legge vieta l'utilizzo dei bambini-soldato ma da fonti autorevoli si è a conoscenza di un massiccio utilizzo dei minori durante i conflitti, il che crea danni enormi per la vita e l'incolumità dei bambini.

A nome del suo Gruppo esprime il voto favorevole sulla risoluzione in esame, auspicando una tempestiva modifica normativa sul punto riguardante i limiti di età per l'arruolamento obbligatorio nei conflitti armati.

Il deputato Anna Maria SERAFINI (DS-U) considera la proposta di risoluzione in oggetto opportuna e condivisibile; dichiara a nome del proprio Gruppo, di essere favorevole a qualsiasi strumento che sia in grado di contrastare e porre rimedio al drammatico fenomeno dell'arruolamento dei bambini nell'esercito. Osserva che la ragione che spinge a fare di tale questione un tema cruciale è riconducibile alla particolare concezione con la quale si pensa ai minori di 18 anni. Questi vanno infatti considerati non come adulti, o quasi adulti, bensì alla stregua di non-bambini; in tal senso la prospettiva anche su tale tema cambia. Trattandosi cioè di persone non adulte, in base alle previsioni del codice civile, non sono pienamente in grado di assumere decisioni coscienti e responsabili. Va inoltre rilevato, prosegue, che la guerra costituisce sempre un'esperienza estrema dell'umanità, una vera e propria tragedia; è pertanto necessario opporsi all'arruolamento militare dei minori in quanto, se trattasi di persone non adulte e non in grado di decidere responsabilmente sul loro destino, risulta irrispettoso dei loro diritti coinvolgerli in esperienze tanto estreme e drammatiche come le guerre.

In riferimento al Tribunale Penale Internazionale ricorda che il suo Gruppo aveva proposto l'istituzione di una sezione speciale del Tribunale medesimo che si occupasse dei diritti dei minori. Fa inoltre presente la necessità di apportare, attraverso adeguati interventi normativi, una

efficace modifica al principio della extra-territorialità, cioè al fine di affermare e garantire una generale tutela transnazionale dei diritti dei minori.

Il Sottosegretario SERRI ringrazia la Commissione per aver posto all'ordine del giorno un tema così importante e delicato attraverso l'esame della risoluzione presentata dall'onorevole Pozza Tasca. Dichiarata che il Governo è pienamente disponibile ad accogliere la risoluzione, pur richiedendosi un attento approfondimento in merito alle azioni da intraprendere al riguardo. Costata la presenza di una forte attenzione e maturazione sul problema dei minori coinvolti nei conflitti armati e registra favorevolmente che è ormai riconosciuto ovunque il principio secondo cui l'arruolamento obbligatorio al di sotto di 15 anni di età rappresenta un crimine contro l'umanità. Ricorda inoltre l'importante contributo fornito su tale problematica dall'ambasciatore Fulci, Presidente del Comitato per i diritti del fanciullo. Sottolinea poi l'operato del Comitato direzionale per la cooperazione italiana, il quale ha adottato una serie di linee guida inerenti il reinserimento dei bambini utilizzati nei conflitti armati; fa presente in tal senso la presenza di molteplici ed importanti progetti. Esprime forte interesse sulla proposta formulata dall'onorevole Pozza Tasca di inserire, tra i vincoli per l'esercizio della cooperazione italiana, anche il divieto di arruolamento di bambini nei conflitti armati.

Precisa tuttavia che permangono, tra gli Stati interessati, delicate questioni riguardanti in particolare la differenza tra coscrizione obbligatoria e coscrizione volontaria, l'età minima per ammettere l'arruolamento facoltativo, e la problematica della formazione militare intesa in modo diverso dalla partecipazione effettiva ai conflitti armati: su tali questioni evidenzia la mancanza attuale di un pieno consenso tra gli Stati interessati; risulta quindi non facile pervenire su tali punti alla elaborazione di corrispondenti normative internazionali. Ribadisce comunque che il Governo procede nella direzione di promuovere l'affermazione, a livello internazionale, di un divieto assoluto della leva obbligatoria per i minori di 18 anni nonché della partecipazione a qualsiasi tipo di conflitto armato. Prosegue ricordando la disponibilità finanziaria di circa un miliardo da erogare per quei progetti presentati da associazioni di volontariato che si occupano dei problemi derivanti dall'impiego dei minori nei conflitti armati e della relativa necessità del reinserimento nella vita civile.

In merito all'utilizzazione dei bambini-soldato in Eritrea, Angola ed Etiopia, rileva che l'impiego dei bambini-soldato nei conflitti armati è frequente quando sono coinvolte milizie o quando vi sono guerre civili; se si tratta invece di conflitti tra eserciti regolari dei diversi Stati il fenomeno tende invece a ridursi. Conclude fornendo ulteriori notizie sulle diverse iniziative intraprese dal Governo per arginare tale grave fenomeno, tra cui evidenzia la presenza di programmi di reinserimento per i bambini coinvolti; iniziative contro l'uso di mine anti-uomo; il progetto sui bambini algerini colpiti

dal terrorismo e il contributo del Governo da presentare alla campagna mondiale contro le armi leggere che si terrà prossimamente a Ginevra.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, prende atto dell'impegno del Governo e pone in votazione la risoluzione Pozza Tascia n. 7-00815.

La Commissione approva all'unanimità.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti per il contributo apportato, sottolineando che questa è la prima volta che la Commissione vota una risoluzione in attuazione ai compiti di indirizzo che le sono propri. Auspica che anche in futuro questo delicato potere possa trovare la sua espressione ed iniziativa da parte della Commissione stessa.

La seduta termina alle ore 14,30.

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 14,45.

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Audizione del Presidente dell'Associazione «Telefono Arcobaleno» don Fortunato Di Noto

(Inizio e rinvio)
(R048 000, B27^a, 0001^o)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, don Fortunato Di Noto, Presidente dell'Associazione «Telefono Arcobaleno», svolge un'ampia e articolata relazione sul tema della pedofilia diffusa per il tramite Internet.

Dopo un intervento dei senatori Antonino MONTELEONE (AN), Mario OCCHIPINTI (Misto), Athos DE LUCA (Verdi) e dei deputati Luigi GIACCO (DS-U) e Dino SCANTAMBURLO (PD-U), il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia don Fortunato Di Noto per il suo prezioso contributo e rinvia il seguito dell'audizione ad un'altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Venerdì 29 ottobre 1999, ore 10 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237).
- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 1 e 2).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236).

